

PROSPETTO DI QUOTAZIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI
(MOT) DELLE OBBLIGAZIONI

«Deutsche Bank 2008/2014 “Reload3 BancoPosta III collocamento 2008” legate all’andamento di cinque Indici
azionari internazionali»

Codice ISIN IT0006664137

fino ad un ammontare nominale di Euro 791.314.000

NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Redatta ai sensi della deliberazione Consob 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni e del
Regolamento n. 809/2004/CE della commissione del 29 aprile 2004 recante
modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE

La Nota Informativa sugli strumenti finanziari, depositata presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010 (la **Nota Informativa**) deve essere letta
congiuntamente al documento di registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009, (il **Documento di Registrazione**)
contenente informazioni sull'Emittente ed alla nota di sintesi depositata presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a
seguito di approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010 (la **Nota di Sintesi**).

Si veda inoltre il Capitolo “Fattori di Rischio” nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa per l'esame
dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere all'investimento negli strumenti
finanziari offerti.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, unitamente ai documenti incorporati mediante
riferimento e ad ogni eventuale supplemento ai medesimi, costituiscono congiuntamente il prospetto informativo ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti** o la **Direttiva**) (il **Prospetto**).

L'adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Copie della presente Nota Informativa sono a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it.

**Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del
1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti
d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza negli Stati Uniti ha**

approvato o negato l'approvazione agli strumenti finanziari o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del Prospetto.

Qualunque soggetto sottoposto alla legislazione fiscale statunitense (*United States person*) che sia portatore degli strumenti finanziari sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*.

Le Obbligazioni non potranno essere vendute negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d'imposta negli Stati Uniti ed il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti.

INDICE

GLOSSARIO	5
1. PERSONE RESPONSABILI	8
1.1 Indicazione delle persone responsabili.....	8
1.2 Dichiarazione delle persone responsabili	8
2. FATTORI DI RISCHIO.....	9
2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario	9
2.2 Esempificazioni e scomposizione dello strumento finanziario	9
2.3 Rischio Emittente.....	10
2.4 Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte del <i>Price Maker</i>	10
2.5 Rischio connesso all'assenza di <i>rating</i> assegnato alle Obbligazioni ed al fatto che le variazioni dei <i>rating</i> di credito di Deutsche Bank AG possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni	12
2.6 Rischi connessi al conflitto d'interessi	12
2.7 Assenza di informazioni successive all'emissione da parte dell'Emittente.....	13
2.8 Rischi connessi alla natura strutturata dei Titoli.....	13
2.9 Rischio di variazione dell'attività finanziaria sottostante.....	14
2.10 Rischio di liquidità.....	14
2.11 Rischio di Prezzo.....	14
2.12 Rischio connesso ad eventi di turbativa	15
2.13 Rischio connesso al regime fiscale	15
2.14 Esempificazione dei rendimenti.....	17
2.15 Simulazione retrospettiva.....	20
3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....	22
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione.....	22
3.2 Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi	23
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	24
4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari oggetto della quotazione.....	24
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.....	24
4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari.....	24
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari	25
4.5 <i>Ranking</i> degli strumenti finanziari	25
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	25
4.7 Tasso di interesse	25
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito.....	38
4.9 Tasso di rendimento	39
4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti	40
4.11 Delibere ed autorizzazioni.....	40
4.12 Data di emissione	40
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.....	40
4.14 Regime fiscale.....	41
4.15 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense	45
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA	46
6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE	47
6.1 Mercati nei quali è stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione.....	47
6.2 Quotazione sui mercati	47
6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di fornire liquidità alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa	47
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....	49
7.1 Consulenti legati all'emissione	49

7.2	Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione	49
7.3	Pareri o relazioni di esperti.....	49
7.4	Informazioni provenienti da terzi	49
7.5	<i>Rating</i>	49
7.6	Eventi recenti riguardanti l'Emittente	49
8.	DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	62
	REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	66

GLOSSARIO

Agente locale per il Pagamento	Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3, 20126 Milano.
Agente per il Calcolo	Deutsche Bank AG, London Branch.
Agente per il Pagamento	Deutsche Bank AG, London Branch e l'Agente locale per il Pagamento.
Ammontare Emesso	L'ammontare di Obbligazioni emesse in data 21 luglio 2008 pari a Euro 791.314.000.
Anno di Riferimento	Ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Cedola Aggiuntiva Eventuale	La Cedola Aggiuntiva Eventuale che potrà essere pagata in data 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014, in aggiunta rispetto alla Cedola a Tasso Fisso, ed il cui pagamento è condizionato dal verificarsi dell'Evento Azionario e dall'anno in cui effettivamente si verifica, come determinato dall'Agente per il Calcolo (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual</i>).
Cedola a Tasso Fisso	La cedola pari al 5,05% del valore nominale dell'Obbligazione pagabile il 21 luglio 2009 ¹ e il 21 luglio 2010 e pari allo 0,80% del valore nominale dell'Obbligazione pagabile il 21 luglio 2011, il 21 luglio 2012, il 21 luglio 2013 e il 21 luglio 2014 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA <i>actual/actual</i>).
Data di Emissione	Il 21 luglio 2008.
Data di Godimento	Il 21 luglio 2008.
Data di Osservazione Differita	Il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Osservazione Originaria nel caso in cui tale data non coincida con un Giorno di Negoziazione. In nessun caso, comunque, una Data di Osservazione Originaria potrà essere differita di oltre 8 Giorni di Negoziazione o comunque oltre il 6 agosto 2008, per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale ed il 9 luglio di ciascun Anno di Riferimento per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale.
Data di Osservazione Finale	I giorni 25, 26 e 27 giugno di ciascun Anno di Riferimento.
Data di Osservazione Iniziale	I giorni 21, 22 e 23 luglio 2008.
Data di Osservazione Originaria	Ciascuna Data di Osservazione Iniziale e Data di Osservazione Finale.
Data di Pagamento	Ciascuna data in cui saranno pagati gli interessi sulle Obbligazioni (sia che si tratti della Cedola a Tasso Fisso, sia che si tratti della Cedola Aggiuntiva Eventuale), ovvero giorni 21 luglio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Data di Scadenza	Il 21 luglio 2014.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009.
Evento Azionario	Si verifica laddove, in almeno uno degli Anni di Riferimento, la media aritmetica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento rilevati annualmente alle tre Date di Osservazione Finale, non subisca un deprezzamento superiore al 10% rispetto alla media aritmetica dei valori

¹ Si precisa che tale cedola è già stata pagata alla data della presente Nota Informativa.

	di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, rilevati alle tre Date di Osservazione Iniziale.
Evento di Turbativa del Mercato	Il verificarsi, con riferimento ad uno o più dei titoli compresi negli Indici di Riferimento, di uno degli eventi di cui al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.5 della presente Nota Informativa.
Giorno di Negoziazione	Giorno in cui lo <i>Sponsor</i> calcola e pubblica il Valore di Riferimento.
Gross-Up	Meccanismo, non applicabile alle Obbligazioni, per cui, qualora durante la vita di uno strumento finanziario, quale conseguenza di modifiche alla normativa applicabile, i pagamenti relativi a tale strumento finanziario fossero assoggettati a ritenuta o altro tipo di imposta, contributo o onere governativo, nella Repubblica Federale Tedesca, nel Regno Unito o in qualsiasi altra giurisdizione, da parte di qualsiasi competente autorità politica o tributaria, l'emittente effettuerebbe i pagamenti agli investitori inerenti a tale strumento finanziario maggiorati degli importi corrispondenti a tale imposta, onere o contributo, e corrisponderebbe agli investitori l'importo aggiuntivo a compensazione di dette trattenute.
Gruppo Deutsche Bank	Deutsche Bank AG congiuntamente alle società del gruppo controllate da Deutsche Bank AG.
L'Emittente o la Società	Deutsche Bank AG, che agisce, ai fini della presente emissione, attraverso la propria London Branch (i.e. succursale), con sede legale in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito.
Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario	Meccanismo, di cui vengono fornite le informazioni previste dalla Comunicazione Consob n. 9053316 dell'8 giugno 2009 al Capitolo 2, Paragrafo 2.4 ed al Capitolo 6, Paragrafo 6.3., secondo il quale, fino a concorrenza di un ammontare massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso, il Prezzo di Acquisto formulato dal <i>Price Maker a spread di emissione</i> rifletterà il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione, fermo restando comunque che verranno tenute in considerazione tutte le altre variabili di mercato rilevanti nella determinazione del Prezzo di Acquisto.
Nota Informativa	La presente nota informativa redatta in conformità allo schema previsto dall'Allegato V e, ove applicabile, XII del Regolamento 809/2004/CE.
Obbligazioni o Prestito Obbligazionario	«Deutsche Bank 2008/2014 “Reload3 BancoPosta III collocamento 2008” legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali». Codice ISIN è IT0006664137.
Price Maker	I <i>Price Maker a spread di emissione</i> e i <i>Price Maker a mercato</i> che potranno essere sostituiti o affiancati da ulteriori <i>Price Maker</i> nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.
Price Maker a spread di emissione	Intermediari designati da Poste Italiane - tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti <i>swap</i> di copertura delle Obbligazioni - che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad una percentuale pari al 20% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di <i>spread</i> di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni.
Price Maker a mercato	Intermediari designati da Poste Italiane - tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti <i>swap</i> di copertura delle Obbligazioni - che sono presenti sul relativo mercato di negoziazione e che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio

dell'Emittente, in un determinato momento.

**Regolamento del Prestito
Obbligazionario**

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario contenuto nella presente Nota Informativa.

Regolamento CONSOB

Il Regolamento adottato da CONSOB con delibera 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Sponsor

Per *Sponsor* si intende: (i) con riferimento all'Indice Nikkei 225[®], Nihon Keizai Shimbun, Inc.; (ii) con riferimento all'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®], STOXX Limited; (iii) con riferimento all'Indice Standard & Poor's 500[®], Standard & Poor's Corporation, una divisione della McGraw Hill, Inc.; (iv) con riferimento all'Indice SMI[®], SWX Swiss Exchange; (v) con riferimento all'Indice Hang Seng[®], HSI Services Limited.

Valore di Riferimento

Si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato dallo *Sponsor* a ciascuna Data di Osservazione Iniziale ed a ciascuna Data di Osservazione Finale.

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale Tedesca, con sede legale in Francoforte sul Meno, Germania che opera attraverso la propria London Branch (i.e. succursale), con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito, in qualità di Emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione delle persone responsabili

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 3 maggio 2010 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10031504 dell'8 aprile 2010.

Deutsche Bank AG, London Branch assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa (fatta eccezione per il Capitolo 2, Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3) e dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, tali informazioni sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente Capitolo della Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati ad un investimento nelle Obbligazioni.

Nel prendere una decisione di investimento, anche in base ai recenti sviluppi dell'attività dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare altresì gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo 2 devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione, nonché unitamente alle altre informazioni contenute nel Prospetto, ivi compresi i documenti incorporati mediante riferimento nel medesimo. Si invitano gli investitori a leggere altresì i documenti a disposizione del pubblico, nonché i documenti inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, elencati al Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico nelle modalità indicate al Capitolo 8 della presente Nota Informativa - "Documenti a disposizione del pubblico".

I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Nota Informativa e del Documento di Registrazione.

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario

Il Prestito Obbligazionario «Deutsche Bank 2008/2014 "Reload3 BancoPosta III collocamento 2008" legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» è stato offerto al pubblico in Italia per un importo nominale complessivo massimo di Euro 1.300.000.000 ed il numero totale di Obbligazioni sottoscritte è pari a 791.314 con un valore nominale di Euro 1.000 per Obbligazione.

Le Obbligazioni prevedono il pagamento di interessi annuali fissi per tutti gli anni residui di durata delle Obbligazioni² e di interessi aggiuntivi eventuali a partire dal terzo anno, il cui pagamento ed ammontare dipendono dal verificarsi dell'Evento Azionario e dall'anno in cui quest'ultimo si verifica³. In particolare, affinché si verifichi l'Evento Azionario, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento la media aritmetica dei valori rilevati annualmente alle tre Date di Osservazione Finale non dovrà subire un deprezzamento superiore al 10% rispetto alla media aritmetica dei valori rilevati alle tre Date di Osservazione Iniziale.

A seconda dell'anno in cui si verifica l'Evento Azionario muta l'ammontare delle Cedole Aggiuntive Eventuali. In tal senso, la denominazione dello strumento "Reload" (in italiano "ricarica") riflette il meccanismo per il quale la Cedola Aggiuntiva Eventuale non corrisposta in un dato anno, a seguito del mancato verificarsi dell'Evento Azionario, sarà aggiunta all'importo della Cedola Aggiuntiva Eventuale pagata nell'anno in cui si sarà verificato l'Evento Azionario, qualora, appunto, esso si verifichi.

Il rendimento effettivo annuo netto⁴ delle Obbligazioni è compreso tra l'1,163% nella situazione meno favorevole per gli investitori ed il 5,455% nella situazione più favorevole per i sottoscrittori come indicato nella successiva sezione 2.14 che descrive i possibili scenari.

2.2 Esempificazioni e scomposizione dello strumento finanziario

Le Obbligazioni «Deutsche Bank 2008/2014 "Reload3 BancoPosta III collocamento 2008" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» sono Obbligazioni strutturate scomponibili, da un punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso e in una componente derivativa implicita.

In particolare, la componente obbligazionaria a tasso fisso garantisce cedole pari al 5,05% lordo del valore nominale per i primi due anni, di cui, alla data della presente Nota Informativa, la prima cedola è già stata pagata – corrispondente al 4,42% netto. Per i quattro anni successivi, invece, assicura cedole a tasso fisso pari allo 0,80% lordo del valore nominale – che corrisponde allo 0,70% netto.

² Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la prima cedola fissa è già stata pagata.

³ Per una descrizione dettagliata dell'Evento Azionario si veda il Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa.

⁴ Ai fini del calcolo dei rendimenti netti si ipotizza l'applicazione della tasso sostitutiva al 12,5% e non si tiene conto della cedola fissa già pagata.

Il rendimento effettivo lordo annuo sarà pari all'1,329%– corrispondente all'1,163% netto. In generale le Obbligazioni assicurano nell'arco della loro vita un rendimento minimo garantito pari al 13,30% lordo ovvero all'11,64% netto⁵.

L'ulteriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni è legato all'andamento dei cinque Indici di Riferimento come meglio descritto nel prosieguo della presente Nota Informativa e, in particolare, al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3. Tale ulteriore ed eventuale rendimento delle Obbligazioni si caratterizza, rispetto a quello minimo garantito, per la sua notevole aleatorietà.

Per una migliore comprensione delle Obbligazioni si fa quindi rinvio alle parti della Nota Informativa ove sono forniti, tra l'altro:

- le tabelle che esplicitano gli scenari (positivo, negativo ed intermedio) di rendimento (Capitolo 2, Paragrafo 2.14.b);
- la simulazione retrospettiva del rendimento delle Obbligazioni ipotizzando che siano state emesse il 24 aprile 2002 con scadenza il 24 aprile 2008 (Capitolo 2, Paragrafo 2.15), tenendo conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto comprendendo la cedola già pagata alla data della presente Nota Informativa;
- l'andamento storico degli Indici di Riferimento (si veda il paragrafo Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4); e
- la descrizione del c.d. *unbundling* delle varie componenti che costituiscono il Prezzo di Offerta dell'Obbligazione (vale a dire la valorizzazione della componente obbligazionaria, della componente derivativa nonché della commissione implicita di collocamento), tenendo conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto comprendendo la cedola già pagata alla data della presente Nota Informativa (Capitolo 2, Paragrafo 2.14.a).

2.3 Rischio Emittente

I titoli oggetto della presente Nota Informativa sono soggetti in generale al rischio che, in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare ed altre procedure concorsuali nei confronti dei beni dell'Emittente, la Società Emittente non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza. L'Emittente non ha previsto garanzie per il rimborso delle Obbligazioni, per il pagamento degli interessi né con riferimento agli accordi di acquisto sul mercato secondario di cui al successivo paragrafo 2.4.

Con riferimento ai fattori di rischio relativi all'Emittente, si rinvia ai fattori di rischio contenuti nel Capitolo 3 del Documento di Registrazione nonché alle informazioni contenute nel Capitolo 7, paragrafo 7.6 seguente.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.4 Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte del *Price Maker*

La liquidità delle Obbligazioni è sostenuta da uno o più soggetti che agiscono in qualità di *Price Maker* designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti *swap* di copertura delle Obbligazioni (le **Controparti Swap**). Alla data della presente Nota Informativa, il *Price Maker a spread di emissione* designato in relazione alle Obbligazioni è Deutsche Bank AG, London Branch.

I *Price Maker* selezionati da Poste Italiane, saranno, a seconda dei casi specificati al Capitolo 6, Paragrafo 6.3, un *Price Maker a spread di emissione* o un *Price Maker a Mercato*. I *Price Maker a spread di emissione* si impegnano ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni. I *Price Maker a mercato* si impegnano a formulare prezzi di acquisto per le Obbligazioni che riflettano tutte le condizioni di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

⁵ Ai fini del calcolo dei rendimenti netti si ipotizza l'applicazione della tassa sostitutiva al 12,5% e non si tiene conto della cedola fissa già pagata.

Dalla Data di Emissione il *Price Maker a spread di emissione* ha operato sul sistema multilaterale di negoziazione Euro TLX® (**Euro TLX**), dove le Obbligazioni sono state negoziate e, all'8 marzo 2010, ha riacquistato Obbligazioni per un controvalore di Euro 39.397.000 pari al 4,98% dell'Ammontare Emesso.

Il *Price Maker a spread di emissione* potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più *Price Maker a mercato* o da uno o più *Price Maker a spread di emissione*, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato offerto ai portatori dei Titoli.

2.4.a Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività del *Price Maker*

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun *Price Maker a spread di emissione* un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario (l'**Accordo di Riacquisto**). Si evidenzia che in virtù dell'Accordo di Riacquisto il prezzo di acquisto pagato dal *Price Maker a spread di emissione* sul mercato secondario che riflette, in termini di *spread* di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il **Prezzo di Acquisto**), potrebbe risultare superiore al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato secondario in assenza del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario.

Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario e sugli obblighi di informativa al mercato relativi alla sua operatività, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

2.4.b Rischio connesso ai limiti quantitativi relativi agli acquisti del *Price Maker*

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni sul mercato secondario e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i *Price Maker* selezionati da Poste Italiane formuleranno un Prezzo di Acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun *Price Maker*, e questi potrà acconsentire, di assicurare un Prezzo di Acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

A partire dal primo giorno di negoziazioni sul mercato secondario e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, il *Price Maker a spread di emissione* si è impegnato ad acquistare le Obbligazioni al prezzo di acquisto fino ad un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso. Pertanto, al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione* dell'ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso, il prezzo di acquisto delle Obbligazioni rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore rispetto al Prezzo di Acquisto pagato dal *Price Maker a spread di emissione* fino al raggiungimento dell'ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso.

2.4.c Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa o avere termine

L'Accordo di Riacquisto concluso tra l'Emittente e il *Price Maker a spread di emissione* è regolato dalla legge italiana. In particolare, tale accordo disciplina i rapporti contrattuali tra l'Emittente ed il *Price Maker a spread di emissione*, pertanto, *inter alia*, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, l'attività del *Price Maker a spread di emissione* ai sensi dell'Accordo di Riacquisto potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Inoltre, al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione*, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 20% dell'Ammontare Emesso, il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine ed il *Price Maker a mercato* formulerà sul MOT un prezzo di acquisto che rifletterà le condizioni di mercato.

2.5 Rischio connesso all'assenza di *rating* assegnato alle Obbligazioni ed al fatto che le variazioni dei *rating* di credito di Deutsche Bank AG possano influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Si segnala che alle Obbligazioni non è stato attribuito un *rating* e cioè che esse non sono state preventivamente analizzate e classificate dalle agenzie di *rating*.

Nei casi in cui l'Emittente abbia Obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso del suddetto *rating* può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia si specifica che un eventuale miglioramento dei *rating* di credito non incide sugli altri rischi concernenti le Obbligazioni.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa sono stati assegnati i *rating* di credito attribuiti all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* globali per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse da agenzie di *rating* di volta in volta. Con relazione del 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul *rating* dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Agenzia di <i>rating</i>	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
Fitch	F1+	AA-	Negativo
Moody's	P-1	AA3	Stabile
S&P's	A-1	A+	Stabile

Si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.5 della Nota Informativa, per una spiegazione dettagliata del significato attribuito ai giudizi di *rating* da parte delle citate agenzie.

2.6 Rischi connessi al conflitto d'interessi

2.6 (a) Rischio connesso al fatto che le negoziazioni e le altre operazioni compiute da parte dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank in titoli legati ai titoli che compongono un Indice di Riferimento possano ridurre il valore delle Obbligazioni

L'Emittente o una o più delle società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, ritiene che provvederà alla copertura dei rispettivi impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: titoli che compongono gli Indici di Riferimento, azioni, opzioni o *futures* sugli Indici di Riferimento o sui titoli che compongono gli Indici di Riferimento, ovvero altri strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura attraverso l'acquisto o l'offerta dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi Data di Osservazione Finale o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre Obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Indici di Riferimento. Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l'Emittente o le società del Gruppo Deutsche Bank possano ottenere rendimenti elevati relativamente alle loro attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni potrebbe diminuire.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono inoltre procedere alla negoziazione di uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento o strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, in nome o per conto di clienti. Tutte queste attività delle altre società del Gruppo Deutsche Bank possono influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

L'Emittente può inoltre emettere, ed il Gruppo Deutsche Bank o le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono anche emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni del livello degli Indici di Riferimento relativamente a uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank possono influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento del Prestito, come contenuto nel presente Prospetto, non prevede restrizioni alla capacità dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank di acquistare o vendere, in tutto o in parte, i titoli che compongono gli Indici di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

2.6 (b) Rischio connesso al fatto che le attività dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possano dare luogo a un conflitto d'interessi tra l'Emittente e gli investitori titolari delle Obbligazioni

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono, oggi o in futuro, collaborare con gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell'Emittente o di altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**). Inoltre l'Emittente, o una o più società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, possono avere pubblicato oppure possono pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento. Tutte queste attività svolte dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono influire sul livello degli Indici di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l'Evento Azionario relativamente a qualsiasi Data di Pagamento, a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 21 luglio 2011.

2.6 (c) Rischio connesso al fatto che, in qualità di Agente per il Calcolo, Deutsche Bank AG, London Branch avrà l'autorità di procedere a determinazioni che potrebbero influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni

Deutsche Bank AG, London Branch è l'Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Nelle vesti dell'Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Deutsche Bank AG, London Branch ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta dettagliatamente al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa. Ciò potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e porre l'Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d'interesse.

2.6 (d) Rischio connesso al fatto che una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank possa svolgere il ruolo di *Price Maker*

Considerando che, alla data della presente Nota Informativa Deutsche Bank AG, London Branch, che è altresì l'Emittente, svolge il ruolo di *Price Maker*, come descritto nel precedente Paragrafo 2.4, esso può riacquistare le Obbligazioni sul mercato secondario. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dal fatto che il *Price Maker* sia l'Emittente medesimo. Si precisa che, durante la vita delle Obbligazioni, il *Price Maker* potrà essere sostituito o affiancato da ulteriori *Price Makers* nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.

2.7 Assenza di informazioni successive all'emissione da parte dell'Emittente

L'Emittente non ha fornito e non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento delle attività finanziarie sottostanti i titoli ovvero al valore della componente derivativa implicita nei titoli o comunque al valore di mercato corrente dei titoli.

2.8 Rischi connessi alla natura strutturata dei Titoli

I Titoli oggetto della presente Nota Informativa sono Obbligazioni c.d. strutturate. Alla luce del particolare livello di complessità che le connota si richiede che l'investitore sia in possesso di specifiche competenze per poter valutare consapevolmente i rischi legati all'investimento.

Si tratta infatti di Titoli scomponibili, dal punto di vista finanziario, in una componente obbligazionaria a tasso fisso ed in una componente “derivativa” implicita su cinque Indici di Riferimento (si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa), che viene acquistata dall'investitore nei titoli all'atto della loro sottoscrizione (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.3 della Nota Informativa). In particolare le Obbligazioni pagheranno una Cedola a Tasso Fisso dal primo al sesto ed ultimo anno e, dal terzo anno in poi, potrebbero altresì corrispondere una Cedola Aggiuntiva Eventuale. La corresponsione della Cedola Aggiuntiva Eventuale avviene se, almeno in un Anno di Riferimento, il valore di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento non subisce un deprezzamento superiore al 10% rispetto al valore iniziale. Si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa.

2.9 Rischio di variazione dell'attività finanziaria sottostante

Il rendimento ed il valore di mercato dei titoli sono dipendenti dalla variazione e dall'andamento dei cinque Indici di Riferimento. L'andamento dei cinque Indici di Riferimento è determinato da numerosi fattori, talora imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, quali, ad esempio, l'andamento del mercato di riferimento, l'andamento dei titoli componenti ciascun Indice di Riferimento e la loro volatilità.

Qualora in tutti gli anni, dal terzo al sesto, uno o più di uno dei cinque Indici di Riferimento subisca un deprezzamento superiore al 10% rispetto al valore iniziale l'investitore otterrebbe un rendimento inferiore a quello ottenibile da un titolo obbligazionario non strutturato.

I potenziali investitori devono considerare che è in ogni caso previsto il rimborso integrale del capitale a scadenza, anche in caso di andamento negativo dei cinque indici azionari internazionali.

2.10 Rischio di liquidità

Pur essendo le Obbligazioni quotate sul MOT, l'investitore potrebbe avere difficoltà a, o trovarsi nell'impossibilità di, vendere le Obbligazioni prontamente prima della scadenza ad un prezzo che gli consenta di realizzare un rendimento anticipato.

Gli obbligazionisti potrebbero avere difficoltà a liquidare il loro investimento e potrebbero dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione/acquisto.

Tuttavia si precisa che la liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti all'uopo designati da Poste Italiane, che svolgono il ruolo di “Price Maker”. Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario, si veda il precedente Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

Tale figura consente all'investitore che lo desideri di disinvestire in ogni momento le Obbligazioni, fermo restando i rischi derivanti dal fatto che il prezzo di vendita potrà essere inferiore a quello originale di offerta/acquisto.

Inoltre, anche se i titoli sono stati ammessi a negoziazione sul MOT, il sottoscrittore potrebbe subire delle perdite nel capitale investito in quanto l'eventuale vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al Prezzo di Offerta delle Obbligazioni.

2.11 Rischio di Prezzo

È il rischio connesso al fatto che il prezzo delle Obbligazioni, successivamente all'emissione, è influenzato da fattori imprevedibili.

Sul prezzo delle Obbligazioni successivamente all'emissione influiscono i seguenti fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente:

- che sia stata o meno soddisfatta la condizione per l'Evento Azionario (si veda Capitolo 4, Paragrafo 4.7.3 della Nota Informativa);
- la volatilità, ovvero la frequenza e l'ampiezza dei movimenti e/o la riduzione nel valore di ciascun Indice di Riferimento e dei rapporti tra gli Indici di Riferimento (come descritto nel Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4 della Nota Informativa);
- eventi economici, di natura militare, finanziari, normativi, politici, terroristici o di altra natura che esercitano un'influenza sui mercati azionari in genere e particolarmente sui mercati azionari ai quali ciascun Indice di Riferimento si riferisce, che potrebbero influire sul livello di ciascun Indice di Riferimento;

- i tassi d'interesse e di rendimento sul mercato (l'investitore dovrebbe tenere presente che ad un aumento dei tassi di interesse corrisponde una diminuzione del valore delle Obbligazioni e viceversa);
- la durata residua delle Obbligazioni fino a scadenza;
- il *rating* dell'Emittente.

Questa non è tuttavia una lista completa dei fattori che possono avere incidenza sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Inoltre, sul prezzo delle Obbligazioni potrebbe incidere il ruolo svolto dai *Price Maker a spread di emissione*, scelti da Poste Italiane per svolgere attività di sostegno della liquidità delle Obbligazioni mediante acquisto dei Titoli sul mercato secondario. Per ulteriori informazioni sul Meccanismo di Acquisto sul mercato di secondario, si veda il precedente Paragrafo 2.4 ed il Capitolo 6, Paragrafo 6.3.

Quale conseguenza di tali fattori, qualora gli investitori vendano le proprie Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni, e di conseguenza all'importo inizialmente investito nell'ambito dell'offerta al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni. È impossibile prevedere le *performance* future degli Indici di Riferimento sulla base dei rispettivi rendimenti storici. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente.

Si precisa che al verificarsi dell'Evento Azionario al terzo, al quarto oppure al quinto anno, le Obbligazioni diventeranno titoli a tasso fisso. In tal caso il prezzo di mercato secondario delle Obbligazioni potrà risentire in particolar modo delle fluttuazioni dei tassi di interesse.

2.12 Rischio connesso ad eventi di turbativa

È il rischio legato all'eventualità che durante la vita del titolo si verifichino eventi di natura straordinaria idonei ad incidere negativamente sul valore degli Indici di Riferimento. Gli Indici di Riferimento comprendono o fanno riferimento a molti titoli di tipo diverso. Lo *Sponsor* (come di seguito definito) di ciascun Indice di Riferimento si riserva il diritto di modificare la composizione del suo Indice di Riferimento e le modalità di calcolo del suo valore, qualora nel corso della vita dell'Obbligazione si verifichino relativamente ad uno o più Indici di Riferimento, eventi di natura straordinaria che incidano sul loro valore, senza modificare le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni. L'eventuale modifica può provocare una riduzione del valore o del rendimento delle Obbligazioni ed influire sul prezzo delle Obbligazioni medesime.

Gli Indici di Riferimento potrebbero non essere più disponibili o potrebbero non essere calcolati regolarmente in caso di eventi quali guerre, disastri naturali, cessata pubblicazione dell'indice, ovvero sospensione o interruzione delle negoziazioni di uno o più titoli su cui si basa l'Indice di Riferimento. Laddove si verificasse un Evento di Turbativa del Mercato, ovvero uno o più Indici di Riferimento non fossero più disponibili o non potessero essere calcolati regolarmente, Deutsche Bank AG, London Branch, svolge il ruolo di Agente per il Calcolo potrà determinare il livello dell'Indice di Riferimento o degli Indici di Riferimento in questione per una specifica Data di Osservazione Iniziale o Data di Osservazione Finale utilizzando un metodo di valutazione alternativo, secondo le modalità indicate nella presente Nota Informativa, e comunque agendo in buona fede. In genere i metodi di valutazione alternativi sono studiati per produrre un valore analogo al valore risultante dall'applicazione del metodo di calcolo originario dell'Indice di Riferimento. Tuttavia è improbabile che l'utilizzazione di un metodo di valutazione alternativo produca un valore identico a quello risultante dall'applicazione del metodo di calcolo originario. Qualora si ricorra a un metodo alternativo per determinare il valore degli Indici di Riferimento, il valore delle Obbligazioni, ovvero il relativo tasso di rendimento, potranno essere inferiori al valore che avrebbero avuto altrimenti.

Si veda il Capitolo 4, Paragrafi 4.7.3, 4.7.4 e 4.7.5 della Nota Informativa.

2.13 Rischio connesso al regime fiscale

I valori netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni, sono stati calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di approvazione della presente Nota Informativa.

Non è possibile prevedere se l'attuale regime fiscale sulla base del quale i valori netti relativi al rendimento ed al tasso di interesse applicabili alla data di approvazione della presente Nota Informativa sarà soggetto a modifiche

durante la vita dell'Obbligazioni, pertanto, in caso di modifiche, durante la vita delle Obbligazioni, i valori netti indicati con riferimento alle Obbligazioni possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente pagabili alle Obbligazioni alle rispettive date di pagamento.

A tale proposito, il Capitolo 4, Paragrafo 4.14, che segue, riporta una breve descrizione del regime fiscale proprio della sottoscrizione, dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di approvazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

2.14 Esempificazione dei rendimenti

2.14 (a) Metodo di valutazione delle Obbligazioni

Alla data di valutazione del 24 aprile 2008, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni poteva essere scomposto, sotto il profilo finanziario, nelle componenti di seguito riportate, riferite al taglio di Euro 1.000 e su base percentuale.

Valore componente obbligazionaria	884,20	88,42%
Di cui: valore della componente relativa agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario	0,00 ⁶	0,00%
Valore componente derivata	81,80	8,18%
Commissione media di collocamento	34,00	3,40%
Di cui: costi legati agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario	0,00	0,00%
Prezzo di emissione	1.000,00	100,00%

Il valore totale della componente derivativa è stato determinato sulla base delle condizioni di mercato del 24 aprile 2008 sulla base di Simulazioni di tipo Montecarlo⁷, utilizzando una volatilità⁸ media su base annua del 26,00% per i cinque Indici azionari ed un tasso *risk free*⁹ del 4,47%.

Il valore totale della componente obbligazionaria è stato determinato attualizzando il valore delle cedole a tasso fisso corrisposte annualmente e del capitale corrisposto a scadenza, sulla base dei fattori di sconto calcolati sulla curva *risk free*¹⁰.

Si informano gli investitori che in data 8 marzo 2010, il prezzo di apertura delle Obbligazioni, negoziate su Euro TLX, era pari ad Euro 101,65. Ulteriori informazioni sui prezzi delle Obbligazioni possono essere ottenuti sul seguente sito internet: www.posteitaliane.it.

L'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank non si assumono alcuna responsabilità in merito alle informazioni riguardanti i prezzi delle Obbligazioni, negoziate su Euro TLX, come pubblicati sul predetto sito internet.

2.14 (b) Descrizione degli Scenari

Si riportano qui di seguito i cinque possibili scenari che possono verificarsi, elaborati tenendo conto che, alla data della presente Nota Informativa, la prima cedola a tasso fisso è già stata pagata, ordinati in senso crescente, dal meno favorevole al più favorevole per gli investitori, tenendo conto del rendimento effettivo lordo a scadenza delle Obbligazioni ed assumendo un prezzo di acquisto pari a 1.000 euro (in merito alla formula utilizzata per il calcolo del tasso interno di rendimento, si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.9).

I SCENARIO – La situazione meno favorevole per gli investitori

La situazione meno favorevole per gli investitori si manifesta se l'Evento Azionario non si verifica in nessuno degli anni dal terzo al sesto: gli Interessi complessivi lordi corrisposti al sottoscrittore, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle sole Cedole a Tasso Fisso, come risulta dalla seguente tabella:

Anno	Cedola a	Cedola Aggiuntiva Eventuale	Interessi complessivi
------	----------	-----------------------------	-----------------------

⁶ Il valore della componente relativa agli accordi di acquisto dei Titoli sul mercato secondario viene espresso come zero (0) in quanto non quantificabile utilizzando i modelli matematici comunemente adoperati dagli operatori del mercato di riferimento, ivi inclusi l'Emittente e Poste Italiane. Ne consegue che tale valore risulta incorporato nella componente obbligazionaria del prezzo, calcolata sulla base del merito creditizio dell'Emittente, e non può essere individuato come voce autonoma.

⁷ Per **Simulazioni di tipo Montecarlo** si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

⁸ Per **Volatilità** si intende la misura dell'oscillazione del valore di un'attività finanziaria intorno alla propria media.

⁹ Per **Tasso Risk Free** si intende il rendimento di un investimento che viene offerto da uno strumento finanziario che non presenta caratteristiche di rischiosità. Il tipico esempio di rendimenti privi di rischio è fornito dai rendimenti dei Titoli di Stato che vengono, in genere, considerati come privi di rischio di insolvenza del debitore.

¹⁰ La **Curva risk free** rappresenta i tassi di interesse, relativi alle diverse scadenze temporali, associati ad attività prive di rischio.

	Tasso Fisso	(soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		annui
2010	5,05%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,05%
2011	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2012	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2013	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2014	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 8,25%	Solo aggiuntivi: 0,00%		Complessivi: 8,25%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				1,329%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹¹				1,163%

II SCENARIO – Una situazione intermedia per gli investitori

Se l'Evento Azionario si verifica al terzo anno gli Interessi complessivi lordi corrisposti agli investitori, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalla somma delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al terzo, quarto, quinto e sesto anno di vita delle Obbligazioni, come risulta dalla seguente tabella:

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	5,05%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,05%
2011	0,80%	L'Evento Azionario si verifica	6,15%	6,95%
2012	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
2013	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
2014	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 8,25%	Solo aggiuntivi: 24,60%		Complessivi: 32,85%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				6,130%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹²				5,364%

III SCENARIO – Un'ulteriore situazione intermedia per gli investitori

Se l'Evento Azionario non si verifica al terzo anno e si verifica al quarto anno, gli Interessi complessivi lordi corrisposti agli investitori, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e dalla somma delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al quarto, al quinto e al sesto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella seguente tabella:

¹¹ Attualmente pari al 12,50%.

¹² Attualmente pari al 12,50%.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	5,05%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,05%
2011	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2012	0,80%	L'Evento Azionario si verifica	13,00%	13,80%
2013	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
2014	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 8,25%	Solo aggiuntivi: 25,30%		Complessivi: 33,55%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				6,193%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹³				5,419%

IV SCENARIO – Un'altra situazione intermedia per gli investitori

Se l'Evento Azionario non si verifica né al terzo anno, né al quarto anno e si verifica al quinto anno, gli Interessi complessivi lordi corrisposti agli investitori, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e delle Cedole Aggiuntive Eventuali pagate al quinto e sesto anno di vita delle Obbligazioni come illustrato nella seguente tabella:

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	5,05%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,05%
2011	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2012	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2013	0,80%	L'Evento Azionario si verifica	20,15%	20,95%
2014	0,80%	L'Evento Azionario non è rilevante	6,15%	6,95%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 8,25%	Solo aggiuntivi: 26,30%		Complessivi: 34,55%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				6,228%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁴				5,449%

V SCENARIO – La situazione più favorevole per gli investitori

Se l'Evento Azionario non si verifica né al terzo anno né al quarto anno né al quinto anno, ma si verifica al sesto anno, gli Interessi complessivi lordi corrisposti agli investitori, in tale circostanza, saranno dati dalla somma delle Cedole a Tasso Fisso e da una Cedola Aggiuntiva Eventuale pagata al sesto anno di vita delle Obbligazioni, come illustrato nella seguente tabella:

¹³ Attualmente pari al 12,50%.

¹⁴ Attualmente pari al 12,50%.

Anno	Cedola a Tasso Fisso	Cedola Aggiuntiva Eventuale (soggetta al verificarsi dell'Evento Azionario)		Interessi complessivi annui
2010	5,05%	L'Evento Azionario non è rilevante	Non prevista	5,05%
2011	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2012	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2013	0,80%	L'Evento Azionario non si verifica	0,00%	0,80%
2014	0,80%	L'Evento Azionario si verifica	27,60%	28,40%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 8,25%	Solo aggiuntivi: 27,60%		Complessivi: 35,85%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO ANNUO				6,235%
RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO AL NETTO DELLA RITENUTA FISCALE¹⁵				5,455%

2.15 Simulazione retrospettiva

La seguente simulazione retrospettiva tiene conto delle caratteristiche delle Obbligazioni alla Data di Emissione e pertanto tiene conto anche del pagamento della prima cedola, già avvenuto alla data della presente Nota Informativa.

A titolo meramente esemplificativo si riporta di seguito una simulazione retrospettiva effettuata, sulla base dell'andamento dei Valori di riferimento di ciascuno degli Indici di Riferimento, ipotizzando che le Obbligazioni «Deutsche Bank 2008/2014 "Reload3 BancoPosta III collocamento 2008" legate all'andamento di cinque Indici azionari internazionali» siano state emesse il 24 aprile 2002 e siano scadute il 24 aprile 2008.

Si avverte sin da ora l'investitore che l'andamento storico dei valori di riferimento utilizzati per le simulazioni non è necessariamente indicativo del futuro andamento degli stessi. La simulazione retrospettiva di seguito riportata non può e non deve essere quindi considerata come una garanzia e/o indicazione di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

Dalla simulazione effettuata prendendo le serie storiche dei "Valori di Riferimento" ricavate da Bloomberg per ciascuno degli Indici di Riferimento, è emerso che l'Evento Azionario si è verificato al quarto anno quando nessuno degli Indici di Riferimento ha subito un deprezzamento superiore al 10% rispetto al valore iniziale fino a tale data.

Ammontare Interessi lordi pagati annualmente			
Data di Regolamento	L'Evento Azionario si è verificato al quarto anno		
24 aprile 2002			
Data Pagamento Interessi	Interessi fissi	Interessi aggiuntivi eventuali	Interessi complessivi annui
24 aprile 2003	5,05%	n.a.	5,05%
24 aprile 2004	5,05%	n.a.	5,05%
24 aprile 2005	0,80%	0,00%	0,80%
24 aprile 2006	0,80%	13,00%	13,80%
24 aprile 2007	0,80%	6,15%	6,95%
24 aprile 2008	0,80%	6,15%	6,95%
TOTALE INTERESSI NOMINALI A SCADENZA	Solo fissi: 13,30%	Solo aggiuntivi: 25,30%	Complessivi: 38,60%
Rendimento effettivo annuo lordo	6,288%		
Rendimento effettivo annuo netto*	5,518%		

¹⁵ Attualmente pari al 12,50%.

Indici di Riferimento	D.J. Euro STOXX 50; Standard & Poor's 500; NIKKEI 225; Swiss Market Index; Hang Seng Index.
-----------------------	---

AVVERTENZA: l'andamento storico dei valori di riferimento degli indici suddetti non è necessariamente indicativo del futuro andamento dei medesimi, in particolare considerando le attuali condizioni di mercato, caratterizzate da un'instabilità e una volatilità molto elevate, per cui la suddetta simulazione ha un valore puramente esemplificativo e non costituisce garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento (si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.7.4, "Indici di Riferimento" per una descrizione dettagliata dell'andamento storico degli Indici di Riferimento).

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione

L'Emittente o una o più delle società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, ritiene che provvederà alla copertura dei rispettivi impegni relativamente alle Obbligazioni, acquistando o vendendo tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: titoli che compongono gli Indici di Riferimento, azioni, opzioni o *futures* sugli Indici di Riferimento o sui titoli che compongono gli Indici di Riferimento, ovvero altri strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono. L'Emittente prevede, inoltre, di modificare la propria copertura anche attraverso l'acquisto o la vendita dei predetti strumenti, in qualsiasi momento e di volta in volta, nonché di cancellare la propria copertura attraverso l'acquisto o l'offerta dei predetti strumenti, il che potrebbe avvenire in coincidenza con una qualsiasi Data di Osservazione Finale o prima di una qualsiasi di esse. L'Emittente può inoltre sottoscrivere, modificare e cancellare operazioni di copertura relativamente ad altre Obbligazioni indicizzate i cui rendimenti siano collegati a uno o più Indici di Riferimento. Ciascuna di queste attività di copertura può influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni. È possibile che l'Emittente o le società del Gruppo Deutsche Bank possano ottenere rendimenti elevati relativamente alle loro attività di copertura mentre il valore delle Obbligazioni potrebbe diminuire.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono inoltre procedere alla negoziazione di uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento o strumenti collegati agli Indici di Riferimento o ai titoli che li compongono per altri conti affidati alla loro gestione, ovvero per facilitare le operazioni, in nome o per conto di clienti. Tutte queste attività delle altre società del Gruppo Deutsche Bank possono influire sul livello degli Indici di Riferimento – direttamente o indirettamente, influenzando il prezzo dei titoli che li compongono – e, pertanto, influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

L'Emittente può inoltre emettere, ed il Gruppo Deutsche Bank o le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono anche emettere e sottoscrivere, altri titoli, strumenti finanziari o derivati i cui rendimenti siano collegati alle variazioni del livello degli Indici di Riferimento relativamente a uno o più titoli che compongono gli Indici di Riferimento. Introducendo in tal modo prodotti concorrenti sul mercato, l'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank possono influire negativamente sul valore delle Obbligazioni.

Il Regolamento del Prestito, come contenuto nel presente Prospetto, non prevede restrizioni alla capacità dell'Emittente o di società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank di acquistare o vendere, in tutto o in parte, i titoli che compongono gli Indici di Riferimento o gli strumenti ad essi collegati.

L'Emittente e le altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono, oggi o in futuro, collaborare con gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento, ad esempio erogando prestiti a tali società o investendovi del capitale, ovvero offrendo loro servizi di consulenza. Tali servizi potrebbero comprendere servizi di consulenza in materia di fusioni e acquisizioni. Tali attività possono dare luogo a un conflitto tra gli obblighi dell'Emittente o di altre società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank e gli interessi degli investitori titolari delle Obbligazioni (gli **Obbligazionisti**). Inoltre l'Emittente, o una o più società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank, possono avere pubblicato oppure possono pubblicare in futuro studi e ricerche relativamente ad alcuni o a tutti gli emittenti dei titoli compresi negli Indici di Riferimento. Tutte queste attività svolte dall'Emittente o da società appartenenti al Gruppo Deutsche Bank possono influire sul livello degli Indici di Riferimento e, pertanto, sulla soddisfazione o meno della condizione per l'Evento Azionario relativamente a qualsiasi Data di Pagamento, a decorrere dalla Data di Pagamento prevista per il 21 luglio 2011.

Deutsche Bank AG, London Branch è l'Agente per il Calcolo delle Obbligazioni. Nelle vesti dell'Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, Deutsche Bank AG, London Branch ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni, utilizzando una metodologia coerente con quella descritta dettagliatamente al Capitolo 4, Paragrafo 4.7 della Nota Informativa. Ciò potrebbe influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni e porre l'Agente per il Calcolo in una situazione di conflitto d'interesse.

3.2 Considerando che, alla data della presente Nota Informativa Deutsche Bank AG, London Branch, che è altresì l'Emittente, svolge il ruolo di *Price Maker*, come descritto nel precedente Paragrafo 2.4, esso può riacquistare le Obbligazioni sul mercato secondario. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato dal fatto che il *Price Maker* sia l'Emittente medesimo. Si precisa che, durante la vita delle Obbligazioni, il *Price Maker* potrà essere sostituito o

**affiancato da ulteriori *Price Makers* nominati da Poste Italiane durante la vita delle Obbligazioni.
Ragioni dell'Offerta ed impiego dei proventi**

I proventi netti derivanti dall'offerta delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa, pari ad Euro 791.314.000, sono stati utilizzati dall'Emittente per le finalità generali previste nell'oggetto sociale di cui all'Atto Costitutivo, ivi inclusa ogni operazione bancaria.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Tipo e classe degli strumenti finanziari oggetto della quotazione

Il Prestito Obbligazionario è denominato «Deutsche Bank 2008/2014 “Reload3 BancoPosta *III collocamento 2008*” legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali» ed è costituito da 791.314 Obbligazioni al portatore emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 cadauna di pari valore nominale.

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento annuale di una Cedola a Tasso Fisso per ciascun annuo residuo, e al terzo, quarto, quinto e sesto anno di vita, al possibile pagamento di una Cedola Aggiuntiva Eventuale, correlata all’andamento di cinque Indici azionari internazionali.

Esse, pertanto, permettono all’investitore di avvantaggiarsi, percependo le Cedole Aggiuntive Eventuali, sia dei rialzi dell’attività borsistica a livello mondiale, sia di un parziale ribasso della stessa. In ogni caso, anche qualora la *performance* negativa dell’attività borsistica fosse tale da determinare il non verificarsi dell’Evento Azionario, è fatto salvo il rimborso del capitale, vale a dire del valore nominale.

Il Codice ISIN delle Obbligazioni è IT0006664137.

In particolare, le Obbligazioni sono titoli obbligazionari strutturati il cui rendimento è legato all’andamento di cinque Indici di Riferimento e il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale, senza alcuna deduzione di spesa, il 21 luglio 2014.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., via Mantegna, 6, 20154, Milano, Italia.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Deutsche Bank Aktiengesellschaft è costituita ai sensi delle leggi della Germania ed ha sede legale nella città di Francoforte sul Meno ed opera, ai fini della presente emissione, attraverso la propria London Branch, con sede in Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB, Regno Unito.

Le Obbligazioni sono state create ed emesse in Inghilterra. Fatto salvo quanto concerne la forma e i diritti degli Obbligazionisti scaturenti dall’Accordo di Agenzia tra l’Emittente e l’Agente per il Pagamento di cui all’articolo 22 del Regolamento, le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario, il quale è regolato dalla legge italiana nonché soggetto ai benefici e ai diritti propri della stessa.

L’autorità giudiziaria di Milano, avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L’assoggettamento dell’Emittente alla giurisdizione non esclusiva dell’autorità giudiziaria di Milano non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo.

4.3 Forma e regime di circolazione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dei confini della Repubblica Italiana (in Inghilterra) e rappresentati da un’Obbligazione in forma globale permanente (**l’Obbligazione Globale Permanente**).

Le Obbligazioni sono depositate presso il sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e, per tutto il periodo in cui lo resteranno, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l’Emittente e l’Agente per il Pagamento, salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all’esercizio dei diritti rappresentati dall’Obbligazione. La

titolarità giuridica delle Obbligazioni, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono denominate in Euro.

4.5 Ranking degli strumenti finanziari

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell'Emittente non garantita, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Ne consegue che il credito degli investitori verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti, non privilegiati e non subordinati dell'Emittente.

4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni incorporano i diritti e i benefici previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria (rimborso del capitale a scadenza e pagamento degli interessi alle date stabilite).

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti concernenti le Obbligazioni saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa, mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html. L'Emittente non ha alcun diritto di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni. L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le Obbligazioni del presente Prestito Obbligazionario, nel rispetto della vigente normativa applicabile.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, intrattenuto presso gli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo a tale Data di Scadenza, senza che l'investitore abbia diritto di ricevere alcun interesse aggiuntivo.

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle “*United States persons*” sarà apposta sulle Obbligazioni:

“Qualunque “*United States Person*” (come definita nell'*Internal Revenue Code of the United States*) che sia portatore delle Obbligazioni sarà soggetto alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d'America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell'*Internal Revenue Code*”.

Le Sezioni dell'*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono, tra l'altro, che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni offerta, trasferimento, o pagamento con riferimento alle Obbligazioni.

4.7 Tasso di interesse

4.7.1 Data di godimento e scadenza degli interessi

Le Obbligazioni avranno durata di 6 anni, dal 21 luglio 2008 (la **Data di Godimento**) fino al 21 luglio 2014 (la **Data di Scadenza**).

4.7.2 Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

Il diritto al pagamento degli Interessi (come definiti al seguente Paragrafo 4.7.3) si prescrive decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti esigibili. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

La prescrizione del diritto di esigere il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale è a beneficio dell'Emittente.

4.7.3 Descrizione del tasso di interesse

Le Obbligazioni maturano interessi annuali (gli **Interessi**) il 21 luglio di ciascun anno, dal 2009¹⁶ al 2014 (ciascuna una **Data di Pagamento**), che comprendono una Cedola a Tasso Fisso e, il 21 luglio di ciascun anno dal 2011 al 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale, a condizione del verificarsi dell'Evento Azionario, come descritto nel presente Paragrafo 4.7.3.

Qualora una Data di Pagamento non coincida con un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto (il **Giorno Lavorativo Bancario**), il pagamento degli Interessi verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che l'investitore abbia diritto ad Interessi aggiuntivi.

Il pagamento degli Interessi delle Obbligazioni sarà effettuato mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, intrattenuto presso gli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di Interessi o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale descritta nel Paragrafo 4.15. In ogni caso tutti i pagamenti di interesse e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa, il soggetto incaricato di effettuare il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni (l'Agente per il Pagamento) è Deutsche Bank AG, London Branch, e Deutsche Bank S.p.A. (l'Agente locale per il Pagamento).

Interessi annuali fissi

Le Obbligazioni pagheranno una **Cedola a Tasso Fisso** pari al 5,05% del valore nominale dell'Obbligazione il 21 luglio 2009¹⁷ e 2010 e pari allo 0,80% del valore nominale dell'Obbligazione il 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014.

La tabella che segue indica l'ammontare di ciascuna Cedola a Tasso Fisso, sia lorda che netta (*), pagata annualmente alla relativa Data di Pagamento.

Anni	Cedola a Tasso Fisso lorda	Cedola a Tasso Fisso netta (*)
2010	5,05%	4,42%
2011	0,80%	0,70%
2012	0,80%	0,70%
2013	0,80%	0,70%
2014	0,80%	0,70%
Rendimento Effettivo Annuo Lordo		1,329%
Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)		1,163%

(*) *al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.*

Per una descrizione completa delle modalità del calcolo del rendimento effettivo annuo lordo e netto si rinvia al paragrafo 4.9.

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è indipendente da qualsiasi evento inerente o relativo agli Indici di Riferimento, e in tal senso differisce dalla corresponsione della Cedola Aggiuntiva Eventuale condizionata al verificarsi dell'Evento Azionario.

Interessi aggiuntivi eventuali soggetti al verificarsi dell'Evento Azionario

¹⁶ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa tale cedola è già stata pagata.

¹⁷ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa tale cedola è già stata pagata.

Oltre alle Cedole a Tasso Fisso, in data 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014 le Obbligazioni potranno fruttare una **Cedola Aggiuntiva Eventuale**, nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito, di importo indicato nelle successive tabelle.

L'**Evento Azionario** è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (come di seguito definito) e relativamente a ciascuno degli Indici azionari: Nikkei 225[®], Dow Jones Euro STOXX 50[®], Standard & Poor's 500[®], Swiss Market Index[®], Hang Seng Index[®] (gli **Indici di Riferimento** e ciascuno singolarmente l'**Indice di Riferimento**), della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{0,i}} \geq 90\%$$

dove:

Spot_{t,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell'Indice di Riferimento i-esimo, rilevato in data 25, 26 e 27 giugno (ciascuna la **Data di Osservazione Finale**) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{0,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Indice di Riferimento i-esimo (come di seguito definito) rilevati in data 21, 22 e 23 luglio 2008 (ciascuna la **Data di Osservazione Iniziale**);

i = l'iesimo Indice di Riferimento, indicando con i=1 il Nikkei 225[®], i=2 il Dow Jones Euro STOXX 50[®], i=3 lo Standard & Poor's 500[®], i=4 lo Swiss Market Index[®], i=5 l'Hang Seng Index[®];

t = anno 2011, 2012, 2013 e 2014 (ciascuno l'**Anno di Riferimento**).

La tabella che segue indica il Valore di Riferimento di ciascun Indice di Riferimento i alla Data di Osservazione Iniziale ed il valore che ciascun Indice di Riferimento i dovrà raggiungere affinché possa considerarsi verificato l'Evento Azionario. Inoltre nel paragrafo 4.7.4 sono riportati gli andamenti storici degli Indici di Riferimento fino al 19 febbraio 2010.

Indice di Riferimento i	Valore di Riferimento dell'Indice di Riferimento i alle Date di Osservazione Iniziali	Valore che l'Indice di Riferimento dovrà raggiungere affinché l'Evento Azionario possa considerarsi verificato.
Nikkei 225 [®]	13367,07	12030,36
Dow Jones Euro STOXX 50 [®] Index	3349,22	3014,30
Standard & Poor's 500 [®] Index	1273,06	1145,76
Swiss Market Index (SMI [®])	6946,24	6251,61
Hang Seng Index [®]	22731,64	20458,48

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato dallo **Sponsor** (come di seguito definito) a ciascuna Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Osservazione Finale.

In base alla formula sopra descritta, per poter conseguire, dal terzo anno in poi, una Cedola Aggiuntiva Eventuale ulteriore rispetto alle Cedole a Tasso Fisso corrisposte annualmente, la media aritmetica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, rilevati annualmente alle tre Date di Osservazione Finale, non dovrà subire un

deprezzamento superiore al 10% rispetto alla media aritmetica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento rilevati alle tre Date di Osservazione Iniziale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2011, 2012, 2013 e 2014) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% lordo del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2011):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda	Cedola Aggiuntiva Eventuale netta (*)
2010	0%	0%
2011	6,15%	5,38%
2012	6,15%	5,38%
2013	6,15%	5,38%
2014	6,15%	5,38%
Rendimento Effettivo Annuo Lordo		6,130%
Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)		5,364%

(*) al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'Interesse complessivo lordo che pagherà l'Obbligazione sarà pari al 6,95%¹⁸ per ciascuno degli Anni di Riferimento 2011, 2012, 2013 e 2014. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2011, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2011, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2012 o negli anni successivi affinché possa essere pagata la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà per l'Anno di Riferimento 2012 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 13,00% del valore nominale e per gli Anni di Riferimento 2013 e 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella:

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2012):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda	Cedola Aggiuntiva Eventuale netta (*)
2010	0%	0%
2011	0%	0%
2012	13,00%	11,38%
2013	6,15%	5,38%
2014	6,15%	5,38%
Rendimento Effettivo Annuo Lordo		6,193%
Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)		5,419%

(*) al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, l'Interesse complessivo lordo che pagherà l'Obbligazione per l'Anno di Riferimento 2012 sarà pari al 13,80%¹⁹, mentre, per gli Anni di Riferimento 2013 e 2014, sarà pari al 6,95%. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2012, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi.

¹⁸ Detta percentuale è composta dal 6,15% riferito alla Cedola Aggiuntiva Eventuale più lo 0,80% riferito alla Cedola a Tasso Fisso.

¹⁹ Detta percentuale è composta dal 13,00% riferito alla Cedola Aggiuntiva Eventuale più lo 0,80% riferito alla Cedola a Tasso Fisso.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2012, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2013 o 2014 affinché le Obbligazioni paghino la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà per l'Anno di Riferimento 2013 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 20,15% del valore nominale e per l'Anno di Riferimento 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella:

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2013):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda	Cedola Aggiuntiva Eventuale netta (*)
2010	0%	0%
2011	0%	0%
2012	0%	0%
2013	20,15%	17,63%
2014	6,15%	5,38%
Rendimento Effettivo Annuo Lordo		6,228%
Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)		5,449%

(*) al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, l'Interesse complessivo lordo che pagherà l'Obbligazione per l'Anno di Riferimento 2013 sarà pari al 20,95%²⁰, mentre, per l'Anno di Riferimento 2014, sarà pari al 6,95%. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2013, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento successivo.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2013, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2014 affinché le Obbligazioni paghino la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà per l'Anno di Riferimento 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 27,60% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella:

Cedola Aggiuntiva Eventuale (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2014):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda	Cedola Aggiuntiva Eventuale netta (*)
2010	0%	0%
2011	0%	0%
2012	0%	0%
2013	0%	0%
2014	27,60%	24,15%
Rendimento Effettivo Annuo Lordo		6,235%
Rendimento Effettivo Annuo Netto (*)		5,455%

(*) al netto dell'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, l'Interesse complessivo lordo che pagherà l'Obbligazione per l'Anno di Riferimento 2014 sarà pari al 28,40%²¹.

²⁰ Detta percentuale è composta dal 20,15% riferito alla Cedola Aggiuntiva Eventuale più lo 0,80% riferito alla Cedola a Tasso Fisso.

²¹ Detta percentuale è composta dal 27,60% riferito alla Cedola Aggiuntiva Eventuale più lo 0,80% riferito alla Cedola a Tasso Fisso.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2014, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%.

Nel caso, quindi, che l'Evento Azionario non si verifichi in alcuno degli Anni di Riferimento (2011, 2012, 2013 e 2014) per ciascun Anno di Riferimento la Cedola Aggiuntiva Eventuale sarà pari allo 0,00%.

Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determinato Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Iniziale da Differire**), detta Data di Osservazione Iniziale da Differire si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (**Data di Osservazione Iniziale Differita**) che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Iniziale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per ciascuno degli Indici di Riferimento potrà essere posticipata oltre il 6 agosto 2008. Qualora una Data di Osservazione Finale per un Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Finale da Differire**), detta Data di Osservazione Finale da Differire si intenderà posticipata per quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (**Data di Osservazione Finale Differita**) che non sia già una Data di Osservazione Finale o una Data di Osservazione Finale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Finale, per ciascun Indice di Riferimento, potrà essere posticipata oltre il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale è differita consecutivamente al 6 agosto 2008 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento nel caso di una Data di Osservazione Finale, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento a tale data utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel Paragrafo 4.7.5 che segue.

Per **Giorno di Negoziazione** si intende un giorno in cui ciascuno *Sponsor* (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito disciplinato).

4.7.4 Indici di Riferimento

Il rendimento delle Obbligazioni è legato all'andamento di cinque Indici di Riferimento: Nikkei 225[®], Dow Jones Euro STOXX 50[®], Standard & Poor's 500[®], Swiss Market Index[®] e Hang Seng Index[®] (gli **Indici di Riferimento** e, ciascuno singolarmente, un **Indice di Riferimento**) di seguito descritti, come pubblicati dal relativo *Sponsor*.

Per *Sponsor* si intende:

- con riferimento all'Indice Nikkei 225[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento all'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): STOXX Limited;
- con riferimento all'Indice Standard & Poor's 500[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGrawHill, Inc.;
- con riferimento all'Indice Swiss Market Index[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): SWX Swiss Exchange;
- con riferimento all'Indice Hang Seng Index[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" o in futuro qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): HSI Services Limited.

a) Nikkei 225[®]

È un Indice calcolato su una base ponderata del prezzo di 225 titoli azionari diffusi (i **Titoli di Riferimento**) quotati nella "First Section" del "Tokyo Stock Exchange", rappresentanti un ampio segmento dell'economia Giapponese e caratterizzati da elevata liquidità.

Nikkei 225® è di proprietà esclusiva della Nihon Keizai Shimbun, Inc. (NKS) e tutti i diritti, incluso il diritto d'autore e i diritti relativi a "Nikkei", "Nikkei Stock Average", "Nikkei Average" e "Nikkei 225" sono riservati a NKS.

La seguente tabella riporta i valori massimi, minimi (basati sui prezzi ufficiali di chiusura pubblicati giornalmente nel relativo periodo) e di chiusura dell'Indice Nikkei 225® per l'ultimo trimestre dell'anno 2004, per i quattro trimestri degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ed il valore all'8 marzo 2010.

Nikkei 225®			
CODICE REUTER .N225			
Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello minimo	Livello di chiusura²²
Ottobre – Dicembre 2004	11.488,76	10.659,15	11.488,76
Gennaio – Marzo 2005	11.966,69	11.238,37	11.668,95
Aprile – Giugno 2005	11.874,75	10.825,39	11.584,01
Luglio – Settembre 2005	13.617,24	11.565,99	13.574,30
Ottobre – Dicembre 2005	16.344,20	13.106,18	16.111,43
Gennaio – Marzo 2006	17.059,66	15.341,18	17.059,66
Aprile – Giugno 2006	17.563,37	14.218,60	15.505,18
Luglio – Settembre 2006	16.385,96	14.437,24	16.127,58
Ottobre – Dicembre 2006	17.225,83	15.725,94	17.225,83
Gennaio – Marzo 2007	18.215,35	16.642,25	17.287,65
Aprile – Giugno 2007	18.240,30	17.028,41	18.138,36
Luglio – Settembre 2007	18.261,98	15.273,68	16.785,69
Ottobre – Dicembre 2007	17.458,98	14.837,66	15.307,78
Gennaio – Marzo 2008	14.691,41	11.787,51	12.525,54
Aprile – Giugno 2008	14.489,44	12.656,42	13.481,38
Luglio – Settembre 2008	13.603,31	11.259,86	11.259,86
Ottobre – Dicembre 2008	11.368,26	7.162,90	8.859,56
Gennaio – Marzo 2009	9.239,24	7.054,98	8.109,53
Aprile – Giugno 2009	10.135,82	8.351,91	9.958,44
Luglio – Settembre 2009	10.639,71	9.050,33	10.133,23
Ottobre – Dicembre 2009	10.638,06	9.081,52	10.549,44
8 marzo 2010	10.982,10	10.401,04	10.585,92

²² Pari al valore di chiusura dell'Indice rilevato l'ultimo Giorno di Negoziazione per ciascun trimestre di riferimento.

L'Emittente ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con NKS, in base al quale, dietro corresponsione di un compenso sarà autorizzato ad usare l'Indice Nikkei 225[®] in connessione con l'Offerta delle Obbligazioni. NKS non ha alcun rapporto con l'Emittente eccetto per quanto concerne la concessione della licenza d'uso dell'Indice Nikkei 225[®] e dei relativi marchi commerciali. Alla data di approvazione della presente Nota Informativa il valore dell'Indice Nikkei 225[®] è rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index". La quotazione giornaliera dell'Indice è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (si veda anche il relativo *disclaimer* contenuto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario).

b) Dow Jones Euro STOXX 50[®]

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] è un Indice composto, alla data di approvazione della presente Nota Informativa, dai 50 titoli azionari a maggior capitalizzazione (**Blue Chips**) quotati nelle principali Borse dell'area Euro. L'Indice è stato sviluppato a decorrere dal 31 Dicembre 1991 con il valore iniziale di 1.000.

L'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] è pubblicato da STOXX Limited (**STOXX**) ed il nome dell'Indice è un marchio di DOW JONES & COMPANY, INC. (**Dow Jones**).

La seguente tabella riporta i valori massimi, minimi (basati sui prezzi ufficiali di chiusura pubblicati giornalmente nel relativo periodo) e di chiusura dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] per l'ultimo trimestre dell'anno 2004, per i quattro trimestri degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ed il valore all'8 marzo 2010.

Dow Jones Euro STOXX 50[®]			
CODICE REUTER .STOXX50E			
Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello minimo	Livello di chiusura²³
Ottobre – Dicembre 2004	2.955,11	2.734,37	2.951,24
Gennaio – Marzo 2005	3.114,54	2.924,01	3.055,73
Aprile – Giugno 2005	3.190,80	2.930,10	3.181,54
Luglio – Settembre 2005	3.429,42	3.170,06	3.428,51
Ottobre – Dicembre 2005	3.616,33	3.241,14	3.578,93
Gennaio – Marzo 2006	3.874,61	3.532,68	3.853,74
Aprile – Giugno 2006	3.890,94	3.408,02	3.648,92
Luglio – Settembre 2006	3.899,41	3.492,11	3.899,41
Ottobre – Dicembre 2006	4.140,66	3.880,14	4.119,94
Gennaio – Marzo 2007	4.272,32	3.906,15	4.181,03
Aprile – Giugno 2007	4.556,97	4.189,55	4.489,77
Luglio – Settembre 2007	4.557,57	4.062,33	4.381,71
Ottobre – Dicembre 2007	4.489,79	4.195,58	4.399,72
Gennaio – Marzo 2008	4.339,23	3.431,82	3.628,06
Aprile – Giugno 2008	3.882,28	3.340,27	3.352,81
Luglio – Settembre 2008	3.445,66	3.000,83	3.038,20
Ottobre – Dicembre 2008	3.113,83	2.165,91	2.447,62
Gennaio – Marzo 2009	2.578,43	1.809,98	2.071,13
Aprile – Giugno 2009	2.537,35	2.097,57	2.401,69
Luglio – Settembre 2009	2.899,12	2.281,47	2.872,63
Ottobre – Dicembre 2009	2.992,08	2.712,30	2.964,96
8 marzo 2010	3.017,85	2.631,64	2.879,29

²³ Pari al valore di chiusura dell'Indice rilevato l'ultimo Giorno di Negoziazione per ciascun trimestre di riferimento.

L'Emittente ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con STOXX e Dow Jones, in base al quale, dietro corresponsione di un compenso sarà autorizzato ad usare l'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] in connessione con l'Offerta delle Obbligazioni. STOXX e Dow Jones non hanno alcun rapporto con l'Emittente eccetto per quanto concerne la concessione della licenza d'uso dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] e dei relativi marchi commerciali. Alla data di approvazione della presente Nota Informativa il valore dell'Indice Dow Jones Euro STOXX 50[®] è rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index". La quotazione giornaliera dell'Indice è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore (si veda anche il relativo *disclaimer* contenuto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario).

c) Standard & Poor's 500[®]

L'Indice S&P 500[®] (codice dell'Indice "SPX") è disegnato per riflettere l'andamento del prezzo delle 500 maggiori società quotate negli Stati Uniti con riferimento a capitalizzazione, flottante e volume degli scambi.

L'Indice Standard & Poor's 500[®] è calcolato e pubblicato da Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGrawHill, Inc.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi (basati sui prezzi ufficiali di chiusura pubblicati giornalmente nel relativo periodo) e di chiusura dell'Indice S&P 500[®] per l'ultimo trimestre dell'anno 2004, per i quattro trimestri degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ed il valore all'8 marzo 2010.

Standard & Poor's 500[®]			
CODICE REUTER .SPX			
Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello minimo	Livello di chiusura²⁴
Ottobre – Dicembre 2004	1.213,55	1.094,81	1.211,92
Gennaio – Marzo 2005	1.225,31	1.163,75	1.180,59
Aprile – Giugno 2005	1.216,96	1.137,50	1.191,33
Luglio – Settembre 2005	1.245,04	1.194,44	1.228,81
Ottobre – Dicembre 2005	1.272,74	1.176,84	1.248,29
Gennaio – Marzo 2006	1.307,25	1.254,78	1.294,83
Aprile – Giugno 2006	1.325,76	1.223,69	1.270,20
Luglio – Settembre 2006	1.339,15	1.234,49	1.335,85
Ottobre – Dicembre 2006	1.427,09	1.331,32	1.418,30
Gennaio – Marzo 2007	1.459,68	1.374,12	1.420,86
Aprile – Giugno 2007	1.539,18	1.424,55	1.503,25
Luglio – Settembre 2007	1.553,08	1.406,70	1.526,75
Ottobre – Dicembre 2007	1.565,15	1.407,22	1.468,36
Gennaio – Marzo 2008	1.447,16	1.273,37	1.322,70
Aprile – Giugno 2008	1.426,63	1.278,38	1.280,00
Luglio – Settembre 2008	1.305,32	1.106,39	1.166,36
Ottobre – Dicembre 2008	1.161,06	752,44	903,25
Gennaio – Marzo 2009	934,70	676,53	797,87
Aprile – Giugno 2009	946,21	811,08	919,32
Luglio – Settembre 2009	1.071,66	879,13	1.057,08
Ottobre – Dicembre 2009	1.127,78	1.088,21	1.115,10
8 marzo 2010	1.150,23	1.056,74	1.138,50

L'Emittente ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con Standard & Poor's, in base al quale, dietro corresponsione di un compenso sarà autorizzato ad usare l'Indice S&P 500[®] in connessione con l'Offerta delle Obbligazioni. Standard & Poor's non ha alcun rapporto con l'Emittente eccetto per quanto concerne la concessione

²⁴ Pari al valore di chiusura dell'Indice rilevato l'ultimo Giorno di Negoziazione per ciascun trimestre di riferimento.

della licenza d'uso dell'Indice S&P 500® e dei relativi marchi commerciali. Alla data di approvazione della presente Nota Informativa il valore dell'Indice S&P 500® è rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index". La quotazione giornaliera dell'Indice è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore (si veda anche il relativo *disclaimer* contenuto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario).

d) Swiss Market Index (SMI®)

Lo Swiss Market Index (SMI®) è un indice calcolato come media ponderata in base alla capitalizzazione del prezzo dei 30 maggiori e più liquidi titoli azionari quotati sull'Electronic Bourse System di Zurigo. L'Indice SMI® è pubblicato dalla Swiss Exchange.

SMI® è di proprietà esclusiva della SWX Swiss Exchange.

Alla data della sua creazione, il 30 giugno 1988, lo SMI® aveva un valore base di 1.500,00.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi (basati sui prezzi ufficiali di chiusura pubblicati giornalmente nel relativo periodo) e di chiusura dell'Indice SMI® per l'ultimo trimestre dell'anno 2004, per i quattro trimestri degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ed il valore all'8 marzo 2010.

Swiss Market Index (SMI®)			
CODICE REUTER .SSMI			
Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello minimo	Livello di chiusura²⁵
Ottobre – Dicembre 2004	5.695,20	5.309,70	5.693,20
Gennaio – Marzo 2005	6.014,58	5.669,60	5.929,70
Aprile – Giugno 2005	6.294,15	5.840,55	6.253,08
Luglio – Settembre 2005	6.904,84	6.250,57	6.898,88
Ottobre – Dicembre 2005	7.619,96	6.820,43	7.583,93
Gennaio – Marzo 2006	8.064,02	7.628,56	8.023,30
Aprile – Giugno 2006	8.122,08	7.154,86	7.652,10
Luglio – Settembre 2006	8.425,91	7.461,34	8.425,91
Ottobre – Dicembre 2006	8.835,63	8.381,15	8.785,74
Gennaio – Marzo 2007	9.345,62	8.577,66	8.976,99
Aprile – Giugno 2007	9.531,46	8.956,31	9.209,36
Luglio – Settembre 2007	9.299,80	8.422,28	8.933,48
Ottobre – Dicembre 2007	9.218,28	8.125,42	8.484,46
Gennaio – Marzo 2008	8.339,81	6.774,26	7.224,31
Aprile – Giugno 2008	7.778,93	6.861,54	6.958,51
Luglio – Settembre 2008	7.337,73	6.500,13	6.654,89
Ottobre – Dicembre 2008	6.879,82	5.144,02	5.534,53
Gennaio – Marzo 2009	5.799,31	4.307,67	4.927,43
Aprile – Giugno 2009	5.521,84	4.974,20	5.403,97
Luglio – Settembre 2009	6.349,83	5.237,81	6.323,18
Ottobre – Dicembre 2009	6.608,52	6.150,17	6.545,91
8 marzo 2010	6.851,20	6.264,33	6.851,20

L'Emittente ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con SWX Swiss Exchange, in base al quale, dietro corresponsione di un compenso sarà autorizzato ad usare l'Indice SMI® in connessione con l'Offerta delle Obbligazioni. SWX Swiss Exchange non ha alcun rapporto con l'Emittente eccetto per quanto concerne la concessione della licenza d'uso dell'Indice SMI® e dei relativi marchi commerciali. Alla data di approvazione della presente Nota Informativa il valore dell'Indice SMI® è rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index". La quotazione giornaliera dell'Indice è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore (si veda anche il relativo *disclaimer* contenuto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario).

²⁵ Pari al valore di chiusura dell'Indice rilevato l'ultimo Giorno di Negoziazione per ciascun trimestre di riferimento.

e) **Hang Seng®**

L'Indice Hang Seng® è un Indice ponderato per capitalizzazione di Borsa che comprende 33 società rappresentanti circa il 70% della capitalizzazione totale dell'Hong Kong Stock Exchange. L'Indice Hang Seng® era stato sviluppato con un valore base pari a 100 al 31 luglio 1964.

L'Indice Hang Seng® è pubblicato e calcolato dalla HSI Services Limited sulla base di una licenza della Hang Seng Data Services Limited. Il nome e il marchio Hang Seng® è di proprietà della Hang Seng Data Services Limited.

La tabella riportata qui di seguito riporta i valori massimi, minimi (basati sui prezzi ufficiali di chiusura pubblicati giornalmente nel relativo periodo) e di chiusura dell'Indice Hang Seng® per l'ultimo trimestre dell'anno 2004, per i quattro trimestri degli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ed il valore all'8 marzo 2010.

Hang Seng Index®			
CODICE REUTER .HSI			
Periodo di rilevazione	Livello massimo	Livello minimo	Livello di chiusura²⁶
Ottobre – Dicembre 2004	14.266,38	12.818,10	14.230,14
Gennaio – Marzo 2005	14.237,42	13.386,99	13.516,88
Aprile – Giugno 2005	14.287,44	13.355,23	14.201,06
Luglio – Settembre 2005	15.466,06	13.964,47	15.428,52
Ottobre – Dicembre 2005	15.394,39	14.215,83	14.876,43
Gennaio – Marzo 2006	15.949,89	14.944,77	15.805,04
Aprile – Giugno 2006	17.301,79	15.234,42	16.267,62
Luglio – Settembre 2006	17.619,97	16.043,94	17.543,05
Ottobre – Dicembre 2006	20.001,91	17.606,53	19.664,72
Gennaio – Marzo 2007	20.821,05	18.664,88	19.800,93
Aprile – Giugno 2007	21.999,91	19.809,70	21.772,73
Luglio – Settembre 2007	27.142,47	20.387,13	27.142,47
Ottobre – Dicembre 2007	31.638,22	26.004,92	27.812,65
Gennaio – Marzo 2008	27.615,85	21.084,61	22.849,20
Aprile – Giugno 2008	26.262,13	22.042,35	22.102,00
Luglio – Settembre 2008	23.134,55	17.632,46	18.016,20
Ottobre – Dicembre 2008	18.211,11	11.015,84	14.387,50
Gennaio – Marzo 2009	15.563,31	11.344,58	13.576,00
Aprile – Giugno 2009	18.889,68	13.519,54	18.378,70
Luglio – Settembre 2009	21.768,51	17.254,63	20.955,30
Ottobre – Dicembre 2009	22.943,98	20.375,49	21.872,50
8 marzo 2010	22.416,67	19.550,89	21.196,90

L'Emittente ha stipulato un accordo di licenza d'uso non esclusivo con HSI Services Limited e Hang Seng Data Services Limited, in base al quale, dietro corresponsione di un compenso sarà autorizzato ad usare l'Indice Hang Seng® in connessione con l'Offerta delle Obbligazioni. HSI Services Limited e Hang Seng Data Services Limited non hanno alcun rapporto con l'Emittente eccetto per quanto concerne la concessione della licenza d'uso dell'Indice Hang Seng® e dei relativi marchi commerciali (si veda anche il relativo *disclaimer* contenuto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario).

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa il valore dell'Indice Hang Seng® è rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index". La quotazione giornaliera dell'Indice è reperibile anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

²⁶ Pari al valore di chiusura dell'Indice rilevato l'ultimo Giorno di Negoziazione per ciascun trimestre di riferimento.

I valori degli Indici di Riferimento sono ad oggi reperibili anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Gli *Sponsor* non danno alcuna garanzia in merito all'accuratezza e completezza dell'Indice di Riferimento pubblicato e non sono responsabili per eventuali errori o omissioni del rispettivo Indice di Riferimento e dei dati in esso inclusi né sono responsabili per eventuali interruzioni nella pubblicazione dell'Indice di Riferimento. Gli *Sponsor* non hanno alcuna obbligazione e non assumono alcuna responsabilità nei confronti dei sottoscrittori e successivi acquirenti delle Obbligazioni o di qualsiasi altro terzo per quanto riguarda le Obbligazioni e per qualsiasi danno diretto o indiretto che gli Obbligazionisti od altri terzi possano subire. L'utilizzo degli Indici di Riferimento da parte dell'Agente per il Calcolo non costituisce in alcun modo una garanzia da parte dei relativi *Sponsor* della commerciabilità e della redditività delle Obbligazioni, e non costituisce una sollecitazione all'investimento nelle Obbligazioni da parte dei relativi *Sponsor*.

Le informazioni ivi contenute con riferimento a ciascun Indice di Riferimento riflettono le linee di condotta adottate da ciascun *Sponsor* (come di seguito definito) dell'Indice di Riferimento e sono soggette alle modifiche apportate loro da parte dello stesso *Sponsor*. Il relativo o i relativi *Sponsor* dell'Indice di Riferimento sono titolari dei diritti d'autore e di ogni altro diritto inerente il rispettivo Indice di Riferimento. Lo *Sponsor* dell'Indice di Riferimento non è obbligato a continuare la pubblicazione, e può cessare la pubblicazione, del proprio Indice di Riferimento. Le conseguenze successive all'eventuale cessazione da parte di uno *Sponsor* nella pubblicazione di un Indice di Riferimento sono descritte di seguito.

Informazioni aggiornate inerenti il valore di mercato degli Indici di Riferimento sono reperibili presso i relativi *Sponsor* e tramite numerose fonti pubbliche di informazione. L'Emittente non effettua alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza o alla completezza delle fonti di informazione pubblicate sugli Indici di Riferimento. Ciascuno degli Indici di Riferimento è determinato, costituito e calcolato dal proprio *Sponsor* senza alcuna considerazione per le Obbligazioni oggetto della presente Offerta.

Fin dalla loro creazione, ciascuno degli Indici di Riferimento ha sperimentato fluttuazioni significative. Ogni indicazione storica al rialzo o al ribasso dell'andamento del livello di chiusura di ciascun Indice di Riferimento non costituisce un'indicazione che tale Indice di Riferimento con maggiore o minore probabilità possa subire un aumento o un decremento in qualsiasi momento durante la vita delle Obbligazioni. Risulta infatti impossibile prevedere se il prezzo delle componenti di un Indice di Riferimento subirà un rialzo o un ribasso e si consiglia di non prendere i valori storici di ciascuno degli Indici di Riferimento come indicativi dell'andamento futuro. L'Emittente non può fornire alcuna assicurazione che la futura *performance* di ciascuno degli Indici di Riferimento o dei relativi componenti produrrà la corresponsione agli Obbligazionisti di un ammontare di interessi superiore al valore della Cedola a Tasso Fisso. L'Emittente non formula alcuna dichiarazione con riferimento al futuro andamento degli Indici di Riferimento.

L'Emittente e le società del Gruppo Deutsche Bank non assumono nessuna responsabilità relativa al calcolo, al mantenimento o alla pubblicazione di alcuno tra gli Indici di Riferimento e non assumono nessuna di tali responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni in alcuno degli Indici di Riferimento.

AVVERTENZA: si evidenzia che gli andamenti storici degli Indici di Riferimento sopra riportati non sono necessariamente indicativi degli andamenti futuri degli stessi.

4.7.5 Eventi di Turbativa del mercato

Per Evento di Turbativa del Mercato s'intende il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell'Indice di Riferimento (i **Titoli dell'Indice di Riferimento**), di uno dei seguenti eventi nella relativa Borsa²⁷:

- (a) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni di Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento nei rispettivi mercati primari, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;
- (b) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni in opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni

²⁷ Per Borsa s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni Borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo Sponsor, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

- (c) ogni evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere quotazioni relativamente a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, o opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa; o
- (d) la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una Borsa ove siano quotati i Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, del valore dell'Indice di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale Borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale Borsa almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale Borsa in tale giorno lavorativo e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della Borsa di ordini da eseguire su tale Borsa alla chiusura del giorno lavorativo. Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazione delle opzioni o dei contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a qualsiasi dei Titoli dell'Indice di Riferimento non costituisce un Evento di Turbativa del Mercato.

Una assenza di negoziazioni nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell'Indice di Riferimento, o su cui opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ad un Titolo dell'Indice di Riferimento sono negoziati non include i tempi in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.

Una sospensione o limitazione alle negoziazioni di un Titolo dell'Indice di Riferimento o di opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell'Indice di Riferimento o tali contratti, in virtù di:

- (i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal mercato,
- (ii) uno sbilanciamento anomalo di ordini relativi a quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti, o
- (iii) una disparità anomala nei Prezzi di Offerta e di domanda relativi al Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti,

costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti in tale mercato primario.

Qualora si verifichi o si protragga un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Indice di Riferimento (**l'Indice di Riferimento Condizionato**) in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione Finale (una **Data di Osservazione Originaria**), detta Data di Osservazione Originaria si intenderà differita in relazione a quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, in relazione a tale Indice di Riferimento. Ad ogni modo, nessuna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 6 agosto 2008, per una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento, per una Data di Osservazione Finale. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione, e comunque oltre il 6 agosto 2008, per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, e oltre il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento, per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale, tali giorni saranno comunque considerati rispettivamente "Data di Osservazione Iniziale" e "Data di Osservazione Finale" (**Data di Osservazione Differita**).

In tal caso l'Agente per il Calcolo:

- in relazione all'Indice di Riferimento Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato e utilizzando i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione (di seguito definita) componente l'Indice di Riferimento al momento della chiusura dell'Indice di Riferimento (o, se un evento che ha causato il verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con riferimento a una o più Azioni (di seguito definite) componenti l'Indice di Riferimento in tale

data, valutando secondo usi e consuetudini di mercato il valore di tali azioni al momento della chiusura di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita);

- in relazione alle Azioni (come in seguito definite), determinerà, agendo secondo usi e consuetudini di mercato, il valore delle stesse alla Data di Osservazione Differita.

Altri eventi inerenti gli Indici di Riferimento.

Qualora, ad una delle Date di Osservazione Originaria:

- a) uno o più degli Indici di Riferimento (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor*, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo *Sponsor* (il **Sostituto dello Sponsor**) approvato dall'Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice di Riferimento (l'**Indice di Riferimento Successore**) che, secondo la valutazione dell'Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell'Indice di Riferimento; gli interessi saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello *Sponsor* o, nel caso (ii), dell'Indice di Riferimento Successore;
- b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici di Riferimento siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici di Riferimento sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per calcolare l'Indice di Riferimento nel caso di cambiamenti degli strumenti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l'Indice di Riferimento o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo *Sponsor*; (ii) uno o più Indici di Riferimento vengano cancellati e non esistano Indici di Riferimento Successori o (iii) né lo *Sponsor* né il Sostituto dello *Sponsor* calcolino e pubblichino il valore dell'Indice di Riferimento; l'Agente per il Calcolo calcolerà l'interesse determinando il valore di quel determinato Indice di Riferimento, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell'Indice di Riferimento, usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice di Riferimento prima dei detti cambiamenti.

Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici di Riferimento utilizzati dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli interessi venga modificato e le correzioni siano pubblicate dallo *Sponsor* o da un Sostituto dello *Sponsor*, l'Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuovamente gli interessi facendo riferimento al modificato livello dell'Indice di Riferimento. L'Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubblicate dallo *Sponsor*, o da un Sostituto dello *Sponsor*, posteriormente il 6 agosto 2008 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 9 luglio del relativo Anno di Riferimento in relazione alle Date di Osservazione Finale.

4.7.6 Nome dell'Agente per il Calcolo

L'Agente per il Calcolo per le Obbligazioni è Deutsche Bank AG, London Branch.

4.7.7 Informazioni riguardanti gli accordi di copertura

Poste Italiane, in qualità di responsabile del collocamento per l'Offerta, ha selezionato una o più banche o società finanziarie, tra cui l'Agente per Calcolo, quali controparti dell'Emittente, o di una società appartenente al Gruppo Deutsche Bank, che hanno concluso con l'Emittente uno o più contratti di copertura delle Obbligazioni e, in base ad uno specifico accordo in essere con l'Emittente, sosterrà i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti di copertura qualora l'importo complessivo degli stessi risultasse superiore all'importo nominale delle Obbligazioni collocate.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale alla Data di Scadenza del 21 luglio 2014, mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (l'**Agente per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi. Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente.

4.9 Tasso di rendimento

Ciascuna Obbligazione pagherà annualmente una Cedola a Tasso Fisso lorda²⁸ pari al 5,05% del suo valore nominale, per ciascuno dei primi due anni²⁹, e pari allo 0,80% del suo valore nominale, per ciascuno dei successivi quattro anni (dal terzo al sesto). Considerando le Cedole a Tasso Fisso lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 101,65%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento³⁰ effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 1,188% (rendimento effettivo annuo lordo minimo garantito) a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari all'1,039% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{5,05\%}{(1+R)^2} + \frac{0,80\%}{(1+R)^3} + \frac{0,80\%}{(1+R)^4} + \frac{0,80\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 0,80\%}{(1+R)^6}$$

Se al terzo anno si verifica l'Evento Azionario, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi due anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,05%³¹. Per il terzo, quarto, quinto e sesto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 6,15% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per ciascun anno dal terzo al sesto saranno pari al 6,95%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 6,130% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 5,364% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{5,05\%}{(1+R)^2} + \frac{6,95\%}{(1+R)^3} + \frac{6,95\%}{(1+R)^4} + \frac{6,95\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 6,95\%}{(1+R)^6}$$

Se al terzo anno non si verifica l'Evento Azionario ma si verifica al quarto anno, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi due anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,05%³² e per il terzo anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80%. Per il quarto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 13,00% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il quarto anno saranno pari al 13,80%. Per il quinto e sesto anno, infine, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 6,15% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il quinto e sesto anno saranno pari al 6,95%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 6,193% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 5,419% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{5,05\%}{(1+R)^2} + \frac{0,80\%}{(1+R)^3} + \frac{13,80\%}{(1+R)^4} + \frac{6,95\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 6,95\%}{(1+R)^6}$$

Se al quarto anno non si verifica l'Evento Azionario ma si verifica al quinto anno, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi due anni una Cedola a Tasso Fisso lorda pari al 5,05% e per il terzo e quarto anno una Cedola a Tasso Fisso

²⁸ Alla data di approvazione della presente Nota Informativa si applica sull'interesse pagato dalle Obbligazioni una imposta sostitutiva del 12,50%.

²⁹ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata.

³⁰ Il tasso di rendimento interno è calcolato tenendo conto che (i) l'investitore terrà l'Obbligazione fino alla scadenza e che (ii) i flussi intermedi verranno reinvestiti al medesimo tasso interno di rendimento.

³¹ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata.

³² Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata.

lorda pari allo 0,80%. Per il quinto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 20,15% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il quinto anno saranno pari al 20,95%. Per il sesto anno, infine, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% nonché la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 6,15% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il sesto anno saranno pari al 6,95%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 6,228% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 5,449% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{5,05\%}{(1+R)^2} + \frac{0,80\%}{(1+R)^3} + \frac{0,80\%}{(1+R)^4} + \frac{20,95\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 6,95\%}{(1+R)^6}$$

Se al quinto anno non si verifica l'Evento Azionario ma si verifica al sesto anno, l'investitore riceverà per ciascuno dei primi due anni una Cedola a Tasso Fisso³³ lorda pari al 5,05%, per il terzo, quarto e quinto anno una Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80%. Per il sesto anno, l'investitore riceverà la Cedola a Tasso Fisso lorda pari allo 0,80% e la Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda pari al 27,60% e, pertanto, gli interessi totali lordi percepiti per il sesto anno saranno pari al 28,40%. Considerando la somma delle Cedole a Tasso Fisso lorde e delle Cedole Aggiuntive Eventuali lorde sopra indicate ed un prezzo pari al 100,00%, le Obbligazioni presentano un tasso interno di rendimento effettivo annuo lordo, calcolato in regime di capitalizzazione composta, pari al 6,235% a cui corrisponde un tasso interno di rendimento effettivo annuo al netto della ritenuta fiscale pari al 5,455% (sugli interessi corrisposti dall'Obbligazione in oggetto si applica l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%). In questo caso, il tasso interno di rendimento effettivo lordo è calcolato risolvendo per R la seguente equazione:

$$100\% = \frac{5,05\%}{(1+R)^2} + \frac{0,80\%}{(1+R)^3} + \frac{0,80\%}{(1+R)^4} + \frac{0,80\%}{(1+R)^5} + \frac{100\% + 28,40\%}{(1+R)^6}$$

4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (l'**Accordo di Agenzia**) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate mediante il consenso di due o più Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

La disciplina relativa alla convocazione ed alla valida costituzione dell'assemblea degli Obbligazionisti, nonché alle maggioranze richieste per l'adozione delle delibere di tale assemblea è contenuta nell'articolo 22 del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

4.11 Delibere ed autorizzazioni

Le Obbligazioni sono state emesse ai sensi dell'*Officer's Certificate* datato 26 marzo 2008.

4.12 Data di emissione

Le Obbligazioni sono state emesse in data 21 luglio 2008.

4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera negoziabilità delle Obbligazioni, salvo quanto previsto di seguito.

La seguente dichiarazione è inserita in osservanza alle norme di diritto statunitense applicabili all'Emittente:

- Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il **Securities Act**) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("*United States*" e "*U.S. person*" il cui significato è quello attribuito nel

³³ Si precisa che alla data della presente Nota Informativa la cedola fissa relativa al primo anno è già stata pagata.

Regulation S del Securities Act), ad eccezione di alcune operazioni che sono esenti dagli obblighi di registrazione ai sensi del *Securities Act*. Le espressioni utilizzate nel presente Paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel *Regulation S del Securities Act (Regulation S)*;

- Nessuna *U.S. Person* può investire nelle Obbligazioni da o all'interno degli Stati Uniti.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7) e, durante il Periodo di Divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *U.S. person* (come definite nel *Internal Revenue Code* degli Stati Uniti).

4.14 Regime fiscale

Ciascuna tassa, dovuta o potenziale, che può essere imposta dalla legge sulle Obbligazioni e/o sugli interessi, premi ed eventuali ulteriori proventi sono a carico degli Obbligazionisti, e non è prevista alcuna clausola di *Gross-Up* nel Regolamento del Prestito.

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di approvazione della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.

Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di Obbligazioni.

Regime fiscale delle Obbligazioni

Il D. Lgs. 239/1996, come successivamente modificato ed integrato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi ed altri proventi, ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, (gli "**Interessi**") derivanti dalle Obbligazioni o titoli similari emessi inter alia da emittenti non residenti in Italia.

A tali fini, i titoli similari alle obbligazioni sono qualificabili come titoli che prevedano un obbligo incondizionato a pagare, alla scadenza, un importo non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'impresa dell'emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Investitori residenti

Se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano connesse (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo "Tassazione delle plusvalenze"); (ii) una società di persone o un'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non svolga attività commerciale (con l'esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate); (iii) un ente privato o pubblico, diverso dalle società, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se l'investitore è residente in Italia, non rientra nelle categorie sopra indicate da (i) a (iv) ed è una società o un ente commerciale di cui alle lettere a) o b) dell'art. 73 del TUIR (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("**IRES**", applicata con aliquota del 27,5%) e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, sono soggetti anche all'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**", generalmente applicata con aliquota del 3,9% eventualmente maggiorata su base regionale).

Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E gli interessi, premi e gli altri proventi delle Obbligazioni, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato o integrato, o ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi.

Il Decreto Legislativo n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1% sull'ammontare netto del fondo. Tale imposta è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: (i) le quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti (con alcune eccezioni); (ii) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi speculativi, le cui quote siano detenute per più dei due terzi, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da *trust*, società ed enti riconducibili a tali persone fisiche.

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (ad esclusione di quelli immobiliari) ("**Fondi**") ovvero una SICAV e le obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi e i proventi similari, maturati durante il periodo di possesso, non saranno soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Se l'investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005) e le obbligazioni sono detenute presso un intermediario autorizzato, gli interessi e i proventi similari, maturati durante il periodo di possesso, non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, SGR, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministro delle Finanze (gli "Intermediari Autorizzati").

Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia o (c) una società o un ente non residente in Italia che aderisca ai sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattenga rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia nominato un rappresentante ai fini del Decreto n. 239 e (ii) intervenire nel pagamento degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni Intermediario Autorizzato che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all'investitore. Qualora gli interessi o gli altri ricavi relativi alle Obbligazioni non vengano raccolti presso un Intermediario o altro soggetto che paghi l'interesse non viene imposta alcuna imposta sostitutiva, i detentori residenti in Italia dovranno includere gli interessi e gli altri ricavi nelle loro dichiarazioni annuali e assoggettarli ad un'imposta sostitutiva finale pari al 12,5%.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,50%. Al verificarsi di alcune condizioni e con alcune limitazioni l'investitore può compensare le plusvalenze realizzate con eventuali minusvalenze. Tale regola si applica anche ad alcune altre categorie di sottoscrittori.

Al fine di determinare le plusvalenze o minusvalenze imponibili, dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto delle Obbligazioni debbono essere scomputati gli Interessi maturati, ma non riscossi.

Gli investitori possono optare per uno dei tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati.

- (a) Secondo il “regime della dichiarazione”, che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per la tassazione dei capital gains realizzati per le persone fisiche residenti che non detengono le Obbligazioni nell'ambito dell'attività di impresa, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è dovuta, su base annuale, su tutte le plusvalenze realizzate dall'investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d'imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d'imposta, al netto di eventuali minusvalenze compensabili, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l'imposta sostitutiva unitamente all'imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.
- (b) Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengono le Obbligazioni al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del “risparmio amministrato” di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato, "**Decreto n. 461**"). La tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano in custodia o amministrazione presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l'investitore abbia preventivamente validamente optato per il regime del “risparmio amministrato”. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del mandato, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva alle autorità fiscali per conto dell'investitore, trattenendone il corrispondente ammontare sul reddito realizzato, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall'investitore stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Le plusvalenze realizzate o maturate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale detenga le Obbligazioni al di fuori di un'attività d'impresa che abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, ed abbia altresì validamente optato per il cosiddetto regime del “risparmio gestito” (di cui all'articolo 7 del Decreto n. 461), saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d'imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime l'investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate o maturate da Fondi o SICAV dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva ad hoc, pari al 12,50%..

Le plusvalenze realizzate o maturate da fondi pensione (soggetti al regime previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Soggetti non residenti

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenute in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262 ("**Decreto n. 262**"), convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000; 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000;
- (iv) (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta, ordinariamente, l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento. 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Tassa sui contratti di Borsa

L'art. 37 del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248 ("**Decreto n. 248**"), convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di Borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/ EC sulla tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, incluso il Belgio dal 1 Gennaio 2010, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri o ad altre tipologie limitate di entità stabilite in tali altri Stati Membri. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

Il 15 Settembre 2008 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell'Unione Europea, un *report* relativo al funzionamento della EU Saving Directive attraverso il quale si esprimeva l'esigenza di operare alcune modifiche alla Direttiva. Il 13 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009. Qualora le modifiche proposte venissero effettuate, queste potrebbero ampliare o, comunque, modificare l'ambito o le modalità di applicazione della Direttiva, come sopra descritte.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con il Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

4.15 Certificato fiscale richiesto dalla legge statunitense

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore.

Ogni *United States person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) del *Internal Revenue Code*.

L'espressione *United States person* utilizzata in questo Paragrafo comprende:

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o *partnership*, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;
- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso. In aggiunta, alcuni *trust* che venivano considerati *United States person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d'America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, unitamente ai possedimenti in Portorico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island e Northern Mariana Islands.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Le Obbligazioni sono state offerte al pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta (di seguito specificato), per un ammontare massimo pari a Euro 1.300.000.000.

Il numero totale di Obbligazioni sottoscritte, del valore di Euro 1.000 ciascuna, è pari a 791.314.

Il Periodo di Offerta è iniziato alle ore 9.00 (ora italiana) del 19 maggio 2008 e si è concluso alle ore 15.00 (ora italiana) del 12 luglio 2008.

Il Responsabile del Collocamento per l'Offerta era Poste Italiane S.p.A., Viale Europa 190, 00144 Roma.

5.1 Altri enti rilevanti

L'Agente per il Calcolo è: Deutsche Bank AG, London Branch.

L'Agente per il Pagamento è: Deutsche Bank AG, London Branch.

L'Agente Locale per il pagamento è: Deutsche Bank S.p.A.

L'Agente Depositario è: Monte Titoli S.p.A.

6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

6.1 Mercati nei quali è stata presentata una richiesta di ammissione a quotazione

Borsa Italiana ha rilasciato provvedimento di ammissione a quotazione con provvedimento n. 6641 dell'8 aprile 2010.

Le Obbligazioni sono negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (**MOT**), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

6.2 Negoziazione sui mercati

Le Obbligazioni sono state negoziate, a partire dalla Data di Emissione, presso EuroTLX. Si precisa che le Obbligazioni cesseranno di essere negoziate su EuroTLX a partire dall'inizio delle negoziazioni sul MOT.

6.3 Soggetti che si sono assunti l'impegno di fornire liquidità alle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa

La liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di *Price Maker* designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti *swap* di copertura delle Obbligazioni. Alla data della presente Nota Informativa il *Price Maker a spread di emissione* è Deutsche Bank AG, London Branch.

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i *Price Maker* selezionati da Poste Italiane formuleranno un prezzo di acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun *Price Maker*, e questi potrà acconsentire, di assicurare un prezzo di acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

La metodologia di determinazione del prezzo, applicata sia dal *Price Maker a spread di emissione* sia dal *Price Maker a mercato*, è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo³⁴ e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli Indici di Riferimento, correlazione tra gli Indici di Riferimento e merito creditizio³⁵ dell'Emittente.

I *Price Maker* selezionati da Poste italiane possono agire in qualità di *Price Maker a spread di emissione* o *Price Maker a mercato*. In particolare, i *Price Maker a spread di emissione* sono quei *Price Maker* che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di *spread* di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il **Prezzo di Acquisto**). Il *Price Maker a spread di emissione* ha operato, fin dalla Data di Emissione, su Euro TLX, dove le Obbligazioni sono state negoziate e all'8 marzo 2010 ha riacquisito Obbligazioni per un controvalore di Euro 39.397.000 pari al 4,98% dell'Ammontare Emesso.

I *Price Maker a mercato* sono quei *Price Maker* presenti sul relativo mercato di negoziazione che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

Fermo restando il limite quantitativo giornaliero sopra specificato, il *Price Maker a spread di emissione* potrà acquistare le Obbligazioni per un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso, al Prezzo di Acquisto, nei casi in cui:

- (a) il merito creditizio dell'Emittente peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni; o
- (b) il merito creditizio dell'Emittente non peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai *Price Maker a mercato* sia inferiore a quello formulato dai *Price Maker a spread di emissione*.

³⁴ Per **Simulazioni di tipo Montecarlo** si intende lo strumento di calcolo numerico che permette la risoluzione di problemi matematici complessi mediante procedimenti probabilistici basati sulla "legge dei grandi numeri". Tale tecnica di calcolo viene utilizzata in campo finanziario, tra l'altro, per definire il valore di strumenti derivati (es. opzioni).

³⁵ 1 Il merito creditizio è un indicatore del grado di solvibilità dell'emittente espresso dal mercato attraverso il valore del Credit Default Swap (**CDS**) ossia lo *swap* di copertura del rischio di insolvenza dell'emittente.

Il *Price Maker a mercato* acquisterà invece le Obbligazioni sulla base di un prezzo che terrà conto di tutte le variabili di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'Emittente migliori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni, purchè tale miglioramento si rifletta in un prezzo di mercato migliore rispetto a quello formulato dal *Price Maker a spread di emissione*; o

(b) al raggiungimento da parte del *Price Maker a spread di emissione*, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 20% dell'Ammontare Collocato, momento in cui il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine.

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun *Price Maker a spread di emissione* un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario; l'accordo è regolato dalla legge italiana. In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del *Price Maker a spread di emissione*, l'attività del *Price Maker a spread di emissione* potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Il *Price Maker a spread di emissione* potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più *Price Maker a mercato* o da uno o più *Price Maker a spread di emissione*, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato.

L'identità dei *Price Maker a spread di emissione* che assumono di volta in volta l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni in forza di una sostituzione ovvero affiancamento, sarà oggetto di informativa al mercato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009.

Obblighi di informativa al mercato relativi all'operatività del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario

Poste Italiane, in qualità di soggetto incaricato ai sensi della Comunicazione Consob n. 9053316 dell'8 giugno 2009, sulla base delle informazioni ricevute dai *Price Makers a spread di emissione* comunicherà al mercato senza indugio, o nei termini di seguito specificati, per mezzo di un avviso da pubblicarsi tramite Borsa Italiana, le informazioni relative all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario nei seguenti termini:

(i) il verificarsi di eventi (quali, a titolo esemplificativo, modifiche del merito di credito dell'Emittente) predeterminati nell'ambito del Contratto di Collocamento, sulla base dei quali i Prezzi di Acquisto formulati dal *Price Maker a spread di emissione*, nel rispetto di criteri predeterminati, risultino superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato secondario, in assenza delle predette proposte;

(ii) il venir meno degli eventi indicati al punto (i) che precede, a cui consegue che i prezzi delle proposte di acquisto formulate dal *Price Maker a mercato* riflettano le condizioni correnti di mercato;

(iii) l'avvenuto raggiungimento di determinate soglie percentuali intermedie (rispettivamente il 25%, 50%, 75% e 100%) della percentuale dell'Ammontare Emesso per cui è stata concordata l'operatività del Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario, da comunicarsi al mercato senza indugio;

(iv) l'identità dei soggetti che assumono l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della società di revisione.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Laddove le informazioni sono state ottenute da informazioni pubblicate da terze parti, Deutsche Bank AG, London Branch conferma che, per quanto a propria conoscenza, tali informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto Deutsche Bank AG, London Branch sia in grado di accertare le informazioni pubblicate da tali terze parti, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o non chiare.

Le informazioni relative agli impegni di riacquisto dei titoli da parte dei *Price Maker* sul mercato secondario, contenute nel Capitolo 2, Paragrafo 2.4 e nel Capitolo 6, Paragrafo 6.3, sono state fornite da Poste Italiane. In tal senso, Poste Italiane conferma che, per quanto a propria conoscenza, le informazioni sopra menzionate sono state accuratamente riprodotte e che non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere tali informazioni inaccurate o ingannevoli. Deutsche Bank AG, London Branch non assume responsabilità per le informazioni fornite da Poste Italiane.

7.5 Rating

Si segnala che alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun giudizio di *rating* e cioè che esse non sono state preventivamente analizzate e classificate dalle agenzie di *rating*. Nei casi in cui l'Emittente abbia Obbligazioni non subordinate alle quali sia stato attribuito un *rating*, tali *rating* non saranno necessariamente gli stessi che verrebbero assegnati alle Obbligazioni. Un *rating* di un titolo non costituisce un invito ad acquistare, vendere o detenere i titoli, incluse le Obbligazioni, e può essere sospeso o modificato o cancellato in qualunque momento dalla relativa agenzia di *rating*.

Il *rating* di credito attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei suddetti *rating* può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni. Tuttavia, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalla capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei *rating* di credito dell'Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Alla data di approvazione della presente Nota Informativa sono stati assegnati i *rating* di credito attribuiti all'Emittente dalle principali agenzie di *rating* globali per debiti non garantiti. Tali *rating* non riflettono prospettive che possono essere espresse da agenzie di *rating* di volta in volta.

Con relazione del 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il rating sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul rating dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Agenzia di <i>rating</i>	Debiti a breve termine	Debiti a lungo termine	Outlook
Fitch	F1+	AA-	Negativo
Moody's	P-1	Aa3	Stabile
S&P's	A-1	A+	Stabile

S&P definisce:

- A+ Un'obbligazione classificata "A" è in qualche modo più esposta, rispetto alle obbligazioni cui viene assegnato un *rating* più elevato, agli effetti negativi derivanti da cambiamenti di circostanze e condizioni economiche. Tuttavia, la capacità del debitore di adempiere ai propri impegni finanziari relativi ad una determinata obbligazione è ancora elevata. I *rating* di lungo termine assegnati da S&P sono divisi in diverse categorie che spaziano da "AAA", che indica il più alto merito di credito, alle categorie "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "CC", "C" fino alla categoria "D" la quale indica che un'obbligazione è in una situazione di inadempimento. I *rating* compresi tra "AA" e "CCC" possono essere modificati con l'aggiunta di un segno più ("+") o meno ("-") per indicare la relativa posizione all'interno delle più ampie categorie di *rating*.
- A-1 Un'obbligazione a breve termine classificata come "A-1" viene classificata da S&P nella categoria più elevata. La capacità dell'obbligato di adempiere ai propri impegni finanziari relativi ad una determinata obbligazione è alta. I *ratings* di breve periodo di S&P sono divisi in diverse categorie che spaziano da "A-1", che indica il più alto merito di credito, alle categorie "A-2", "A-3", "B", "C", fino alla categoria "D" la quale indica che un'obbligazione è in una situazione di inadempimento.

Moody's definisce

- Aa3 Le obbligazioni classificate "Aa" sono giudicate di alta qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso. I *rating* di Moody's relativi ad obbligazioni di lungo termine sono divisi in diverse categorie che spaziano dalla "Aaa" che indica la qualità più alta con rischio di credito minimo, alle categorie "Aa", "A", "Baa", "Ba", "B", "Caa", "Ca", fino alla categoria "C", che indica la classe di titoli obbligazionari con valutazione più bassa, che in genere sono in situazione di mancato pagamento ed hanno una ridotta possibilità di recupero del capitale o degli interessi. Moody's appone un modificatore numerico 1, 2 e 3 a ciascuna classificazione di *rating* generale da "Aa" fino a "Caa". Il modificatore 1 indica che l'obbligazione si trova nella posizione più alta della rispettiva categoria di *rating* generale; il modificatore 2 indica un posizionamento nel mezzo della categoria e il modificatore 3 indica un posizionamento nella parte finale di quella categoria di *rating* generale.
- P-1 Gli emittenti che sono classificati Prime-1 hanno una capacità superiore di rimborsare obbligazioni a breve termine. I *rating* di breve termine di Moody's sono divisi in diverse categorie che vanno da "P-1", che indica una maggiore capacità da parte di un emittente di rimborsare obbligazioni a breve termine, alle categorie "P-2" e "P-3" fino alla categoria "NP" che indica che un emittente non ricade in nessuna delle categorie di *rating* "Prime".

Fitch definisce:

- AA- Una valutazione "AA" denota un'aspettativa di rischio di credito molto bassa. Tale giudizio indica un'elevata capacità di puntuale adempimento degli impegni finanziari. Questa capacità non è vulnerabile, in maniera significativa, ad eventi prevedibili. I *rating* di lungo termine di Fitch sono divisi in diverse categorie principali che vanno da "AAA" che indica la più alta capacità di credito, alle categorie "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "CC", "C", "RD" fino alla categoria "D", che indica che un debitore non ha adempiuto ad alcune o a tutte le sue obbligazioni. Un segno più ("+") o meno ("-") può essere apposto ad un *rating* per denotare la relativa condizione nell'ambito della più ampia categoria di *rating*. Tali suffissi non vengono aggiunti alla categoria "AAA" o alle categorie inferiori a "CCC".
- F1+ Un *rating* "F1" indica la più elevata capacità di adempiere tempestivamente agli impegni finanziari. Può essere aggiunto un segno più ("+") per denotare un merito di credito d'eccezionale solidità. I *rating* di breve periodo di Fitch sono divisi in diverse categorie che spaziano da "F1" che indica la qualità di credito più elevata, alle categorie "F2", "F3", "B", "C" fino alla categoria "D" che denota una situazione di inadempimento attuale o imminente.

7.6 Eventi recenti riguardanti l'Emittente

Relativamente alla situazione finanziaria di Deutsche Bank AG, si invita l'investitore a leggere attentamente il capitolo 3.4 del Documento di Registrazione di Deutsche Bank AG.

Il 4 febbraio 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato, su base preliminare e non certificata, informazioni finanziarie di rilievo per il quarto trimestre e l'intero anno 2009, per il proprio gruppo consolidato.

Il 12 marzo 2010, il Consiglio di Vigilanza ha approvato e quindi stabilito il bilancio annuale 2009 della Banca. Il Consiglio di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione hanno raccomandato che gli azionisti approvino il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione all'Assemblea Generale Annuale del 27 maggio 2010.

Il 16 marzo 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato la propria relazione annuale relativa all'anno fiscale 2009 (***Annual Report 2009***). L'Annual Report 2009 è costituito dall'*Annual Review* e dal *Financial Report*. L'*Annual Review* fornisce informazioni su struttura, attività principali, performance dei mercati di capitali, risorse umane e attività di interesse sociale di Deutsche Bank AG. Il *Financial Report* contiene i rendiconti finanziari consolidati sottoposti a revisione contabile per l'esercizio finanziario 2009, che sono stati redatti secondo gli International Financial Reporting Standard (**IFRS**). Deutsche Bank AG ha anche pubblicato la propria relazione annuale con i rendiconti finanziari non consolidati per l'anno fiscale 2009, redatti in conformità al codice commerciale tedesco (**HGB**). La pubblicazione degli *interim reports* di Deutsche Bank per i primi tre trimestri dell'anno fiscale in corso è prevista nel seguente modo:

Primo trimestre: 27 aprile 2010
 Secondo trimestre: 8 luglio 2010
 Terzo trimestre: 28 ottobre 2010

Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati finanziari/patrimoniali e indici di solvibilità selezionati relativi all'Emittente (i) per gli esercizi chiusi al 31/12/2009 e 31/12/2008, tratti dall'Annual Report 2009 dell'Emittente.

Conto Economico Consolidato

<i>Dati in milioni di Euro</i>	<i>Esercizio chiuso il</i>	
	31.12.09	31.12.2008*
Margine di interesse	12,459	12,453
Margine di interesse al netto degli accantonamenti per perdite su crediti	9,829	11,377
Utile (perdita) al lordo delle imposte	5,202	(5,741)
Utile (perdita) netto	4,958	(3,896)

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state rielaborate al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Stato Patrimoniale Consolidato

<i>Dati in milioni di Euro</i>	31.12.2009	31.12.2008*
Totale attivo	1.500.664	2.202.423
Attività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico (delle quali 79 e 69 miliardi di Euro, rispettivamente, sono stati costituiti in pegno a favore dei creditori e possono essere venduti o essere nuovamente costituiti in pegno dal 31 dicembre 2009 e dal 31 dicembre 2008)	965.320	1.623.811
Totale passività	1.462.695	2.170.509
Passività finanziarie al <i>fair value</i> rilevate a conto economico	722.274	1.333.765
Patrimonio netto	37.969	31.914
Totale passività e patrimonio netto	1.500.664	2.202.423

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state rielaborate al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale

La seguente tabella mostra un riassunto del calcolo dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale del Gruppo Deutsche Bank secondo la Legge Bancaria Tedesca e il Regolamento di Solvibilità, che hanno adottato la struttura di capitale rivista del Comitato per la Vigilanza nel diritto tedesco. <i>Dati in milioni di Euro (salvo ove diversamente indicato)</i>	31.12.2009	31.12.2008 *
Rischio di Credito	217.003	247.611
Rischio di mercato **	24.880	23.496
Rischio operativo	31.593	36.625
Rischio totale relativo a <i>Weighted assets</i>	273.476	307.732
Patrimonio <i>Tier 1</i>	34.406	31.094
di cui: <i>Core Tier 1 capital</i>	23.790	21.472
Patrimonio <i>Tier 2</i>	3.523	6.302
Capitale <i>Tier 3</i> disponibile	--	--
Totale patrimonio di vigilanza	37.929	37.396
Coefficiente di solvibilità <i>Tier 1 (Tier 1 Capital Ratio)</i>	12.6%	10,1%
di cui: <i>Core Tier 1 capital ratio</i>	8.7%	7.0%
Coefficiente di solvibilità del totale patrimonio di base (<i>Total Capital Ratio</i>)	13,9%	12,2%
Media del capitale netto attivo	34.613	32.079

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

** Un multiplo del value at risk del Gruppo Deutsche Bank, calcolato con un livello di certezza del 99%, e un periodo di detenzione di 10 giorni

Il Total Capital Ratio del Gruppo Deutsche Bank era pari al 12,2% al 31 dicembre 2008 e al 13,9% al 31 dicembre 2009 e, come tale, sensibilmente maggiore dell'8% richiesto dalla normativa applicabile.

Partite anomale (problem loans)

<i>Dati In milioni di Euro</i>	31.12.2009			31.12.2008 *		
	Crediti Deteriorati	Crediti Non Deteriorati	Partite Anomale	Crediti Deteriorati	Crediti Non Deteriorati	Partite Anomale
Valutati individualmente	4.903	1.341	6.244	2.282	685	2.967
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	4.734	1.203	5.937	2.218	592	2.810

Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	—	55	55	—	13	13
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	169	83	252	64	80	144
Valutati collettivamente	2.298	371	2.669	1.400	188	1.588
Crediti incagliati (<i>Non accrual loans</i>)	2.186	—	2.186	1.400		1.400
Crediti scaduti da 90 giorni o più, ancora produttivi di interessi (<i>Loans 90 days or more past due and still accruing</i>)	—	266	266	—	188	188
Ristrutturazione dei debiti in sofferenza (<i>Troubled debt restructurings</i>)	112	105	217	—	—	—
Totale Partite Anomale	7.201	1.712	8.913	3.682	873	4.555
Di cui: Crediti deteriorati IFRS (<i>IFRS impaired loans</i>)	2.778	159	2.937	754	86	840

* Le informazioni relative all'anno fiscale 2008 sono state estratte dal bilancio consolidato di Deutsche Bank AG relativo all'anno fiscale 2009, e sono state riesposte al fine di renderle comparabili con quelle al 31 dicembre 2009.

Sviluppi recenti e prospettive

Informazioni finanziarie di rilievo per l'anno 2009

Le informazioni finanziarie certificate confermano che il reddito netto è stato di EUR 5,0 miliardi, rispetto alla perdita netta di EUR 3,9 miliardi per l'anno 2008. Il reddito al lordo delle imposte sui redditi è stato pari a EUR 5,2 miliardi, rispetto a una perdita di reddito al lordo delle imposte sui redditi di EUR 5,7 miliardi nel 2008. L'utile diluito per

azione è stato pari a EUR 7,59, rispetto al valore negativo di EUR 7,61 nel 2008. Il rendimento ante imposte del capitale proprio attivo medio, secondo la definizione target di Deutsche BankAG, è stato pari al 15%, rispetto al valore negativo del 18% del 2008.

Il Tier 1 capital ratio è stato pari al 12,6%, in aumento rispetto al 10,1% della fine del 2008, mentre il Core Tier 1 ratio, che esclude gli strumenti ibridi, è stato pari all'8,7%, in aumento rispetto al 7,0% della fine del 2008. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Vigilanza raccomandano un dividendo di 75 centesimi per azione, rispetto ai 50 centesimi del 2008.

Contenzioso

Al di fuori di quanto riportato nel presente documento, Deutsche Bank AG non è coinvolta (in qualità di convenuta o altrimenti), o non lo è stata durante l'ultimo anno fiscale, né è a conoscenza di alcuna intenzione di intentare procedimenti legali, arbitrari, amministrativi o di altra natura il cui esito, in caso di una decisione ad essa sfavorevole, possa avere rilevanti ripercussioni sulla propria situazione finanziaria presentata nella presente Nota Informativa.

Generale.

Per la tipologia dell'attività svolta, Deutsche Bank AG e le sue controllate sono coinvolte, come attore o convenuto, in procedimenti giudiziari, arbitrari ed amministrativi in Germania ed in altri Paesi, compresi gli Stati Uniti d'America, che scaturiscono dall'ordinaria attività di impresa. In conformità ai principi contabili applicabili, il Gruppo Deutsche Bank considera le perdite potenziali che potrebbero derivare da fattori imprevedibili, fra i quali i fattori imprevedibili relativi tali questioni, se le potenziali perdite sono probabili o quantificabili nel loro ammontare. Gli eventi imprevedibili relativi a questioni legali sono soggetti a molte incertezze e l'esito sulle questioni individuali non è prevedibile con certezza. Una significativa attività di stima è necessaria per valutare la probabilità ed effettuare una stima dei fattori imprevedibili e comunque le perdite finali del Gruppo Deutsche Bank potrebbero essere alla fine significativamente differenti dalle stime effettuate. Le perdite totali del Gruppo Deutsche Bank rilevate con riferimento ai procedimenti giudiziari, arbitrari ed amministrativi sono determinate caso per caso e rappresentano la stima delle perdite probabili dopo aver considerato, *inter alia*, lo stato del procedimento, l'esperienza del Gruppo Deutsche Bank e l'esperienza di altri soggetti nelle medesime condizioni ed il parere dei consulenti legali. Sebbene eventuali decisioni definitive sfavorevoli di tali procedimenti legali potrebbero avere effetti pregiudizievoli sui risultati operativi consolidati del Gruppo Deutsche Bank, nello specifico periodo di esercizio nel quale si redigono le relazioni di bilancio, il Gruppo Deutsche Bank ritiene, tuttavia, che ciò non pregiudicherà in misura sostanziale la propria situazione finanziaria a livello consolidato. Con riferimento a ciascuna questione descritta in seguito, alcune delle quali relative ad una serie di procedimenti legali, è opinione del Gruppo Deutsche Bank che le perdite ragionevolmente possibili relative a ciascuno di tali procedimenti legali ed ulteriori rispetto ad ogni accantonamento, siano o non significative, o non quantificabili.

I procedimenti legali più significativi per il Gruppo sono descritti di seguito.

Contenzioso relativo all'Assegnazione di azioni nelle IPO.

Deutsche Bank Securities Inc. (**DBSI**), la controllata americana *broker-dealer* della Banca, e le società che l'hanno preceduta, assieme a numerose altre società operanti nel settore degli strumenti finanziari, sono state convenute in oltre 80 procedimenti relativi ad asserite "*class action*", pendenti davanti alla *United States District Court* per il *Southern District* di New York. In questi procedimenti si sostiene la violazione di leggi in materia di strumenti finanziari e di leggi *antitrust* da parte di emittenti, funzionari e dirigenti degli emittenti e dei sottoscrittori di tali strumenti finanziari, in relazione all'assegnazione di azioni in un numero elevato di offerte pubbliche iniziali ("**IPO**"). In questi procedimenti, DBSI viene convenuta in qualità di sottoscrittore degli strumenti finanziari. I procedimenti relativi alla violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari vertono sull'esistenza di rilevanti inesattezze ed omissioni nei documenti di registrazione e nei prospetti relativi alle offerte pubbliche, e sull'esistenza di pratiche di manipolazione del mercato in relazione ad operazioni di negoziazione a mercato chiuso degli strumenti finanziari oggetto delle offerte pubbliche. Una "*class action*" collegata è stata definitivamente rigettata nel 2007. Alcune accuse nei procedimenti relativi alle violazioni delle leggi in materia di strumenti finanziari, sostengono che i sottoscrittori abbiano subordinato l'assegnazione di azioni oggetto delle IPO ad operazioni di acquisto a mercato chiuso effettuate dai clienti ed al pagamento di compensi per i sottoscrittori celati sotto forma di commissioni di negoziazione di

strumenti finanziari, e che tali sottoscrittori abbiano fatto pubblicare rapporti di analisti aventi contenuto fuorviante. Nei procedimenti relativi alle violazioni delle leggi in materia di strumenti finanziari, le mozioni di rigetto dei ricorsi presentate da DBSI ed altri sono state respinte in data 13 febbraio 2003. La richiesta degli attori relativa al riconoscimento di sei casi "campione" come "class action" nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle leggi in materia di strumenti finanziari è stata accolta il 13 ottobre 2004. Il 5 dicembre 2006, la *Court of Appeal* per il *Second Circuit* degli Stati Uniti d'America ha riformato la sentenza ed ha stabilito che le azioni nei sei casi, come definite, non possono essere certificate. In data 26 marzo 2008, il tribunale ha accolto in parte e respinto in parte le istanze volte a rigettare le domande modificate dell'attore. L'accoglimento delle istanze da parte del tribunale non ha determinato alcuna conseguenza per le cause in cui DBSI è convenuta. A seguito di una mediazione è stata raggiunta una transazione, approvata dal giudice di merito in data 6 ottobre 2009. Il 23 ottobre un ricorrente ha depositato presso il Secondo Circuito un ricorso ai sensi della *Rule 23(f)* nel quale si richiedeva di far valere il diritto di appello contro l'approvazione del giudice di merito della *settlement class* (classe di attori disposti a discutere la definizione della controversia in via transattiva) relativa a 310 cause totali, incluse quelle in cui DBSI era citata come convenuta. Le parti attrici si sono opposte, e tutte le parti convenute sottoscrittrici si sono appellate, all'istanza del 2 novembre 2009. L'istanza è attualmente in pendenza innanzi al Secondo Circuito.

Contenzioso relativo ad operazioni di natura fiscale.

Deutsche Bank AG, assieme ad alcune società collegate e ad alcuni attuali e/o *ex* dipendenti (collettivamente denominati "**Deutsche Bank**"), sono stati collettivamente convenuti in numerosi procedimenti legali intrapresi da clienti in diverse operazioni di natura fiscale. Deutsche Bank ha fornito prodotti e servizi finanziari a questi clienti, che erano assistiti da diversi professionisti nel ramo della consulenza legale, finanziaria e contabile. I clienti avevano poi richiesto benefici fiscali in base a tali operazioni e l'*Internal Revenue Service* statunitense ha respinto siffatte richieste. In questi procedimenti legali, i clienti sostengono che i consulenti professionali, unitamente a Deutsche Bank, hanno impropriamente indotto in errore gli investitori, facendo credere loro che i benefici fiscali richiesti sarebbero stati concessi dall'*Internal Revenue Service*. I procedimenti legali pendono davanti a numerosi tribunali federali e statali ed in procedure arbitrali, e le pretese avanzate contro Deutsche Bank si fondano sia sulla legge statale statunitense che su quella federale. Molte delle pretese contro Deutsche Bank sono fatte valere da clienti persone fisiche, mentre altre sono fatte valere per conto di una putativa classe di investitori. Non è stata riconosciuta l'esistenza di alcuna *class action* contro Deutsche Bank. Circa 90 procedimenti legali sono stati conclusi con il rigetto delle accuse formulate rispetto a Deutsche Bank. Circa nove altri procedimenti sono pendenti contro Deutsche Bank e sono al momento in diverse fasi pre-giudiziali, compresa la fase di produzione di documenti. La Banca ha ricevuto anche una serie di richieste non depositate ed ha risolto alcune di queste pretese non depositate. Rimangono ancora pendenti approssimativamente sette richieste non depositate nei confronti di Deutsche Bank.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (**DOJ**) sta conducendo una indagine penale relativa alle operazioni di natura fiscale che furono portate a termine approssimativamente dal 1997 fino all'inizio del 2002. Congiuntamente a tale indagine, il DOJ ha richiesto vari documenti ed altre informazioni a Deutsche Bank ed ha svolto un'attività investigativa relativa alla condotta di diverse persone fisiche e di società in tali operazioni, inclusa Deutsche Bank. Nella seconda metà del 2005, il DOJ ha proceduto ad incriminare numerose persone fisiche in base alla partecipazione che questi avevano avuto in determinate operazioni di natura fiscale mentre erano dipendenti di società diverse da Deutsche Bank. Nella seconda metà del 2005, il DOJ ha anche concluso un Accordo di Sospensione del Processo (*Deferred Prosecution Agreement*) con una società di revisione (la "**Società di Revisione**") ai sensi del quale il DOJ ha acconsentito di differire la prosecuzione di un'azione penale contro tale Società di Revisione in virtù della partecipazione della stessa a determinate operazioni di natura fiscale, ed a condizione che la Società di Revisione rispetti le condizioni fissate nell'Accordo di Sospensione del Processo. In data 14 febbraio 2006, il DOJ ha annunciato di aver concluso un Accordo di Sospensione del Processo con un istituto finanziario ("**Istituto Finanziario**"), ai sensi del quale il DOJ ha acconsentito al differimento della prosecuzione di un'azione penale contro l'Istituto Finanziario, in virtù della funzione da essa svolta nella fornitura di prodotti e servizi finanziari in relazione a determinate operazioni di natura fiscale, a condizione che l'Istituto Finanziario rispetti le condizioni dell'Accordo di Sospensione del Processo. Deutsche Bank ha fornito prodotti e servizi finanziari simili in determinate operazioni di natura fiscale che hanno contenuto identico o simile alle operazioni di natura fiscale oggetto degli addebiti penali di cui sopra. Deutsche Bank ha fornito inoltre prodotti e servizi finanziari anche in ulteriori operazioni di natura fiscale.

A dicembre 2008, a conclusione del processo di quattro delle persone fisiche che DOJ aveva denunciato penalmente nel 2005, tre di queste sono state riconosciute colpevoli. A maggio 2009, a conclusione del processo ad ulteriori quattro persone fisiche che DOJ aveva denunciato penalmente asserendo la loro partecipazione a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di un soggetto diverso da Deutsche Bank, dette persone sono state riconosciute colpevoli. A giugno 2009 DOJ ha intentato un'ulteriore azione penale contro cinque persone, adducendo che esse avevano partecipato a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di soggetti diversi da Deutsche Bank, e due ex dipendenti di Deutsche Bank adducendo che esse avevano partecipato a talune operazioni di natura fiscale mentre erano alle dipendenze di soggetti diversi da Deutsche Bank. L'istruttoria penale di DOJ è in corso. Deutsche Bank è impegnata in discussioni con DOJ riguardo la risoluzione delle indagini.

Contenzioso Kirch.

Nel maggio 2002, il Dottor Leo Kirch, personalmente ed in qualità di cessionario di due entità dell'allora Kirch Group, i.e. PrintBeteiligungs GmbH e la capogruppo TaurusHolding GmbH & Co. KG, ha intrapreso un'azione legale contro il Dottor Rolf-E. Breuer e Deutsche Bank AG sostenendo che una dichiarazione resa dal Dottor Breuer (allora Portavoce del Consiglio di Gestione di Deutsche Bank AG), nel corso di un'intervista al canale televisivo Bloomberg in data 4 febbraio 2002 avente ad oggetto il Gruppo Kirch, violasse le leggi ed arrecasse un danno finanziario.

In data 24 gennaio 2006 la Corte Suprema Federale Tedesca ha accolto l'azione per l'ottenimento di sentenza dichiarativa solamente rispetto alle pretese intentate dalla PrintBeteiligungs GmbH. Tale azione non richiede la prova di una qualsiasi perdita causata dalla dichiarazione resa nell'intervista. PrintBeteiligungs GmbH è l'unica società del gruppo Kirch ad essere mutuataria di Deutsche Bank AG. Le pretese avanzate personalmente dal Dottor Kirch e dalla società capogruppo, TaurusHolding GmbH & Co. KG, sono state rigettate. Nel maggio del 2007, il Dottor Kirch ha intrapreso un'azione legale per il pagamento, in qualità di cessionario di PrintBeteiligungs GmbH contro Deutsche Bank AG e il Dottor Breuer. Dopo aver modificato la base per il computo dei propri asseriti danni allo stesso tempo, il Dottor Kirch al momento chiede il pagamento di circa 1,3 miliardi di Euro oltre agli interessi. Nei suddetti procedimenti, il Dottor Kirch dovrebbe fornire la prova del danno finanziario arrecato da tale dichiarazione alla società PrintBeteiligungs ed il relativo ammontare. Deutsche Bank è del parere che il nesso di causalità in relazione agli asseriti danni subiti non è stato sufficientemente sostanziato.

In data 31 dicembre 2005, KGL Pool GmbH ha intentato un procedimento legale nei confronti di Deutsche Bank AG e del Dottor Breuer. Tale procedimento si basa su pretese di diverse controllate di quello che era in precedenza il Gruppo Kirch. KGL Pool GmbH mira ad ottenere una sentenza dichiarativa che riconosca la responsabilità solidale ed individuale di Deutsche Bank AG e del Dottor Breuer per i danni conseguenti alla dichiarazione resa nell'intervista ed all'atteggiamento assunto da Deutsche Bank AG nei confronti di molte controllate del Gruppo Kirch. Nel dicembre 2007, KGL Pool GmbH ha ampliato tale procedimento con una mozione per il pagamento di circa 2 miliardi di Euro oltre gli interessi compensativi per i presunti danni che le due controllate del Gruppo Kirch hanno sofferto secondo quanto asserito nella dichiarazione del Dottor Breuer. In data 31 marzo 2009, la Corte Distrettuale di Monaco I ha respinto interamente la causa. L'attore ha impugnato la decisione in appello. Deutsche Bank è del parere che in mancanza di una relazione contrattuale con tali controllate non vi sono i presupposti per tali azioni e né il rapporto di causalità in relazione agli asseriti danni subiti, né l'effettiva assegnazione delle pretese a KGL Pool GmbH, è stato sufficientemente sostanziato.

Contenzioso Parmalat.

A seguito della bancarotta della società italiana Parmalat, l'amministratore straordinario di Parmalat, Dottor Enrico Bondi, ha citato in giudizio Deutsche Bank chiedendo un risarcimento danni per un totale di 2,2 miliardi di Euro ed ha intentato azioni revocatorie nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. per un totale di 177 milioni di Euro. Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., Parmalat e il Dottor Enrico Bondi (in nome dei propri rispettivi gruppi) hanno concordato una transazione di tutte queste azioni nel febbraio 2009. Inoltre, a seguito del fallimento Parmalat il pubblico ministero del Tribunale di Milano ha condotto una indagine penale che ha portato ad indizi penali sull'esistenza di un asserito reato di manipolazione di mercato contro alcune banche, fra cui anche Deutsche Bank e Deutsche Bank S.p.A. ed alcuni dei loro dipendenti. Il processo presso il Tribunale di Milano (Seconda Sezione Penale) è iniziato nel gennaio 2008 ed è tuttora in corso. La magistratura inquirente di Parma ha svolto un'indagine penale su vari dipendenti di banca, tra cui alcuni di Deutsche Bank, per bancarotta fraudolenta. Il processo è iniziato a

settembre 2009 ed è tuttora in corso. Un ex dipendente di Deutsche Bank ha patteggiato la pena per i capi d'accusa che gli erano stati mossi a Milano e Parma (la maggior parte dei quali si riferivano ad un periodo precedente al suo impiego presso la Banca) e dette accuse sono state pertanto ritirate.

Alcuni obbligazionisti e azionisti privati hanno sostenuto la responsabilità civile di Deutsche Bank relativamente ai suddetti procedimenti penali. Deutsche Bank è ha proposto formalmente una transazione con gli investitori privati che hanno promosso tale causa contro Deutsche Bank. Tale offerta è stata accettata da alcuni degli investitori privati.

Questioni relative alle Asset Backed Securities

Deutsche Bank è stata oggetto di mandati di comparizione e richieste di informazioni da parte di organismi regolamentari ed enti governativi in relazione alle sue attività di emissione (*origination*), acquisto, cartolarizzazione, vendita e commercio di *asset backed securities*, *asset backed commercial paper* e derivati di credito, inclusi, tra gli altri, *residential mortgage backed securities*, obbligazioni collaterizzate e *credit default swaps*. Deutsche Bank sta prestando piena collaborazione a fronte di detti mandati di comparizione e richieste di informazioni. Deutsche Bank è anche la convenuta in varie cause civili (comprese le *class action* putative), promosse ai sensi del *Securities Act* del 1933 o del *common law* statale, relative a *residential mortgage backed securities*. Tali controversie legali includono (1) una *class action* putativa pendente presso la Corte Superiore di California nella Contea di Los Angeles circa il ruolo svolto da Deutsche Bank Securities Inc. ("DBSI"), controllata di Deutsche Bank, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni titoli emessi da Countrywide Financial Corporation o da una sua affiliata; (2) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York circa il ruolo avuto da DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate alla Novastar Mortgage Funding Corporation; (3) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York circa il ruolo di DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate di IndyMac MBS, Inc.; (4) una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Northern District della California circa il ruolo avuto da DBSI, in concorso con altre istituzioni finanziarie, come sottoscrittore nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate a Wells Fargo Asset Securities Corporation; e (5) una *class action* putativa pendente presso la Corte Suprema di New York nella Contea di New York circa il ruolo avuto da vari istituzioni finanziarie, inclusi DBSI, come sottoscrittore, nell'ambito dell'offerta di alcuni certificati ipotecari *pass-through* emessi da società affiliate di Residential Accredited Loans, Inc. Inoltre alcune affiliate di Deutsche Bank, compresa la DBSI, sono state citate a giudizio in una *class action* putativa pendente presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per l'Eastern District di New York per il ruolo da esse avuto come emittente e sottoscrittore di alcuni titoli ipotecari *pass-through*. Tutte le suddette cause civili si trovano ancora nella fase iniziale.

Titoli Auction Rate

Deutsche Bank e DBSI sono state oggetto di una *class action* putativa, promossa dinanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il *Southern District* di New York, che intende fare valere vari reclami in base alla legge federale sui valori mobiliari per conto di tutte le persone fisiche o gli enti che avevano acquistato e sono ancora in possesso di *Auction Rate Preferred Securities* e *Auction Rate Securities* (collettivamente, ARS) offerti in vendita da Deutsche Bank e DBSI tra il 17 marzo 2003 e il 13 febbraio 2008. Deutsche Bank, DBSI e/o Deutsche Bank Alex. Brown, una divisione di DBSI, sono anche state citate in giudizio in 15 azioni legali individuali che intendono far valere vari reclami ai sensi della legge federale sui valori mobiliari e il *common law* statale derivanti dalla vendita di ARS. La *class action* putativa e 12 delle azioni individuali sono pendenti, e tre azioni individuali sono state risolte e respinte *with prejudice*. Deutsche Bank era anche la convenuta, assieme ad altre dieci istituzioni finanziarie, in due *class action* putative, promosse dinanzi alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il *Southern District* di New York, per presunte violazioni delle leggi *antitrust*. Le *class action* putative sostengono un accordo illecito dei convenuti finalizzato a sostenere artificialmente e, successivamente, a limitare, a febbraio 2008, il mercato degli ARS. All'incirca alla data del 26 gennaio 2010 la corte ha respinto le due *class action* putative.

Deutsche Bank e DBSI sono state soggette a procedimenti da parte di agenzie statali e federali di controllo della normativa finanziaria nel quadro delle indagini sulla commercializzazione e la vendita degli ARS. Nell'agosto 2008

Deutsche Bank e le sue controllate hanno concluso accordi di massima con il New York Attorney General's Office ("NYAG") e con la North American Securities Administration Association ("NASAA"), in rappresentanza di un consorzio di altri stati e territori degli Stati Uniti; in virtù di tali accordi Deutsche Bank e le sue controllate si sono impregnate a: riacquistare dai rispettivi clienti al dettaglio, alcune istituzioni di piccolo e medie dimensioni e organizzazioni filantropiche, gli ARS che detti clienti avevano già acquistato da Deutsche Bank e dalle sue controllate prima del 13 febbraio 2008; operare sollecitamente al fine di fornire soluzioni di liquidità per i loro grandi clienti istituzionali che avevano acquistato gli ARS da Deutsche Bank e dalle sue controllate; pagare a NYAG e NASAA una penale complessiva pari a U.S.\$15 milioni agli organismi regolatori pubblici; ed a sottostare ai provvedimenti statali che impongono, nel futuro, l'adempimento alle normative statali applicabili. Il 3 giugno 2009, DBSI ha concluso con NYAG e il New Jersey Bureau of Securities accordi transattivi coerenti con gli accordi di principio dell'agosto 2008, e DBSI ha concluso un nuovo accordo transattivo con la Securities and Exchange Commission ("SEC") che recepiva non solo i termini degli accordi di principio con gli stati ma anche clausole aggiuntive, ivi compreso il mandato alla SEC di comminare a DBSI ulteriori sanzioni monetarie qualora la SEC ritenga che DBSI non abbia fatto fede agli impegni assunti con la transazione. Da quel momento, DBSI ha ricevuto proposte di transazione da vari stati e agenzie territoriali in virtù delle quali le agenzie hanno rivendicato le quote di pertinenza della sanzione di U.S.\$15 milioni. DBSI conta di mettere a punto i provvedimenti transattivi e di versare agli stati richiedenti, nei mesi a venire, le quote di sanzione richieste.

Contenzioso ÖBB

Nel settembre 2005 Deutsche Bank AG ha concluso un'operazione di *Portfolio Credit Default Swap* ("PCDS") con ÖBB Infrastruktur Bau AG ("ÖBB"), società controllata di Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft. In forza del PCDS, ÖBB si è assunto il rischio di credito relativo alla *tranche* di Euro 612 milioni, con rating AAA, di un portafoglio diversificato di titoli *corporate* e *asset-backed securities* (ABS). A seguito dell'evoluzione del mercato degli ABS a partire dalla seconda metà del 2007, il valore di mercato del PCDS si è ridotto.

Nel giugno 2008 ÖBB ha intentato causa alla Deutsche Bank AG presso il Tribunale Commerciale di Vienna, chiedendo che il Tribunale dichiarasse il PCDS nullo ed inefficace. ÖBB sosteneva che l'operazione è avvenuta in violazione delle leggi austriache, e di essere stata tratta in inganno da alcune caratteristiche del PCDS. Il reclamo di ÖBB è stato respinto dal Tribunale Commerciale a gennaio 2009. Il 25 giugno 2009, la Corte Superiore di Vienna ha respinto l'appello di ÖBB contro la decisione del Tribunale arbitrale commerciale. Il 21 settembre 2009, ÖBB ha depositato un'ulteriore istanza straordinaria in materia alla Corte Suprema austriaca. Il 15 gennaio 2009 ÖBB e Deutsche Bank AG si sono accordate per transigere la causa. La transazione non produrrà conseguenze negative rilevanti per Deutsche Bank AG.

Trust Preferred Securities

Deutsche Bank e talune sue controllate e funzionari sono l'oggetto di un'azione collettiva risarcitoria consolidata, promossa alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York, che rivendica crediti ai sensi delle leggi federali sui valori mobiliari per conto di soggetti che avevano acquistato taluni *trust preferred Securities* emessi da Deutsche Bank e dalle sue controllate tra ottobre 2006 e maggio 2008. I crediti sono fatti valere ai sensi degli articoli 11, 12(a)(2), e 15 del *Securities Act* del 1933. Il 25 gennaio 2005 è stata depositata un'azione collettiva risarcitoria consolidata e modificata. La controversia legale è ancora nella fase iniziale.

Huntsman

Il 23 giugno 2009, Deutsche Bank Securities Inc. ("DBSI") e Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CSUSA") hanno chiuso una causa civile intentata contro di loro da Huntsman Corporation ("Huntsman") nel tribunale statale del Texas a fine 2008. L'azione legale era nata dalla mancata fusione di Hexion Specialty Chemicals, Inc. ("Hexion") con Huntsman, il finanziamento della quale doveva essere erogato dalle controllate di DBSI e CSUSA in base ad una lettera di impegno del luglio 2007. Il ricorso sostiene, tra l'altro, che DBSI e CSUSA avevano indotto illecitamente Huntsman a rescindere un precedente accordo di fusione con Basell a favore dell'accordo di fusione di Hexion, ed avevano interferito illecitamente negli accordi di fusione che Huntsman aveva in essere con Basell e Hexion. Il ricorso sostiene anche che DBSI e CSUSA avevano tramato con Apollo Management LLP che non era parte, al fine di

interferire nei diritti contrattuali di Huntsman. Successivamente all'inizio del processo in data 15 giugno 2009, le parti hanno transatto la vertenza. Nel quadro della transazione, sia DBSI che CSUSA hanno versato US \$316 milioni in contanti a Huntsman ed erogato un finanziamento pari a US \$550 milioni da rimborsare in sette anni.

Sebastian Holdings

Deutsche Bank AG è coinvolta in un contenzioso sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti con Sebastian Holdings Inc., una società di Turks and Caicos (“SHI”). La vertenza risale ad ottobre 2008 quando SHI ha accumulato perdite nell'attività di *trading* e successivamente non è stata in grado di fare fronte alle richieste di margini da parte di DB. L'azione legale nel Regno Unito è intentata da DB allo scopo di recuperare circa \$230 milioni che SHI le deve dopo che DB aveva liquidato due serie di *master trading agreements* con SHI. DB ha poi avviato una relativa causa di risarcimento nel Regno Unito contro Alexander M. Vik, uomo d'affari norvegese e amministratore unico di SHI, e Vik Millahue, una società cilena, richiedendo che fossero restituiti a DB taluni fondi che erano stati trasferiti dai conti accesi da SHI presso DB. L'azione legale per risarcimento danni negli Stati Uniti è stata intentata da SHI contro DB presso il tribunale dello Stato di New York; le circostanze sono le stesse della causa di DB contro SHI nel Regno Unito, e il risarcimento preteso è di almeno \$750 milioni. Nella causa nel Regno Unito contro SHI, il giudice di merito ha dichiarato la propria competenza per trattare la causa relativa a DB ed ha rigettato il ricorso di SHI in cui si sosteneva che il foro del Regno Unito non era competente a esaminare il caso. SHI sta proponendo appello avverso le suddette pronunce. L'azione legale nel Regno Unito contro Vik e la società cilena si trova allo stadio iniziale. Nell'azione legale negli Stati Uniti contro DB, il giudice di merito ha respinto la richiesta di SHI di unificare le cause contro DB nel Regno Unito. Il giudice di merito ha respinto l'istanza di archiviazione promossa da DB o la richiesta di sospensione del procedimento negli Stati Uniti in favore del procedimento a Londra; invece ha accolto l'istanza presentata da DB di archiviazione dei ricorsi promossi da SHI per illecito, ma non i ricorsi in materia contrattuale o i ricorsi pre-contrattuali. SHI si è attivata per ottenere la riformulazione su nuove basi della decisione del giudice di merito ed entrambe le parti hanno depositato atto di appello presso la *New York Appellate Division*.

Ocala

Deutsche Bank è un creditore garantito di Ocala Funding LLC (“Ocala”), un veicolo di cartolarizzazione (*commercial paper vehicle*) sponsorizzato da Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corp., che ha cessato la propria attività di mutui ipotecari e ha richiesto la *bankruptcy protection* (amministrazione controllata) ad agosto 2009. Bank of America è agente fiduciario, garante, custode e depositario di Ocala. Deutsche Bank ha iniziato l'azione civile contro Bank of America presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Southern District di New York per inadempimento contrattuale e per ottenere il relativo risarcimento poiché Bank of America risultava inadempiente rispetto al proprio obbligo di garantire e salvaguardare i mutui su somme di denaro e ipotecari (*cash and mortgage loans*) che garantivano a loro volta l'investimento in *commercial paper* di Deutsche Bank. La causa è ancora ad uno stadio iniziale.

Adelphia Communications Corporation

Alcune società controllate da Deutsche Bank AG sono tra le numerose istituzioni finanziarie e gli altri soggetti che sono stati nominati come imputati in due procedimenti accusatori iniziati nel 2003 da un comitato di creditori e da un comitato di giustizia (*equity committee*) di Adelphia Communications Corporation. Ad ottobre 2007, l'Adelphia Recovery Trust ha presentato un ricorso modificato che univa i due procedimenti accusatori, nuovamente modificato nel febbraio 2008.

L'azione legale riunita era finalizzata a cancellare e recuperare alcuni prestiti, inclusi circa 50 milioni di dollari presumibilmente pagati a Deutsche Bank Securities Inc. in relazione a prestiti di margine, ed era finalizzata a dimostrare i danni arrecati collettivamente dagli imputati basati su violazioni di diritti statuari e danni extracontrattuali. Gli imputati della banca hanno presentato diversi ricorsi per impugnare il reclamo consolidato, che erano stati in parte concessi ed in parte negati, e alcune di tali decisioni sono soggette ad un appello pendente e a vari reclami. I ricorsi che rimangono pendenti davanti alla corte distrettuale comprendono un ricorso ai sensi del Bank Holding Company Act, ricorsi relativi a danni extracontrattuali, e un ricorso finalizzato ad eliminare certi pagamenti relativi a prestiti di margine. Sono state presentate richieste di giudizio sommario, ed è stata fissata un'udienza per settembre 2010.

Downgrading

Con la propria relazione datata 4 marzo 2010 (la **Relazione**), Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term di Deutsche Bank AG a Aa3 da Aa1, con outlook stabile. Qui di seguito è riportata la traduzione in italiano del secondo paragrafo della Relazione, di cui la versione originale è redatta in lingua inglese. Per ulteriori informazioni sui motivi dell'abbassamento del *rating*, gli investitori sono invitati a leggere l'intera Relazione, a disposizione del pubblico nel sito internet dell'Emittente www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Secondo Moody's l'abbassamento del *rating* di Deutsche Bank AG riflette principalmente una combinazione di tre fattori:

- 1.) la continua preponderanza delle attività del mercato dei capitali e le sfide che ne conseguono per la gestione del rischio che potenzialmente espongono la Banca alla volatilità degli utili, che sarebbe incompatibile con il precedente *rating* della banca.
- 2.) Il ritardo nell'acquisizione di Deutsche Postbank AG (con rating D + / A1) è destinato a rinviare i possibili vantaggi di questa acquisizione oltre quanto inizialmente previsto al momento in cui l'agenzia di *rating* ha portato l'*outlook* a negativo nel mese di dicembre 2008.
- 3.) Altre operazioni di Deutsche Bank AG, che si prevedeva avrebbero fornito una maggiore stabilità di profitti, hanno dimostrato un maggior grado di volatilità degli utili di quanto Moody's aveva precedentemente previsto.

Tuttavia, Moody's rileva che il rating Aa3 risultante è ben posizionato dato il forte franchise di Deutsche Bank AG, la posizione di mercato e l'elasticità contro ogni ulteriore maggior rischio di transizione nel suo *rating*, come dimostrano le prospettive stabili.

Acquisizione di azioni Deutsche Postbank AG

In data 12 settembre 2008, Deutsche Bank AG ha annunciato di avere acquistato una partecipazione di minoranza del 29,75% in Deutsche Postbank AG (“**Postbank**”) da Deutsche Post AG (“**Deutsche Post**”) per EUR 2,79 miliardi o EUR 57,25 per azione.

Oltre all'acquisizione della partecipazione di minoranza, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank AG un'opzione di acquisto su un ulteriore 18,0% di Postbank per EUR 55,00 per azione. Inoltre, Deutsche Post ha concesso a Deutsche Bank AG un diritto di prelazione sulle sue restanti azioni Postbank.

A Deutsche Post era stata concessa un'opzione di vendita relativa alla vendita della sua restante partecipazione del 20,25% più un'azione in Postbank a Deutsche Bank AG.

Inoltre, Deutsche Bank AG ha convenuto di collaborare strettamente con Postbank in vari settori, incluso il collocamento di prodotti d'investimento e di home finance.

Il 22 settembre 2008, Deutsche Bank AG ha annunciato il buon esito del collocamento di 40 milioni di azioni nominative di nuova emissione senza indicazione del valore nominale presso investitori istituzionali tramite un'offerta con procedura di *accelerated bookbuilding*. Il prezzo di collocamento è stato pari a EUR 55 per azione. I proventi lordi complessivi sono pari a EUR 2,2 miliardi. L'aumento di capitale è stato registrato presso il Registro delle Imprese il 23 settembre 2008. Lo scopo dell'aumento di capitale era quello di finanziare l'acquisizione di una partecipazione di minoranza del 29,75% in Postbank da Deutsche Post e di mantenere la forte capitalizzazione azionaria anche a seguito dell'acquisizione.

Il 14 gennaio 2009, Deutsche Bank AG ha annunciato l'accordo con Deutsche Post su un miglioramento della struttura dell'operazione per l'acquisizione di azioni Postbank da parte di Deutsche Bank AG basata sul precedente prezzo di acquisto. Il contratto comprende tre tranches, consentendo così a Deutsche Bank di completare l'acquisizione con un migliore utilizzo del capitale. L'operazione si è chiusa il 25 febbraio 2009.

Come prima mossa, Deutsche Bank AG ha acquisito 50 milioni di azioni Postbank - corrispondenti a una partecipazione del 22,9%, che ha portato la partecipazione complessiva di Deutsche Bank AG al 25% più un'azione - nell'ambito di un aumento di capitale di 50 milioni di azioni Deutsche Bank AG a fronte di un conferimento in natura, esclusi i diritti di sottoscrizione. Le azioni Deutsche Bank AG sono state emesse a fronte di capitale deliberato. Di conseguenza, Deutsche Post ha acquisito una partecipazione azionaria di circa l'8% in Deutsche Bank AG, che ha in seguito alienato.

Al momento della chiusura, Deutsche Bank AG ha acquisito obbligazioni con conversione obbligatoria emesse da Deutsche Post. Dopo tre anni, queste obbligazioni saranno convertite in 60 milioni di azioni Postbank, equivalenti a una partecipazione del 27,4%.

Sono in essere opzioni *put* e *call* per i restanti 26,4 milioni di azioni, pari a una partecipazione del 12,1% in Postbank. Inoltre, Deutsche Bank AG ha pagato un cash collateral di EUR 1,1 miliardi per le opzioni esercitabili tra il 36° e il 48° mese successivi al closing.

Acquisizione di azioni Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A.

Il 15 marzo 2010, Deutsche Bank ha concluso l'acquisizione del Gruppo Sal. Oppenheim. Il prezzo di acquisto è stato pagato in contanti ed ammonta a 1 miliardo di Euro, escluso BHF Asset Servicing che è attualmente in vendita.

Sal. Oppenheim Jr. & Cie. S.C.A. è ora una società interamente controllata da Deutsche Bank AG. Tutte le operazioni del Gruppo Sal Oppenheim, incluse tutte le sue attività di *asset management*, la banca d'investimento, BHF Bank Group, BHF Asset Servicing e Sal. Oppenheim Private Equity Partners sono state trasferite a Deutsche Bank. Alla fine dell'anno 2009, il gruppo Sal. Oppenheim aveva patrimoni in gestione per un totale di 137 miliardi di Euro.

Il riallineamento strategico di Sal. Oppenheim continuerà. Le attività indipendenti di *wealth management* della banca saranno ampliate con il ben noto marchio di Sal. Oppenheim, pur mantenendo il suo peculiare carattere di banca privata. Si intende mantenere il concetto di gestione patrimoniale integrata per i clienti privati e istituzionali.

Insieme al riallineamento strategico, saranno intraprese un'ulteriore riduzione sostenibile delle posizioni di rischio e un rafforzamento delle funzioni di controllo all'interno di Sal. Oppenheim. Nel corso dell'anno 2010, Sal. Oppenheim interromperà la propria attività di *investment banking*. I dipartimenti di *Equity Trading & Derivatives* e di *Capital Markets Sales* saranno rilevati da Macquarie. BHF-Bank sarà gestita come un dipartimento autonomo mentre Deutsche Bank esaminerà le varie opzioni strategiche con BHF-Bank. La vendita concordata di BHF Asset Servicing a BNY Mellon dovrebbe essere conclusa nel terzo trimestre del 2010.

Acquisizione di parti delle attività bancarie commerciali di ABN AMRO

Nell'ottobre 2009 è stata sottoscritta una lettera di intenti con il Ministero delle Finanze olandese per acquisire parti delle attività bancarie commerciali di ABN AMRO nei Paesi Bassi. Le attività da acquisirsi restano le stesse di quelle indicate nell'accordo originario annunciato nel luglio 2008. Le trattative continuano in merito ai termini e condizioni definitivi. L'operazione è subordinata all'accordo da parte di ABN AMRO, della De Nederlandsche Bank, nonché all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e di altri organismi regolamentari.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico o inclusa mediante riferimento al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività del Gruppo Deutsche Bank.

8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente Nota informativa, unitamente al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 28 maggio 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9050147 del 27 maggio 2009 ed alla Nota di Sintesi (insieme il **Prospetto**), è consultabile sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html.

I documenti a disposizione del pubblico indicati al Capitolo 14 del Documento di Registrazione sono disponibili (i) presso la sede legale di Deutsche Bank AG in Taunusanlage 12, 60325, Francoforte sul Meno, Germania, (ii) presso Deutsche Bank AG S.p.A., in Piazza del Calendario, 3, 20126, Milano, Italia, (iii) sul sito internet dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html, e (iv) se del caso, in relazione ai Titoli ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.borsaitaliana.it.

Il 28 luglio 2009 l'Emittente ha pubblicato l'*Interim Report* al 30 giugno 2009, contenente le informazioni finanziarie consolidate per il secondo trimestre e i primi sei mesi chiusi al 30 giugno 2009, disponibile al pubblico ed incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa come indicato sopra.

In particolare, con riferimento all'*Interim Report* al 30 giugno 2009, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Management Report*, p. 6;
- *Responsibility Statement by the Management Board*, p. 37;
- *Review Report*, p. 38;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 39;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 40;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 41;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 42;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 43;
- *Basis of Preparation*, p. 44;
- *Impact of Changes in Accounting Principles*, p. 45;
- *Segment Information*, p. 47;
- *Information on the Income Statement*, p. 53;
- *Information on the Balance Sheet*, p. 55;
- *Other Financial Information*, p. 60;
- *Other Information*, p. 70.

Il 29 Ottobre 2009, Deutsche Bank AG ha pubblicato l'*Interim Report* al 30 Settembre 2009, contenente le informazioni finanziarie consolidate non soggette a revisione per il terzo trimestre chiuso il 30 Settembre 2009, disponibile al pubblico ed incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa come indicato sopra.

In particolare, con riferimento all'*Interim Report* al 30 Settembre 2009, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Management Report*, p. 6;
- *Review Report*, p. 38;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 39;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 40;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 41;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 42;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 43;
- *Basis of Preparation*, p. 44;
- *Impact of Changes in Accounting Principles*, p. 45;
- *Segment Information*, p. 47;
- *Information on the Income Statement*, p. 53;
- *Information on the Balance Sheet*, p. 55;
- *Other Financial Information*, p. 60;
- *Other Information*, p. 70.

In data 16 marzo 2010, Deutsche Bank AG ha pubblicato il proprio bilancio contenente i risultati finanziari consolidati soggetti a revisione al 31 dicembre 2009 (*Annual Report 2009*). In particolare, con riferimento all'*Annual Report 2009*, i seguenti paragrafi si considerano inclusi mediante riferimento:

- *Letter from the Chairman of the Management Board*, p. 2;
- *Corporate Profile and Overview*, p. 13
- *Corporate Governance*, p. 17
- *In the Interest of our Stakeholders*, p. 19
- *Share Price recovered significantly*, p. 27
- *Corporate and Investment Bank*, p. 31
- *Private Clients and Asset Management*, p. 36
- *Corporate Investments*, p. 41
- *Corporate Center*, p.42
- *A Culture of Diversity*, p. 43

- *Building Social Capital*, p. 46
- *Statement of Income*, p. 51
- *Balance Sheet*, p. 52
- *Statement of Cash Flows*, p. 53
- *Report of the Supervisory Board*, p. 57
- *Supervisory Board*, p. 64
- *Group Four-Year Record*, p. 66
- *Glossary*, p. 67
- *Imprint / Publications*, p. 71
- *Operating and Financial Review*, p. 3;
- *Risk Report* , p. 43;
- *Internal Control over Financial Reporting*, p. 106;
- *Information pursuant to Section 315 (4) of the German Commercial Code and Explanatory Report* , p.111;
- *Compensation Report*, p. 116;
- *Corporate and Social Responsibility*, p. 126;
- *Outlook*, p. 130;
- *Consolidated Statement of Income*, p. 139;
- *Consolidated Statement of Recognized Income and Expense*, p. 140;
- *Consolidated Balance Sheet*, p. 141;
- *Consolidated Statement of Changes in Equity*, p. 142;
- *Consolidated Statement of Cash Flows*, p. 144;
- *Notes to the Consolidated Financial Statements including Table of Content*, p. 145;
- *Independent Auditors' Report*, p. 310;
- *Responsibility Statement by the Management Board*, p. 311;
- *Report of the Supervisory Board*, p. 312;
- *Management Board and Supervisory Board*, p. 320;
- *Reporting and Transparency*, p. 330;
- *Auditing and Controlling*, p. 331;

- *Compliance with the German Corporate Governance Code*, p. 333;
- *Management Board*, p 336;
- *Supervisory Board*, p 337;
- *Advisory Boards*, p 339;
- *Group Four-Year Record*, p 344;
- *Declaration of Backing*, p 345;
- *Glossary*, p 346;
- *Impressum/Publications*, p 352.

In data 4 marzo 2010, Moody's Investors Service Inc., New York (**Moody's**), ha pubblicato la relazione di *rating* con cui ha ridotto il *rating* sul debito senior e long term dell'Emittente da Aa1 ad Aa3 con outlook stabile. Le informazioni sul *rating* dell'Emittente sono disponibili sul sito www.db.com/ir/en/content/ratings.htm.

Per la documentazione inclusa mediante riferimento nel Documento di Registrazione, si vedano i Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione.

Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni finanziarie e all'attività del Gruppo Deutsche Bank.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«Deutsche Bank 2008/2014 “Reload3 BancoPosta III collocamento 2008” legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali»

Codice ISIN: IT0006664137

Al fine di una migliore comprensione dell’investimento, si raccomanda di leggere attentamente l’Articolo 10 (“**Interessi annuali fissi**”) e l’Articolo 11 (“**Interessi aggiuntivi eventuali soggetti al verificarsi dell’Evento Azionario**”) del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Articolo 1 – Importo, tagli e titoli.

Il Prestito Obbligazionario strutturato «Deutsche Bank 2008/2014 “Reload3 BancoPosta III collocamento 2008” legato all’andamento di cinque Indici azionari internazionali» emesso da Deutsche Bank AG, operante tramite la propria London Branch (i.e. succursale) (l’**Emittente**), per un importo di Euro 791.314.000 nell’ambito di un’Offerta pubblica in Italia (l’**Offerta**) (comprensivo dell’importo di Euro 50 milioni che sarà destinato all’assegnazione delle Obbligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno di Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e l’ultimo giorno di Offerta effettivo, ed eccedenti la quota di 1.250 milioni di Euro) (il **Prestito Obbligazionario** o il **Prestito**) è costituito da 791.314 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le **Obbligazioni** e, ciascuna, l’**Obbligazione**).

Articolo 2 – Regime di circolazione.

Le Obbligazioni sono titoli al portatore, immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. creati ed emessi al di fuori dell’Italia in forma di, e rappresentati inizialmente da, un’Obbligazione in forma globale temporanea (l’**Obbligazione Globale Temporanea**).

L’Emittente si impegna a scambiare l’Obbligazione Globale Temporanea con un’obbligazione globale permanente (l’**Obbligazione Globale Permanente** e, insieme all’Obbligazione Globale Temporanea, l’**Obbligazione Globale**) entro la successiva fra le seguenti due date:

- la data che cade 40 giorni dopo la data successiva tra (a) il completamento del collocamento delle Obbligazioni così come determinato da Poste Italiane S.p.A. (**Poste Italiane** o il **Responsabile del Collocamento**); e (b) la Data di Emissione delle Obbligazioni; e

- la data in cui verranno fornite all’Emittente o ad un agente dell’Emittente le necessarie certificazioni fiscali³⁶.

³⁶ L’Emittente non effettuerà alcun pagamento sia per interessi sia per altro ammontare con riferimento a qualsiasi frazione dell’Obbligazione al portatore in forma globale temporanea a meno che Monte Titoli S.p.A. consegni una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce tale frazione dell’Obbligazione in forma globale. Inoltre l’Emittente non scambierà alcuna frazione dell’Obbligazione al portatore in forma globale temporanea con un’Obbligazione al portatore in forma permanente a meno che non riceva da Monte Titoli S.p.A. una certificazione fiscale con riferimento al titolare ultimo dell’Obbligazione cui si riferisce la porzione da scambiare. Ad ogni modo il certificato fiscale deve specificare che ciascun titolare ultimo dell’Obbligazione:

- non è una *United States person* (come di seguito definita);
- è una controllata straniera di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o è una *United States person* che ha acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detiene le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l’istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all’Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell’*Internal Revenue Code del 1986*, come modificato successivamente e dei regolamenti dello *United States Treasury*; o
- è un’istituzione finanziaria che detiene con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7). Un’istituzione finanziaria di questo genere (descritta o meno nei precedenti due punti) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States person* o ad una persona all’interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.

La certificazione fiscale dovrà essere firmata da una persona debitamente autorizzata e in modo soddisfacente per l’Emittente.

Nessuno che possieda un interesse in una Obbligazione al portatore in forma globale temporanea riceverà alcun pagamento o consegna di qualsivoglia ammontare o proprietà con riferimento al relativo interesse e non sarà autorizzato a scambiare il proprio interesse in un interesse nell’obbligazione al portatore in forma globale permanente o in una Obbligazione in qualsivoglia forma, a meno che l’Emittente o un agente dell’Emittente abbia ricevuto la necessaria certificazione fiscale.

I requisiti specifici e le restrizioni imposti dalle leggi e dai regolamenti federali degli Stati Uniti in materia fiscale sono applicabili agli strumenti finanziari al portatore. Ogni *United States person* che detenga le Obbligazioni è soggetta alle limitazioni previste dalle norme statunitensi in materia di tassazione sul reddito, comprese le limitazioni previste alle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*.

Ai sensi del presente Regolamento, l’espressione *United States person* comprende:

- ogni cittadino o residente degli Stati Uniti;
- una società o partnership, compresa ogni entità considerata analoga a una società o ad una partnership ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito, che sia

La seguente legenda applicabile esclusivamente alle “*United States persons*” sarà apposta sulle Obbligazioni:

“Qualunque “*United States persons*” (come definite nell’*Internal Revenue Code of the United States*) sottoposta alla legislazione fiscale statunitense che sia portatrice delle Obbligazioni sarà soggetta alle limitazioni previste dalla legislazione fiscale degli Stati Uniti d’America, comprese le limitazioni previste nelle Sezioni 165(j) e 1287(a) dell’*Internal Revenue Code*”.

Le Sezioni dell’*Internal Revenue Code* sopra richiamate prevedono che i portatori statunitensi delle Obbligazioni, con alcune eccezioni, non saranno legittimati a dedurre qualsiasi perdita sulle Obbligazioni e non saranno legittimati al trattamento relativo alle plusvalenze per ogni guadagno su ogni vendita, trasferimento, o pagamento del capitale con riferimento alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7) e, durante il periodo di divieto, non potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o a una *United States person*.

Articolo 3 – Legittimazione e Circolazione.

Fino a quando le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari, italiani od esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Nel caso di Obbligazioni non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., l’Emittente e l’Agente per il Pagamento (come in

costituita o organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti, di ciascuno stato degli Stati Uniti o del Distretto di Columbia;

- un patrimonio i cui redditi siano assoggettati alle normative fiscali federali degli Stati Uniti in materia di tassazione sul reddito senza considerazione rispetto alla fonte di provenienza; o
- un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell’amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States person* ha l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso. In aggiunta, alcuni *trust* che venivano considerati *United States person* prima del 20 agosto 1996 possono optare se continuare a essere così caratterizzati ai fini previsti dalle regolamentazioni dello *United States Treasury*.

Ogni riferimento agli Stati Uniti si intende fatto agli Stati Uniti d’America, comprensivi degli stati e del Distretto di Columbia, unitamente ai propri possedimenti in Portorico, U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island e Northern Mariana Islands.

seguito definito), salvo diversa disposizione normativa di volta in volta applicabile, considereranno e tratteranno il portatore di qualsiasi Obbligazione (indipendentemente dalla circostanza che essa sia o meno scaduta, o che sia stata effettuata in relazione alla stessa qualsivoglia comunicazione o annotazione inerente la titolarità, smarrimento o furto) come il titolare della stessa legittimato all’esercizio dei diritti rappresentati dall’Obbligazione. La titolarità giuridica delle Obbligazioni, non immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., si trasferirà con la semplice consegna.

Articolo 4 – Prezzo e Data di Emissione.

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di Euro 1.000 (il **Prezzo di Emissione**) per ogni Obbligazione di pari valore nominale il 21 luglio 2008 (la **Data di Emissione**).

Articolo 5 – Durata e godimento.

La durata del Prestito Obbligazionario è di sei anni, a partire dal 21 luglio 2008 (la **Data di Godimento**) e fino al 21 luglio 2014 (la **Data di Scadenza**).

Articolo 6 – Status delle Obbligazioni.

I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti o futuri.

In particolare le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento dell’Emittente non garantita, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito del Prestito Obbligazionario.

Ne consegue che il credito dei portatori verso l’Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri debiti non garantiti, non privilegiati e non subordinati dell’Emittente.

Articolo 7 – Agente per il Calcolo.

L’Agente per il Calcolo del presente Prestito Obbligazionario è Deutsche Bank AG, London Branch.

Articolo 8 – Date di Pagamento degli interessi.

Le Obbligazioni frutteranno interessi annuali fissi che saranno corrisposti il 21 luglio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (ciascuna una **Data di Pagamento**), nonché, subordinatamente al verificarsi dell’Evento Azionario (come definito all’Articolo 11), una Cedola Aggiuntiva Eventuale (come definita all’Articolo 11) che sarà corrisposta il 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014 (ciascuna una **Data di Pagamento**). Qualora la Data di Pagamento non

coincida con un Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito), il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.

Per Giorno Lavorativo Bancario si intende un giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) System* è aperto.

Articolo 9 – Interessi.

Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso, come indicato al successivo Articolo 10, ed un eventuale rendimento aggiuntivo legato all'andamento di cinque Indici azionari internazionali, come indicato al successivo Articolo 11.

Articolo 10 – Interessi annuali fissi.

Le Obbligazioni prevedono il pagamento di una cedola annua lorda a tasso fisso (la **Cedola a Tasso Fisso**) pari al 5,05% del valore nominale dell'Obbligazione il 21 luglio 2009 e 2010 e pari allo 0,80% del valore nominale dell'Obbligazione il 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014 (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA *actual/actual*).

Cedole a Tasso Fisso:

Anni	Cedola a Tasso Fisso lorda
2009	5,05%
2010	5,05%
2011	0,80%
2012	0,80%
2013	0,80%
2014	0,80%

La corresponsione delle Cedole a Tasso Fisso è, a differenza di quanto avviene per gli interessi di cui al successivo Articolo 11, indipendente da qualsivoglia evento che riguardi gli Indici di Riferimento (come definiti al successivo Articolo 11).

Articolo 11 – Interessi aggiuntivi eventuali soggetti al verificarsi dell'Evento Azionario.

Il 21 luglio 2011, 2012, 2013 e 2014, le Obbligazioni potranno fruttare una cedola aggiuntiva eventuale (la **Cedola Aggiuntiva Eventuale**), nel caso in cui si verifichi l'Evento Azionario di seguito definito, di importo indicato nelle successive tabelle (ciascuna calcolata applicando la convenzione ICMA *actual/actual*).

L'Evento Azionario è costituito dal verificarsi, in un Anno di Riferimento (come di seguito definito) e relativamente a ciascuno degli indici azionari Nikkei 225[®], Dow Jones Euro STOXX 50[®], Standard & Poor's 500[®], Swiss Market Index[®] e Hang Seng Index[®] (gli **Indici di Riferimento** e, ciascuno

singolarmente, l'**Indice di Riferimento**) della seguente condizione:

$$\frac{\text{Spot}_{t,i}}{\text{Spot}_{o,i}} \geq 90\%$$

dove:

Spot_{t,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento (come di seguito definiti) dell'Indice di Riferimento i-esimo, rilevati in data 25, 26 e 27 giugno (ciascuna la **Data di Osservazione Finale**) del t-esimo Anno di Riferimento (come di seguito definito);

Spot_{o,i} = è la media aritmetica dei Valori di Riferimento dell'Indice di Riferimento i-esimo (come di seguito definito) rilevati in data 21, 22 e 23 luglio 2008 (ciascuna la Data di Osservazione Iniziale);

i = l'i-esimo Indice di Riferimento, indicando con i=1 il Nikkei 225[®], i=2 il Dow Jones Euro STOXX 50[®], i=3 lo Standard & Poor's 500[®], i=4 lo Swiss Market Index[®], i=5 l'Hang Seng Index[®];

t = anno 2011, 2012, 2013 e 2014 (ciascuno l'**Anno di Riferimento**).

Per **Valore di Riferimento** si intende, per ciascuno dei cinque Indici di Riferimento, il valore di chiusura pubblicato dallo *Sponsor* (come di seguito definito) a ciascuna Data di Osservazione Iniziale e a ciascuna Data di Osservazione Finale.

In base alla formula sopra descritta, per poter conseguire, dal terzo anno in poi, una Cedola Aggiuntiva Eventuale, ulteriore rispetto alle Cedole a Tasso Fisso corrisposte annualmente, la media aritmetica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento rilevati annualmente alle tre Date di Osservazione Finale non dovrà subire un deprezzamento superiore al 10% rispetto alla media aritmetica dei valori di ciascuno dei cinque Indici di Riferimento rilevati alle tre Date di Osservazione Iniziale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà per ciascun Anno di Riferimento (2011, 2012, 2013 e 2014) una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% del valore nominale come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2011):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2009	0%
2010	0%

2011	6,15%
2012	6,15%
2013	6,15%
2014	6,15%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione sarà pari al 6,95% per ciascuno degli Anni di Riferimento 2011, 2012, 2013 e 2014. In caso l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2011, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2011, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2011, solo la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2012 o negli anni successivi affinché possa essere pagata la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2012, una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 13,00% e per gli Anni di Riferimento 2013 e 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2012):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2009	0%
2010	0%
2011	0%
2012	13,00%
2013	6,15%
2014	6,15%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione, per l'Anno di Riferimento 2012, sarà pari al 13,80% mentre, per gli Anni di Riferimento 2013 e 2014, sarà pari al 6,95%. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2012, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario negli Anni di Riferimento successivi.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2012, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2012, soltanto la Cedola a

Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2013 o 2014 affinché possa essere pagata la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2013, una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 20,15% del valore nominale e per l'Anno di Riferimento 2014 una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 6,15% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2013):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2009	0%
2010	0%
2011	0%
2012	0%
2013	20,15%
2014	6,15%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione, per l'Anno di Riferimento 2013, sarà pari al 20,95%, mentre, per l'Anno di Riferimento 2014, sarà pari al 6,95%. Nel caso in cui l'Evento Azionario si verifichi nell'Anno di Riferimento 2013, non si rende più necessaria la verifica dell'Evento Azionario nell'Anno di Riferimento successivo.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2013, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2013, soltanto la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%. In tale caso, l'Evento Azionario dovrà verificarsi nell'Anno di Riferimento 2014 affinché possa essere pagata la Cedola Aggiuntiva Eventuale.

Qualora l'Evento Azionario si verifichi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, in aggiunta alla Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80%, l'Obbligazione corrisponderà, per l'Anno di Riferimento 2014, una Cedola Aggiuntiva Eventuale pari al 27,60% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario si verifica nell'Anno di Riferimento 2014):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
-------------	--

2009	0%
2010	0%
2011	0%
2012	0%
2013	0%
2014	27,60%

Qualora l'Evento Azionario si realizzi in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, l'interesse complessivo che pagherà l'Obbligazione, per l'Anno di Riferimento 2014, sarà pari al 28,40%.

Nel caso in cui, al contrario, l'Evento Azionario non si dovesse verificare in corrispondenza dell'Anno di Riferimento 2014, l'Obbligazione pagherà soltanto la Cedola a Tasso Fisso pari allo 0,80% del valore nominale, come indicato nella seguente tabella.

Cedole Aggiuntive Eventuali (se l'Evento Azionario non si verifica):

Anni	Cedola Aggiuntiva Eventuale lorda
2009	0%
2010	0%
2011	0%
2012	0%
2013	0%
2014	0%

Qualora una Data di Osservazione Iniziale relativa ad un determinato Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Iniziale da Differire**), detta Data di Osservazione Iniziale da Differire si intenderà posticipata con riferimento a tale Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (**Data di Osservazione Iniziale Differita**) che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Iniziale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Iniziale per alcuno degli Indici di Riferimento potrà essere posticipata oltre il 6 agosto 2008. Qualora una Data di Osservazione Finale per un Indice di Riferimento non coincida con un Giorno di Negoziazione (come di seguito definito) per quell'Indice di Riferimento (**Data di Osservazione Finale da Differire**), detta Data di Osservazione Finale da Differire si intenderà posticipata per quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo a tale data (**Data di Osservazione Finale Differita**) che non sia già una Data di Osservazione Finale o una Data di Osservazione Finale Differita con riferimento a tale Indice di Riferimento. In ogni caso, nessuna Data di Osservazione Finale, per ciascun Indice di Riferimento, potrà essere posticipata oltre il 9 luglio

del relativo Anno di Riferimento. Se una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale è differita consecutivamente il 6 agosto 2008 nel caso di una Data di Osservazione Iniziale o al 9 luglio del relativo Anno di Riferimento nel caso di una Data di Osservazione Finale, l'Agente per il Calcolo determinerà il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento a tale data utilizzando una metodologia coerente con quella descritta nel successivo Articolo 12.

Per Giorno di Negoziazione si intende un giorno in cui ciascuno *Sponsor* (come di seguito definito) calcola e pubblica il Valore di Riferimento del relativo Indice di Riferimento (oppure lo avrebbe calcolato e pubblicato se non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, come di seguito disciplinato).

Per *Sponsor* si intende:

- con riferimento al Nikkei 225[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "NKY Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): Nihon Keizai Shimbun, Inc.;
- con riferimento al Dow Jones Euro STOXX 50[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SX5E Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): STOXX Limited;
- con riferimento allo Standard & Poor's 500[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SPX Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): Standard & Poor's Corporation, una divisione di McGraw-Hill, Inc.;
- con riferimento allo Swiss Market Index[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "SMI Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): SWX Swiss Exchange;
- con riferimento all'Hang Seng Index[®] (ad oggi rilevabile sul circuito Bloomberg con il codice "HSI Index" o in futuro su qualsiasi altro codice o servizio che dovesse sostituirlo): HIS Services Limited.

I valori degli Indici di Riferimento sono ad oggi reperibili giornalmente anche sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Articolo 12 – Modalità di pagamento.

- (a) Fino a quando le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale, il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale verranno effettuati dall'Emittente (fermo restando quanto stabilito di seguito) solo

dietro presentazione o consegna delle cedole o dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, presso l'ufficio specificato dell'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) al di fuori degli Stati Uniti d'America e dei suoi possedimenti. L'Agente locale per il Pagamento (come in seguito definito) provvederà ad annotare il pagamento sull'Obbligazione Globale, a tal fine presentata o consegnata, distinguendo di volta in volta se questo sia stato corrisposto a titolo di capitale o a titolo di interessi, e tale annotazione rappresenterà prova inconfutabile dell'avvenuto pagamento cui essa si riferisce.

- (b) Ciascun pagamento dovuto mentre le Obbligazioni sono rappresentate dall'Obbligazione Globale Temporanea potrà essere effettuato soltanto previa presentazione della certificazione che attesti che il titolare o i titolari delle Obbligazioni (i) non siano *United States persons*; (ii) non siano controllate straniere di una istituzione finanziaria statunitense che acquista per proprio conto o per rivendere, o non siano *United States persons* che hanno acquistato le Obbligazioni attraverso una di queste istituzioni finanziarie e che detengono le Obbligazioni per il tramite di tale istituzione finanziaria alla data di certificazione. In questi casi, l'istituzione finanziaria deve fornire una certificazione all'Emittente o al collocatore delle Obbligazioni che le ha venduto le stesse che specifichi che tale istituzione finanziaria si impegna ad adempiere ai requisiti della Sezione 165(j)(3) (A), (B), o (C) dell'*Internal Revenue Code* del 1986, come modificato successivamente e dei relativi regolamenti dello *United States Treasury*; o (iii) sono istituzioni finanziarie che detengono con lo scopo di rivendere durante il periodo in cui si applicano le restrizioni così come definito nei regolamenti dello *United States Treasury* alle Sezioni 1.163-5(c)(i)(D)(7); fermo restando che un'istituzione finanziaria del tipo descritto nella clausola (iii) che precede (che sia ricompresa o meno nei tipi descritti nelle precedenti clausole (i) e (ii)) deve certificare che non ha acquistato le Obbligazioni con la finalità di rivenderle direttamente o indirettamente a una *United States person* o ad una persona all'interno degli Stati Uniti o dei relativi possedimenti.³⁷

- (c) Ciascun portatore dell'Obbligazione Globale, a seconda dei casi, è l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento relativo alle proprie Obbligazioni e l'Emittente sarà liberato esclusivamente con riferimento alle somme corrisposte a, ovvero dietro ordine di, tale soggetto. Fintantoché le Obbligazioni saranno rappresentate dall'Obbligazione Globale o dalle Obbligazioni, accentrate presso Monte Titoli, ogni soggetto, che secondo le registrazioni di Monte Titoli risulti legittimato ai pagamenti, deve rivolgersi esclusivamente agli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata stessa, al fine di ottenere il versamento della quota di propria pertinenza degli Interessi che l'Emittente ha pagato all'Obbligazionista o dietro suo ordine. Nessuna persona diversa dal portatore dell'Obbligazione Globale avrà alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente in relazione a qualsiasi pagamento dovuto sull'Obbligazione Globale.

Articolo 13 – Eventi di turbativa del mercato.

Per Evento di Turbativa del Mercato s'intende il verificarsi, con riferimento a uno o più dei titoli compresi nell'Indice di Riferimento (i Titoli dell'Indice di Riferimento), di uno dei seguenti eventi nella relativa Borsa³⁸:

- (a) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni di Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento nei rispettivi mercati primari, e in ogni caso per più di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;
- (b) una sospensione, assenza o materiale limitazione delle negoziazioni in opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, se disponibili nei rispettivi mercati primari per tali contratti, e in ogni caso per più

Distretto di Columbia, (3) un patrimonio il cui reddito sia assoggettato alle normative fiscali federali statunitensi, indipendentemente dalla fonte di provenienza; o (4) un *trust* se un tribunale degli Stati Uniti è autorizzato a esercitare la supervisione primaria dell'amministrazione del suddetto *trust* o se una o più *United States person* ha l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del *trust* stesso.

³⁸ Per Borsa s'intende, in relazione a ciascun Indice di Riferimento, ogni Borsa, come individuata nel corso del tempo dal relativo *Sponsor*, in cui le azioni componenti l'Indice di Riferimento sono principalmente negoziate.

³⁷ L'espressione *United States person* utilizzata in questo Articolo 9 comprende (1) ogni cittadino o residente degli Stati Uniti, (2) una società o *partnership* (compresa ogni entità considerata alla stregua di una società o di una *partnership* ai fini delle normative federali statunitensi in materia di tassazione sul reddito), costituita o organizzata negli Stati Uniti secondo le leggi federali degli Stati Uniti o di uno degli stati nel

di due ore di negoziazione o durante l'ultima ora di negoziazioni antecedente la chiusura delle negoziazioni su quel mercato, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa;

- (c) ogni evento che turba o danneggia la capacità dei soggetti che partecipano al mercato di effettuare transazioni o di ottenere quotazioni relativamente a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, o opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o a Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, dell'Indice di Riferimento, che l'Agente per il Calcolo ritiene significativa; o
- (d) la chiusura anticipata in un qualsiasi giorno lavorativo di una Borsa ove siano quotati i Titoli dell'Indice di Riferimento che costituiscono il 20% o più, in termini di ponderazione, del valore dell'Indice di Riferimento prima del regolare orario di chiusura di tale Borsa, a meno che tale chiusura anticipata sia annunciata da tale Borsa almeno un'ora prima dell'evento che si verifica per primo tra (1) l'effettivo orario di chiusura per le sessioni regolari di negoziazione su tale borsa in tale giorno lavorativo e (2) la scadenza del termine per la presentazione nel sistema della Borsa di ordini da eseguire su tale Borsa alla chiusura del giorno lavorativo.

Una decisione di interrompere in maniera permanente la negoziazione delle opzioni o dei contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o a qualsiasi dei Titoli dell'Indice di Riferimento non costituisce un Evento di Turbativa del Mercato, e di per sé, non determinerà la necessità di rilevazione degli Indici di Riferimento ad una Data di Osservazione Differita.

Una assenza di negoziazioni nel mercato primario dei titoli in cui un Titolo dell'Indice di Riferimento, o su cui opzioni o contratti futures relativi all'Indice di Riferimento o ad un Titolo dell'Indice di Riferimento sono negoziati non include i tempi in cui tale mercato è chiuso alle negoziazioni per circostanze ordinarie.

Una sospensione o limitazione alle negoziazioni di un Titolo dell'Indice di Riferimento o di opzioni o contratti *futures* relativi all'Indice di Riferimento o ai Titoli dell'Indice di Riferimento, se disponibili, sul mercato primario per tale Titolo dell'Indice di Riferimento o tali contratti, in virtù di:

- (i) una variazione di prezzo in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal mercato,
- (ii) uno sbilanciamento anomalo di ordini relativi a quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti, o

- (iii) una disparità anomala nei prezzi di Offerta e di domanda relativi al Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti,

costituirà una sospensione o materiale limitazione alle negoziazioni in quel Titolo dell'Indice di Riferimento o ai suddetti contratti in tale mercato primario.

Qualora si verifichi o si protragga un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Indice di Riferimento (**l'Indice di Riferimento Condizionato**) in occasione di una Data di Osservazione Iniziale o di una Data di Osservazione Finale (una Data di **Osservazione Originaria**), detta Data di Osservazione Originaria si intenderà differita in relazione a quell'Indice di Riferimento al primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo nel quale non si verifichi o non si protragga un Evento di Turbativa del Mercato e che non sia già una Data di Osservazione Iniziale o una Data di Osservazione Finale, a seconda dei casi, in relazione a tale Indice di Riferimento. Ad ogni modo, nessuna Data di Osservazione Originaria potrà essere posticipata per più di 8 Giorni di Negoziazione e comunque in nessun caso oltre il 6 agosto 2008, per una Data di Osservazione Iniziale, ed oltre il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento, per una Data di Osservazione Finale. Qualora una Data di Osservazione Originaria sia differita consecutivamente per oltre 8 Giorni di Negoziazione, e comunque oltre il 6 agosto 2008, per quanto riguarda una Data di Osservazione Iniziale, e oltre il 9 luglio del relativo Anno di Riferimento, per quanto riguarda una Data di Osservazione Finale, tali giorni saranno comunque considerati rispettivamente "Data di Osservazione Iniziale" e "Data di Osservazione Finale" (**Data di Osservazione Differita**).

In tal caso l'Agente per il Calcolo:

- in relazione all'Indice di Riferimento Condizionato, determinerà il Valore di Riferimento di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita, applicando la formula e il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato e utilizzando i prezzi o le quotazioni di ciascuna Azione (di seguito definita) componente l'Indice di Riferimento al momento della chiusura dell'Indice di Riferimento (o, se un evento che ha causato il verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato si è verificato con riferimento a una o più Azioni (di seguito definite) componenti l'Indice di Riferimento in tale data, valutando secondo usi e consuetudini di mercato il valore di tali azioni al momento della chiusura di tale Indice di Riferimento alla Data di Osservazione Differita);

- in relazione alle Azioni (come in seguito definite), determinerà, agendo secondo usi e consuetudini di mercato, il valore delle stesse alla Data di Osservazione Differita

Articolo 14 – Altri eventi inerenti gli Indici di Riferimento.

Qualora, ad una delle Date di Osservazione Originaria:

- a) uno o più degli Indici di Riferimento (i) non venga calcolato o pubblicato dal relativo *Sponsor*, ma sia calcolato e pubblicato da un altro ente che sostituisce lo *Sponsor* (il **Sostituto dello Sponsor**) approvato dall'Agente per il Calcolo; o (ii) venga sostituito da un altro Indice di Riferimento (**l'Indice di Riferimento Successore**) che, secondo la valutazione dell'Agente per il Calcolo, applichi la stessa formula e lo stesso metodo precedentemente utilizzato per il calcolo dell'Indice di Riferimento; gli interessi saranno calcolati sulla base, rispettivamente, nel caso (i), dell'Indice di Riferimento così calcolato e pubblicato dal Sostituto dello *Sponsor* o, nel caso (ii), dell'Indice di Riferimento Successore;
- b) (i) la formula o il metodo di calcolo di uno o più Indici di Riferimento siano stati oggetto di modifiche sostanziali o uno o più degli Indici di Riferimento sia stato oggetto di cambiamenti sostanziali in qualsiasi altro modo (diversi dalle modifiche previste nella suddetta formula o metodo per calcolare l'Indice di Riferimento nel caso di cambiamenti degli strumenti finanziari o delle ponderazioni degli strumenti finanziari costituenti l'Indice di Riferimento o nel caso di altri eventi di routine) da parte del relativo *Sponsor*; (ii) uno o più Indici di Riferimento vengano cancellati e non esistano Indici di Riferimento Successori o (iii) né lo *Sponsor* né il Sostituto dello *Sponsor* calcolino e pubblichino il valore dell'Indice di Riferimento; l'Agente per il Calcolo calcolerà l'interesse determinando il valore di quel determinato Indice di Riferimento, sulla base della formula e del metodo di calcolo usato alla data più recente prima dei cambiamenti o del mancato calcolo e pubblicazione dell'Indice di Riferimento, usando esclusivamente le Azioni che erano incluse nel determinato Indice di Riferimento prima dei detti cambiamenti.

Qualora il valore di chiusura di uno o più Indici di Riferimento utilizzati dall'Agente per il Calcolo ai fini della determinazione degli interessi venga modificato e le correzioni siano pubblicate dallo *Sponsor* o da un Sostituto dello *Sponsor*, l'Agente per il Calcolo calcolerà o calcolerà nuovamente gli interessi facendo

riferimento al modificato livello dell'Indice di Riferimento. L'Agente per il Calcolo non terrà conto di eventuali correzioni pubblicate dallo *Sponsor*, o da un Sostituto dello *Sponsor*, posteriormente il 6 agosto 2008 in relazione alle Date di Osservazione Iniziale e al 9 luglio del relativo Anno di Riferimento in relazione alle Date di Osservazione Finale.

Articolo 15 – Rimborso del Prestito.

Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari e per tutto il loro valore nominale alla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza del capitale non coincida con un Giorno Lavorativo Bancario, le Obbligazioni saranno rimborsate il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo senza che ciò dia luogo ad interessi aggiuntivi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario da parte dell'Emittente.

Articolo 16 – Termini di prescrizione.

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla Data di Pagamento e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla Data di Scadenza.

Articolo 17 – Servizio del Prestito.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno mediante accredito o bonifico su un conto denominato in Euro o su libretto postale nominativo (o qualsiasi altro conto sul quale importi in Euro possano essere accreditati o trasferiti) indicato dal beneficiario, e potrà essere effettuato per il tramite di soggetti incaricati a tale scopo dall'Emittente (**l'Agente locale per il Pagamento**) che, fintantoché le Obbligazioni siano accentrate presso Monte Titoli S.p.A., vi provvederanno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

L'Emittente non effettuerà alcun pagamento di interessi o per altro ammontare con riferimento alle Obbligazioni a meno che e fino a che l'Emittente non abbia ricevuto la certificazione fiscale³⁹. In ogni caso tutti i pagamenti di interessi e di capitale saranno effettuati solamente al di fuori degli Stati Uniti e dei relativi possedimenti.

Articolo 18 – Quotazione.

Le Obbligazioni saranno dapprima negoziate, non appena completati gli adempimenti tecnici ed in

³⁹ Si veda la nota 27.

conformità alle limitazioni previste dalla normativa vigente, su EUROTLX[®], o su altro Sistema Multilaterale di Negoziazione.

Successivamente l'Emittente, non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente, richiederà a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale del Prestito Obbligazionario sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) –segmento DomesticMOT. Si precisa che le Obbligazioni cesseranno di essere negoziate sul Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX al momento della negoziazione sul MOT.

Si precisa che la liquidità del Titolo sarà sostenuta da un soggetto all'uopo designato da Poste Italiane, che svolgerà il ruolo di *Price Maker*⁴⁰.

⁴⁰ Ai soli fini informativi relativamente alla quotazione delle Obbligazioni ed in relazione alla presente Nota Informativa si tenga presente quanto riportato al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Nota Informativa. In particolare, la liquidità dell'Obbligazione è sostenuta da uno o più soggetti, agenti in qualità di Price Maker designati da Poste Italiane tra le controparti che hanno concluso con l'Emittente i contratti swap di copertura delle Obbligazioni. Alla data della presente Nota Informativa il Price Maker a spread di emissione è Deutsche Bank AG, London Branch.

A partire dal primo giorno di negoziazione delle Obbligazioni e fino alla Data di Scadenza delle Obbligazioni, i Price Maker selezionati da Poste Italiane formuleranno un prezzo di acquisto sul mercato secondario per un importo giornaliero compreso tra Euro 300.000 ed Euro 500.000. Al ricorrere di particolari condizioni di mercato Poste Italiane potrà richiedere per un periodo transitorio a ciascun Price Maker, e questi potrà acconsentire, di assicurare un prezzo di acquisto sul mercato secondario per importi anche maggiori.

La metodologia di determinazione del prezzo, applicata sia dal Price Maker a spread di emissione sia dal Price Maker a mercato, è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo⁴⁰ e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli Indici di Riferimento, correlazione tra gli Indici di Riferimento e merito creditizio⁴⁰ dell'Emittente.

I Price Maker selezionati da Poste italiane possono agire in qualità di Price Maker a spread di emissione o Price Maker a mercato. In particolare, i Price Maker a spread di emissione sono quei Price Maker che si sono impegnati ad acquistare le Obbligazioni fino ad un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso al prezzo che riflette, in termini di spread di tasso d'interesse, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione delle Obbligazioni (il Prezzo di Acquisto). Il Price Maker a spread di emissione ha operato, fin dalla Data di Emissione, su Euro TLX, dove le Obbligazioni sono state negoziate e all'8 marzo 2010 ha riacquisito Obbligazioni per un controvalore di Euro 39.397.000 pari al 4,98% dell'Ammontare Emesso.

I Price Maker a mercato sono quei Price Maker presenti sul relativo mercato di negoziazione che si sono impegnati a formulare relativamente alle Obbligazioni prezzi di acquisto che riflettono tutte le condizioni di mercato incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento.

Fermo restando il limite quantitativo giornaliero sopra specificato, il Price Maker a spread di emissione potrà acquistare le Obbligazioni per un ammontare nominale massimo pari al 20% dell'Ammontare Emesso, al Prezzo di Acquisto, nei casi in cui:

(a) il merito creditizio dell'Emittente peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni; o

(b) il merito creditizio dell'Emittente non peggiori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni ma il prezzo formulato dai Price Maker a mercato sia inferiore a quello formulato dai Price Maker a spread di emissione.

Il Price Maker a mercato acquisterà invece le Obbligazioni sulla base di un prezzo che terrà conto di tutte le variabili di mercato, incluso il merito creditizio dell'Emittente, in un determinato momento, nei casi in cui:

La metodologia di determinazione del prezzo è basata sulle Simulazioni di tipo Montecarlo e dipende dai seguenti fattori: tassi di interesse di riferimento, andamento e volatilità degli indici sottostanti, correlazioni tra gli indici sottostanti e merito creditizio dell'Emittente.

Tale figura consente all'investitore che lo desidera di disinvestire in ogni momento le Obbligazioni, fermo restando i rischi derivanti dal fatto che il Prezzo di Offerta potrà essere inferiore a quello originale d'acquisto.

Articolo 19 – Agente per il Pagamento.

Ai fini del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario e dei pagamenti dovuti agli Obbligazionisti, per Agente per il Pagamento si intende Deutsche Bank AG, London Branch, e Deutsche Bank S.p.A., o un loro sostituto scelto dall'Emittente.

Articolo 20– Regime fiscale.

Sono a carico dell'Obbligazionista tutte le imposte, presenti e future, che per legge colpiscono le Obbligazioni ed o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

Redditi di capitale: agli interessi ed agli altri frutti delle Obbligazioni è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato – l'imposta sostitutiva attualmente pari al 12,50%. I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986,

(a) il merito creditizio dell'Emittente migliori rispetto alla Data di Emissione delle Obbligazioni, purchè tale miglioramento si rifletta in un prezzo di mercato migliore rispetto a quello formulato dal Price Maker a spread di emissione; o

(b) al raggiungimento da parte del Price Maker a spread di emissione, di una quota di Obbligazioni riacquistate pari al 20% dell'Ammontare Collocato, momento in cui il Meccanismo di Acquisto sul mercato secondario avrà termine.

Ai sensi del contratto di collocamento tra Poste Italiane e l'Emittente, l'Emittente si è impegnato a concludere con ciascun Price Maker a spread di emissione un accordo per il riacquisto delle Obbligazioni acquistate da quest'ultimo sul mercato secondario; l'accordo è regolato dalla legge italiana. In particolare, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo di Riacquisto da parte dell'Emittente o del Price Maker a spread di emissione, ovvero in caso di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare o di altre procedure concorsuali nei confronti dell'Emittente o del Price Maker a spread di emissione, l'attività del Price Maker a spread di emissione potrà essere interrotta temporaneamente o definitivamente.

Il Price Maker a spread di emissione potrà essere sostituito o affiancato durante la vita delle Obbligazioni da uno o più Price Maker a mercato o da uno o più Price Maker a spread di emissione, sulla base del criterio del miglior prezzo formulato.

L'identità dei Price Maker a spread di emissione che assumono di volta in volta l'impegno di sostenere la liquidità delle Obbligazioni in forza di una sostituzione ovvero affiancamento, sarà oggetto di informativa al mercato ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 9053316 dell'8 giugno 2009.

n. 917, come successivamente modificato ed integrato (il **TUIR**).

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni (articolo 67 del TUIR come successivamente modificato ed integrato) sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota attualmente del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR come successivamente modificato ed integrato e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 e dei regimi opzionali di cui all'articolo 6 (risparmio amministrato) e all'articolo 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 461/97⁴¹.

Articolo 21 – Legge applicabile.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, è costituita ai sensi delle leggi della Repubblica Federale di Germania, e opera ai fini della presente emissione attraverso la propria London branch. Le Obbligazioni sono create ed emesse in Inghilterra.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario sono regolate dalla legge italiana.

Articolo 22 – Assemblea degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è competente a deliberare sulle modifiche del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, dell'accordo di agenzia concluso tra l'Emittente e l'Agente per il Pagamento (**l'Accordo di Agenzia**) e dei diritti degli Obbligazionisti. Tali modifiche possono essere effettuate mediante consenso di due o più Obbligazionisti rappresentanti almeno la metà del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

L'assemblea degli Obbligazionisti è regolata nell'Accordo di Agenzia (messo a disposizione sul sito dell'Emittente [⁴¹ Le informazioni fornite nel Regolamento del Prestito sono un mero riassunto del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione della presente Regolamento del Prestito, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Quanto contenuto al presente articolo non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni. Si segnala che non è possibile prevedere eventuali modifiche all'attuale regime fiscale durante la vita delle Obbligazioni né può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti gli interessi indicate nel presente Regolamento del Prestito possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alla data di pagamento delle somme dovute ai sensi delle medesime.](http://www.deutsche-</p></div><div data-bbox=)

bank.it/prospettiemissioni_dbag.html e del Responsabile del Collocamento www.poste.it).

L'assemblea è convocata in qualsiasi momento su iniziativa dell'Agente di Pagamento, ovvero su richiesta dell'Emittente o di tanti Obbligazionisti rappresentanti almeno il 10% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno e luogo di convocazione e dell'ordine del giorno, dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti nel rispetto dell'Articolo 26 del presente Regolamento del Prestito Obbligazionario, con un preavviso di almeno 21 giorni.

Il *quorum* costitutivo è rappresentato da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 50% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione e, in ogni convocazione successiva, da due o più Obbligazionisti indipendentemente dal valore nominale delle Obbligazioni detenute.

Tuttavia, qualora la delibera abbia ad oggetto la modifica di determinate disposizioni relative alle Obbligazioni, o alle Cedole, (inclusa la modifica della Data di Scadenza, o della Data di Pagamento, la riduzione o l'eliminazione dell'ammontare del capitale da rimborsare o dell'ammontare degli interessi, o la modifica della valuta relativa alle Obbligazioni o alle Cedole), il *quorum* costitutivo è rappresentato da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 75% del valore nominale delle Obbligazioni, e, in ogni convocazione successiva, da due o più Obbligazionisti che detengono non meno del 25% del valore nominale delle Obbligazioni in circolazione.

Qualsiasi modifica del Regolamento o dell'Accordo di Agenzia, o comunque attinente alle Obbligazioni, sarà definitiva e vincolante per tutti gli Obbligazionisti, anche successivi detentori.

Articolo 23 – Foro Competente.

L'autorità giudiziaria di Milano, avrà giurisdizione non esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia, e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L'assoggettamento dell'Emittente alla giurisdizione non esclusiva dell'autorità giudiziaria di Milano non potrà (e non dovrà essere intesa nel senso di) limitare il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il Foro di residenza o del domicilio elettivo.

Articolo 24 – Acquisti.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un qualsiasi prezzo sul mercato. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali

Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell'Emittente, cancellate.

Articolo 25 – Varie.

Tutte le comunicazioni agli Obbligazionisti saranno validamente effettuate, salvo diversa disposizione normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito dell'Emittente www.deutsche-bank.it/prospettiemissioni_dbag.html. Fermo restando quanto precede il Responsabile del Collocamento si riserva di comunicare tali avvisi sul proprio sito www.poste.it a beneficio della propria clientela.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America. Né la *Securities and Exchange Commission* né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione alle Obbligazioni o si è pronunciata sull'accuratezza o inaccuratezza del presente Regolamento.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

DISCLAIMERS RELATIVI AGLI INDICI DI RIFERIMENTO

IL NIKKEI STOCK AVERAGE ("INDEX") È UN MARCHIO DEPOSITATO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. ("INDEX SPONSOR" O SPONSOR). "NIKKEI", "NIKKEI STOCK AVERAGE", E "NIKKEI 225" SONO MARCHI REGISTRATI DELL'INDEX SPONSOR. L'INDEX SPONSOR SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE, INCLUSO I DIRITTI D'AUTORE SULL'INDICE.

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 "RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008" LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» NON SONO IN ALCUN MODO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DALL'INDEX SPONSOR. L'INDEX SPONSOR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, CIRCA I RISULTATI OTTENUTI DALL'USO DELL'INDICE O DEGLI ELEMENTI AI QUALI DETTO INDICE FA RIFERIMENTO. L'INDICE

È COMPILATO E CALCOLATO ESCLUSIVAMENTE DALL'INDEX SPONSOR. TUTTAVIA, L'INDEX SPONSOR NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE PER EVENTUALI ERRORI NELLA FORMAZIONE DELL'INDICE E NÉ L'INDEX SPONSOR AVRÀ ALCUN OBBLIGO DI AVVISARE CHIUNQUE DI TALI ERRORI. INOLTRE, L'INDEX SPONSOR NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDO MODIFICHE O CAMBIAMENTI SUI METODI UTILIZZATI PER CALCOLARE L'INDICE E NON È OBBLIGATO A CONTINUARE IL CALCOLO, LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELL'INDICE STESSO.

STOXX E DOW JONES NON HANNO ALCUN RAPPORTO CON DEUTSCHE BANK AG ECCETTO QUELLI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE DOW JONES EURO STOXX® E DEI RELATIVI MARCHI COMMERCIALI IN RELAZIONE AI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 "RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008" LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI».

STOXX E DOW JONES NON:

- SPONSORIZZANO, AUTORIZZANO, VENDONO O PROMUOVONO I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 "RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008" LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»
- RACCOMANDANO INVESTIMENTI IN TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 "RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008" LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» O IN QUALSIASI ALTRO TITOLO
- ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO PER QUANTO CONCERNE DECISIONI ATTINENTI ALLA SCELTA DEL MOMENTO D'ACQUISTO O VENDITA, QUANTITÀ O PREZZO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 "RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008" LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»

- ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO PER QUANTO CONCERNE L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA *III COLLOCAMENTO* 2008” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI»
- TENGONO ALCUN CONTO DELLE ESIGENZE DI DEUTSCHE BANK AG O DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLA DETERMINAZIONE, COMPILAZIONE O CALCOLO DEL DOW JONES EURO STOXX 50[®] NÉ HANNO ALCUN OBBLIGO IN TAL SENSO
- STOXX E DOW JONES NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE AI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA *III COLLOCAMENTO* 2008” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI». IN PARTICOLARE, STOXX E DOW JONES NON CONCEDONO GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE E NEGANO QUALSIASI GARANZIA IN RELAZIONE A:
 - I RISULTATI CONSEGUIBILI DAI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA *III COLLOCAMENTO* 2008” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI», DAGLI OBBLIGAZIONISTI O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO IN RELAZIONE ALL'USO DEL DOW JONES EURO STOXX 50[®] E DEI DATI DA ESSO RIPORTATI;
 - L'ACCURATEZZA E LA COMPLETEZZA DEL DOW JONES EURO STOXX 50[®] E DEI DATI IN ESSO INCLUSI;
 - LA COMMERCIALIZZAZIONE E L'IDONEITÀ DEL DOW JONES EURO STOXX 50[®] E DEI RELATIVI DATI PER UN PARTICOLARE FINE OD USO.
 - STOXX E DOW JONES NON ACCETTANO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL

DOW JONES EURO STOXX 50[®] O DEI RELATIVI DATI

- IN NESSUNA CIRCOSTANZA STOXX E DOW JONES POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI LUCRO CESSANTE O PERDITE O DANNI INDIRETTI, PUNITIVI, SPECIALI O ACCESSORI, ANCHE OVE STOXX O DOW JONES SIANO AL CORRENTE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI O PERDITE.

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA *III COLLOCAMENTO* 2008” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» NON SONO SPONSORIZZATI, APPROVATI, VENDUTI O PROMOSSI DA STANDARD & POOR'S, UNA DIVISIONE DI MCGRAW-HILL, INC. (“S&P”). S&P NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AGLI OBBLIGAZIONISTI O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO CIRCA IL FATTO SE SIA CONSIGLIABILE INVESTIRE IN VALORI MOBILIARI IN GENERALE, O NEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA *III COLLOCAMENTO* 2008” LEGATO ALL'ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» IN PARTICOLARE CIRCA LA CAPACITÀ DELL'INDICE S&P 500 DI SEGUIRE L'ANDAMENTO GENERALE DEL MERCATO AZIONARIO.

DEUTSCHE BANK AG UTILIZZA I *RATING* ATTRIBUITI DA S&P. AD ECCEZIONE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL *RATING* L'UNICO RAPPORTO DI S&P CON DEUTSCHE BANK AG È QUELLO DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL RELATIVO INDICE S&P 500. L'INDICE S&P 500 È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P (*SPONSOR*) SENZA TENERE IN ALCUN CONTO DEUTSCHE BANK AG O GLI OBBLIGAZIONISTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONTO LE ESIGENZE DI DEUTSCHE BANK AG O DEGLI OBBLIGAZIONISTI NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DELL'INDICE S&P 500.

S&P NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI

TEMPI, DEI PREZZI, O DELLE QUANTITÀ DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» DA COLLOCARE O NELLA DETERMINAZIONE O NEL CALCOLO DELLA FORMULA CON LA QUALE I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» POSSONO ESSERE CONVERTITI IN DANARO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA COMPRAVENDITA SUL MERCATO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO « DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI».

S&P NON GARANTISCE L’ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL’INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO, E NON SARÀ RESPONSABILE PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI RELATIVE ALLO STESSO.

S&P NON EFFETTUA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE POTRANNO OTTENERE DEUTSCHE BANK AG, GLI OBBLIGAZIONISTI, O QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL’USO DELL’INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO COMPRESO NELLO STESSO.

S&P NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ O ALL’IDONEITÀ PER FINALITÀ O UTILIZZI SPECIFICI DELL’INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO RELATIVO ALLO STESSO. FATTO SALVO QUANTO PRECEDE, S&P NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A DANNI SPECIALI, DIRETTI O INDIRETTI, PUNITIVI, COMPRESI LE PERDITE DI PROFITTO ANCHE QUALORA SIA STATA AVVERTITA DELL’EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

I TITOLI OBBLIGAZIONARI DEL PRESTITO «DEUTSCHE BANK 2008/2014 “RELOAD3 BANCOPOSTA III COLLOCAMENTO 2008” LEGATO ALL’ANDAMENTO DI CINQUE INDICI AZIONARI INTERNAZIONALI» NON VENGONO IN ALCUN MODO PROMOSSI, CEDUTI, VENDUTI O PUBBLICATI DALLA SWX SWISS EXCHANGE E LA SWX SWISS EXCHANGE NON GARANTISCE – NÈ ESPLICITAMENTE NÈ IMPLICITAMENTE – PER I RISULTATI CONSEGUIBILI UTILIZZANDO L’INDICE SMI[®], NÈ PER IL LIVELLO DELL’INDICE IN UN DETERMINATO MOMENTO E A UNA DETERMINATA DATA. L’INDICE SMI[®] VIENE COMPOSTO E CALCOLATO ESCLUSIVAMENTE DALLA SWX SWISS EXCHANGE (*SPONSOR*). LA SWX SWISS EXCHANGE NON È RESPONSABILE (NON PER NEGLIGENZA NÈ PER ALTRO COMPORTAMENTO) PER EVENTUALI ERRORI DELL’INDICE E LA SWX SWISS EXCHANGE NON È IN NESSUN MODO TENUTO A SEGNALARLI

L’HANG SENG INDEX (L’“INDICE”) È PUBBLICATO E COMPILATO DA HSI SERVICES LIMITED CONFORMEMENTE ALLA LICENZA CONCESSA DA HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. IL MARCHIO ED IL NOME “HANG SENG INDEX” SONO DI PROPRIETÀ DI HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED NON HANNO MAI EMESSO, AD USO DI INTERMEDIARI, INVESTITORI NEL PRODOTTO O ALTRI, ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA CIRCA (I) LA PRECISIONE O COMPLETEZZA DELL’INDICE, IL METODO DI CALCOLO O QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE COLLEGATA, O (II) L’APPROPRIATEZZA E L’ADEGUATEZZA PER OGNI SCOPO DELL’INDICE O DEI SUI COMPONENTI O DEI DATI COMPRESI IN ESSO; O (III) I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DA QUALSIASI SOGGETTO DALL’USO DELL’INDICE O DEI SUOI COMPONENTI O DEI DATI COMPRESI IN ESSO PER OGNI SCOPO E L’INDICE HANG SENG NON È ASSISTITO DA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. HSI SERVICES LIMITED SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSTITUIRE O MODIFICARE, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, IL PROCESSO E LE BASI

PER IL CALCOLO E LA COMPILAZIONE DELL'INDICE HANG SENG, EVENTUALI FORMULE COLLEGATE NONCHÉ LE AZIONI E I FATTORI CHE LO COMPONGONO. CON L'ESTENSIONE PERMESSA DALLA LEGGE APPLICABILE, HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED DECLINANO QUALSIASI RESPONSABILITÀ CIRCA (I) L'USO DELL'INDICE O DEL RELATIVO NOME DA PARTE DEL LICENZIATARIO IN COLLEGAMENTO CON IL PRODOTTO; O (II) EVENTUALI IMPRECISIONI, OMISSIONI O ERRORI DA PARTE DI HSI SERVICES LIMITED NEL CALCOLO DELL'INDICE; (III) PER QUALSIASI IMPRECISIONE, OMISSIONE, ERRORE DI QUALSIASI NATURA ED INCOMPLETEZZA DI QUALSIASI INFORMAZIONE USATA IN RELAZIONE CON LA COMPILAZIONE DELL'INDICE CHE SIA FORNITA DA ALTRI SOGGETTI; O (IV) PER QUALSIASI PERDITA ECONOMICA O DI ALTRO GENERE SOSTENUTA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO DA INTERMEDIARI O INVESTITORI NEL PRODOTTO O DA QUALSIASI ALTRA PERSONA IN COLLEGAMENTO CON LO STESSO COME RISULTATO DI QUANTO INDICATO E EVENTUALI INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE NON POTRANNO AVANZARE RIVENDICAZIONI E RICHIESTE O INTENTARE AZIONI LEGALI IN COLLEGAMENTO CON IL PRODOTTO NEI CONFRONTI DI HSI SERVICES LIMITED E/O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. EVENTUALI INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE OPERANTI CON IL PRODOTTO AGISCONO NELLA PIENA CONOSCENZA DEI CONTENUTI DELLA PRESENTE AVVERTENZA E NON POSSONO IN ALCUN MODO ASPETTARSI ALCUNCHÉ DA HSI SERVICES LIMITED E HANG SENG DATA SERVICES LIMITED. A SCANSO DI QUALSIASI EQUIVOCO, SI CONFERMA CHE LA PRESENTE AVVERTENZA NON CREA ALCUN TIPO DI RAPPORTO CONTRATTUALE O PARACONTRATTUALE FRA INTERMEDIARI, INVESTITORI O ALTRE PERSONE, DA UN LATO, E HSI SERVICES LIMITED E/O HANG SENG DATA SERVICES LIMITED, DALL'ALTRO, NÉ POTRÀ ESSERE INTERPRETATA COME ALL'ORIGINE DI TALE RAPPORTO.